

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero Della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare

FATTO

Il Sig. ha presentato un ricorso contro avverso il provvedimento di accesso parziale del
Con riferimento ad uno dei documenti ancora mancanti il sig. fa richiamo ad una precedente decisione della Commissione del su analogo oggetto, a fondamento del proprio diritto all'accesso. Per tale documentazione la amministrazione richiama invece l'esistenza di una norma regolamentare di esclusione dall'accesso.

DIRITTO

Sul gravame presentato dal sig. la Commissione ritiene necessario rinviare la decisione per necessari approfondimenti istruttori al fine di comparare il caso *de quo* con quello già oggetto di valutazione della Commissione, richiamato dal ricorrente.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi sospende la decisione, rinviandola, alla prossima seduta, ad avvenuti, necessari approfondimenti istruttori.

Ricorrente:

Contro

Amministrazione resistente: Comando dell'Esercito

FATTO

Il Sig., dell'Esercito Italiano, ha presentato un'istanza d' accesso datata e rivolta al Comando dell'Esercito chiedendo di accedere alla seguente documentazione:

1. Statino delle presenze del Col. relativo al mese di allorquando prestava servizio quale della Brigata dell'Esercito;
2. Statino delle presenze del,dell'..... dell'Esercito e di Corpo pro tempore dello scrivente;
3. Fogli di viaggio (limitatamente alle pagine da 1 a 4 del prescritto formato e privi di prospetti di liquidazione) relativi ai servizi isolati effettuati dal nel mese di del

Motivava l'istanza con la dedotta necessità di acquisire informazioni relative ai procedimenti amministrativi che hanno riguardato o che interessano il medesimo nell'ambito del ricorso straordinario al Capo dello Stato presentato in data 1.....

Con provvedimento del il Comando dell'Esercito, deducendo l'assenza di specificità dell'interesse posto a fondamento della pretesa, invitava il ricorrente ad una integrazione con indicazione chiara ed esplicita dell'interesse concreto.

Avverso tale provvedimento il sig. ha adito, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/'90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

È pervenuta memoria della amministrazione la quale ribadisce le argomentazioni già avanzate nel provvedimento impugnato chiarendo in particolare di aver richiesto un'integrazione all'istanza per ottenere una esplicitazione dell'interesse concreto che lega la documentazione richiesta alla situazione giuridicamente tutelata, in quanto i documenti chiesti riguardano non soltanto l'istante, ma anche il, circostanza che obbligava all'attivazione di notificazione al terzo controinteressato, con necessità di un più rigoroso scrutinio dei contrapposti interessi coinvolti.

DIRITTO

Sul gravame presentato dal sig. la Commissione osserva quanto segue. L'amministrazione, con riferimento alla posizione del terzo controinteressato coinvolto, non ha errato nel richiedere

l'integrazione dell'istanza d'accesso con precisa indicazione della strumentalità tra l'interesse presuntivamente vantato e i documenti richiesti, rispetto ai quali il richiedente appare "terzo". Quindi con riferimento a tale parte il ricorso dovrebbe essere respinto ma tale censura viene assorbita dalla inammissibilità del ricorso per mancata allegazione - ex art. 12 comma 4 lett. b) del DPR 184/2006 - della notifica del ricorso proprio al menzionato controinteressato, cui parte dei documenti richiesti si riferisce.

Quanto invece alla documentazione relativa al richiedente medesimo il ricorso deve dirsi fondato e quindi meritevole di essere accolto trattandosi di documentazione *personale* e come tale sempre accessibile all'istante medesimo, che ha comunque motivato la richiesta d'accesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie con riferimento ai documenti relativi alla posizione personale dell'istante e lo dichiara parzialmente inammissibile ex art. 12 comma 7 lett. c) del DPR 184/2006 e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente: Associazione Onlus

contro

Amministrazione resistente: Ente Nazionale per l'Aviazione Civile

FATTO

Il sig., n.q. di legale rappresentante della Associazione, e Onlus, in data ha presentato all'ENAC una richiesta di accesso.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza così presentata la Associazione, come rappresentata, adiva la Commissione con ricorso del affinché riesaminasse il caso.

DIRITTO

La Commissione osserva che il ricorso deve considerarsi tardivo perché presentato oltre il termine di trenta giorni dalla formazione del silenzio rigetto sull'istanza presentata in spregio a quanto previsto dall'articolo 25.4 della legge 241 del 90.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso irricevibile perché tardivo.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ordine dei Medici di

FATTO

Il sig., –, in data ha presentato una richiesta di accesso civico generalizzato ex art. 5 comma 2 del Dlgs 33/2013 all' Ordine dei Medici di

A fronte del diniego opposto avanzava istanza di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. A seguito del rigetto dell'istanza di riesame il sig. adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso, ritenendola competente a decidere sulla base di diverse proprie deduzioni.

E' successivamente pervenuta articolata e fondata memoria della amministrazione resistente.

DIRITTO

La Commissione, come correttamente evidenziato nella memoria della amministrazione resistente, precisa di non essere competente in materia di accesso civico, semplice e generalizzato, posto che il comma 7 dell' art. 5 del Dlgs 33/2013 nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di silenzio rigetto, radica la competenza del relativo riesame in capo al Responsabile della Prevenzione e Trasparenza della amministrazione adita. Né la Commissione avrebbe il potere di sindacare la decisione del Responsabile della Prevenzione non essendo organo di "appello" rispetto allo stesso. E ancora non appare congruo né condivisibile il richiamo ad una funzione integrativa della Commissione, laddove manchi il Difensore Civico, perché – come riporta correttamente l'amministrazione – *“è lo stesso Legislatore che per la fattispecie de qua non prevede alcuna competenza del Difensore Civico in quanto è l'art. 5, che ai commi 7 e 8, attribuisce la competenza a decidere del “ricorso gerarchico improprio”, consistente nel riesame, al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e stabilisce che l'eventuale rigetto di quest'ultimo possa, poi, essere unicamente impugnato dinanzi al TAR”*.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno – Dipartimento della P.S. – Direzione Centrale Affari Generali P.S.

FATTO

Il signor, assistente tecnico della Polizia di Stato, ha presentato al Dipartimento della P.S. – Direzione Centrale Affari Generali P.S. del Ministero dell'Interno un'istanza d'accesso, datata, avente ad oggetto tutta la documentazione funzionalmente collegata alla richiesta di riesame presentata dal proprio legale, avvocato, in data (avente ad oggetto il rigetto/improcedibilità della propria istanza di riconoscimento dello status di “equiparato vittima del dovere”) nonché ogni altro atto pertinente connesso o collegato al procedimento in argomento.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza di accesso presentata il sig. adiva, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 della legge n. 241/1990, ed adottasse le conseguenti determinazioni.

Perveniva memoria della amministrazione odierna resistente la quale eccepisce che *“l'accesso non è stato espletato in quanto è stata data comunicazione all'avvocato della validità del precedente provvedimento di improcedibilità”*.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e quindi meritevole di essere accolto apparendo priva di pregio l'eccezione sollevata dalla amministrazione resistente: la dichiarata validità del provvedimento di rigetto/improcedibilità dell'istanza di parte non esclude in alcun modo l'accessibilità dei documenti del relativo procedimento. Il ricorrente vanta un interesse diretto nonché endoprocedimentale – ex artt. 7 e 10 della Legge 241/'90 – ad accedere alla documentazione richiesta, direttamente afferente alla propria posizione personale e di parte del menzionato procedimento. L'amministrazione adita dovrà pertanto consentire l'accesso richiesto.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Legione Carabinieri - Stazione di

FATTO

Il sig. si rivolge alla Commissione con una richiesta di revocazione deducendo che la stessa sia incorsa in errore di fatto nella decisione resa nella seduta del

In particolare la Commissione, con la predetta decisione, dichiarava il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere a seguito dell'avvenuta ricezione di una memoria da parte della amministrazione nella quale si dava atto dell'avvenuto invio al ricorrente della documentazione oggetto d'istanza - a seguito del rilascio del nulla osta da parte della Procura competente, nonché in assenza di opposizione del controinteressato coinvolto.

Con l'odierna richiesta il sig. deduce di non aver ricevuto alcuna documentazione da parte della amministrazione adita e che la decisione si è basata su circostanza configurante un errore di fatto.

Si ricorda che l'istanza di accesso aveva ad oggetto gli *“atti e documenti relativi all'annotazione di servizio effettuata a seguito dell'intervento richiesto dall'Avv. in data verso le ore in, Via”* e la Commissione già nella seduta del sospendeva la decisione invitando l'amministrazione a notificare l'istanza e del ricorso al controinteressato coinvolto, cui i documenti richiesti in ostensione direttamente si riferiscono nonché a presentare richiesta di *nulla osta* all'accesso alla Autorità Giudiziaria precedente.

DIRITTO

Sulla richiesta revocatoria avanzata la Commissione ritiene di non essere incorsa in errore di fatto, revocatorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 395 n. 4 cpc, poiché la decisione è stata assunta sulla base della ricezione di una mail della amministrazione resistente – indirizzata alla Commissione ed al ricorrente – contenente sia le menzionate dichiarazioni sia la documentazione oggetto di interesse, allegata alla memoria. La Segreteria ha anche provveduto successivamente ad inviare tale memoria al ricorrente. Pertanto il ricorso in revocazione non può essere accolto.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso in revocazione inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili

FATTO

Il Sig., in data, aveva presentato al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili un'istanza d'accesso agli atti del procedimento instaurato con l'invio di un messaggio PEC del alle ore contenente un esposto. Motivava l'istanza in relazione alla propria qualifica di esponente volendo inoltre verificare l'effettiva avvenuta presa in carico dell'esposto stesso.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla istanza *de qua* il sig. presentava nei termini ricorso alla Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

Perveniva memoria della amministrazione resistente nella quale si dichiarava che, da una ricerca effettuata nel server, la mail contenente l'esposto non è stata mai ricevuta e, conseguentemente, non le è stato attribuito alcun numero di protocollo né da essa è stato generato alcun procedimento.

La Commissione nella seduta del, preso atto della dichiarazione della amministrazione resistente di *non esistenza* della documentazione richiesta per mancata attivazione del relativo procedimento, respingeva il ricorso per la materiale inesistenza della documentazione oggetto di istanza. In un'ottica di massima trasparenza invitava l'amministrazione ad indicare al ricorrente i recapiti del Concessionario – indicato dalla amministrazione come soggetto competente nel merito - a cui il sig. potrà inviare la propria richiesta di accesso.

Il signor, successivamente, si rivolgeva alla Commissione chiedendo una “riapertura del procedimento” sulla base delle seguenti contestazioni. *“Il reclamo del sottoscritto alla Commissione era corredato dalla copia informatica della PEC attestante la consegna al destinatario della PEC di richiesta di accesso agli atti; la PEC di consegna riporta la data ed ora di consegna nonché il relativo identificativo informatico. A fronte di tale prova non comprendo come la questione possa essere stata decisa in base ad una semplice indicazione di controparte che “da una ricerca effettuata nel server la mail non è stata mai ricevuta”. E inoltre che sarebbe stato “onere di codesta Commissione richiedere chiarimenti al sottoscritto, pur se ancora non capisco quali chiarimenti avrei potuto fornire, posta la avvenuta produzione della prova di consegna della PEC in sede di presentazione del reclamo”.*

DIRITTO

La Commissione precisa preliminarmente che le proprie decisioni possono essere oggetto di “revocazione”, alla ricorrenza dei presupposti dell'art. 395 c.p.c.. Ciò premesso la Commissione rileva

che, nella specie, non è incorsa in alcun errore revocatorio poiché la decisione di rigetto del ricorso non si è basata sulla dichiarazione della amministrazione di non aver ricevuto la pec inviata dal sig. (e quindi sulla circostanza di eventuale *non ricezione* della pec), bensì sulla dichiarazione della amministrazione di *non aver aperto alcun fascicolo*, colpevolmente o meno, a seguito dell'esposto del sig.e sulla dichiarazione consequenziale di non esistenza di alcuna documentazione. L'odierna richiesta del sig. deve pertanto ritenersi inammissibile.

Quanto alle doglianze del ricorrente sull'operato della Commissione si osserva che la stessa non è dotata di poteri *ispettivi* e che di fronte ad una dichiarazione resa da una amministrazione in un documento formale non può dubitare della veridicità delle relative affermazioni.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso in revocazione lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Regionale per la - Ufficio Ambito territoriale per la provincia di

FATTO

Il sig., docente inserito nella graduatoria della provincia di- fascia incrociata con titolo di riserva e precedenza - ha presentato all'Ambito Territoriale di dell'USR due distinte istanze di accesso ed in particolare:

- con la prima istanza del chiedeva diversa documentazione relativa ad alcuni docenti in graduatoria tra cui la signora, docente inserita in fascia, rispetto ai quale intendeva verificare titoli abilitanti e tipo di riserva.

Si precisa che nel ricorso il sig. fa esclusivo riferimento al tacito diniego di accesso ai documenti relativi alla docente, specifico oggetto di interesse.

- con seconda istanza del chiedeva documentazione relativa alla docente, assegnataria di supplenza poi revocata, volendo verificare la ragione della mancata attribuzione dell'incarico al medesimo.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto su entrambe le predette istanze il sig., con ricorsi presentati nei termini, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso.

Per entrambi i ricorsi l'amministrazione resistente ha inviato memorie in cui si forniscono esaustivi chiarimenti ed inoltre, al di là delle eccezioni sollevate, si allegano i documenti oggetto di richiesta.

DIRITTO

La Commissione in via preliminare dispone la riunione dei due ricorsi presentati per connessione soggettiva e nel merito osserva quanto segue. Preso atto dell'invio dei documenti relativi ai docenti oggetto di interesse la Commissione, nel disporre l'invio al ricorrente a cura della Segreteria, ritiene di poter considerare cessata la materia del contendere per avvenuto accesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi disposta preliminarmente la riunione dei ricorsi disponendo l'invio al ricorrente, a cura della Segreteria, dei documenti ricevuti dalla amministrazione, dichiara entrambi i ricorsi improcedibili per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente: rappresentante del

contro

Amministrazione resistente: Comando della Brigata

FATTO

Il, nella persona del legale rappresentante, ha presentato un'istanza d'accesso rivolta al Comandante della Brigata ed avente il seguente oggetto: “..... e (art. 17 e 26, decreto legislativo 81/2008) relativi al servizio di cui alla nota a riferimento” (V. foglio prot. n.....

Motivava la richiesta in relazione all'avvenuta ricezione di alcune segnalazioni riguardanti l'istituzione di un servizio di “Supporto personale presso la “.....”” del quale intendeva verificare il legittimo impiego di personale.

L'amministrazione adita rigettava l'istanza con provvedimento del per la dedotta carenza di legittimazione all'accesso.

Avverso tale provvedimento il, come rappresentato, ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso.

Per veniva memoria della amministrazione resistente la quale eccepisce che il istante “*come da informazioni acquisite dai preposti Uffici Centrali di - non risulta iscritto all'albo ministeriale previsto dalla legge 28 aprile 2022 n. 46, recante norme sull'esercizio delle libertà del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare. Nelle more del procedimento istruttorio per l'iscrizione all'albo, non sono consentiti né l'esercizio dell'attività sindacale né la raccolta dei contributi sindacali (art. 3, comma 1, Legge 46/2022)*”.

DIRITTO

La Commissione osserva che sussiste un difetto di legittimazione attiva in capo all'accedente poiché, come evidenziato dalla amministrazione resistente, esso non è riconoscibile come associazione

..... abilitata allo svolgimento della relativa attività. La norma dell'art. 3 comma 1 della Legge 46/2022 è chiara in tal senso.

Tale decisione, si precisa fin d'ora, non si pone in contrasto con quelle già assunte nei confronti del poiché, come noto, nei precedenti casi sottoposti all'esame di questa Commissione le istanze ostensive avevano ad oggetto documenti di un procedimento del quale il sindacato era parte e pertanto era legittimato ipso iure all'accesso - ex art. 22 comma 1 lett. b) della Legge 241/'90.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile ex art. 12 comma 7 lett. b) del DPR 184/2006.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Casa di Reclusione

.....

FATTO

Il ricorrente,, in data presentava richiesta di accesso alla Casa di Reclusione avente ad oggetto:

- Relazioni di servizio citate nell'Ordine di servizio n. del notificatogli nella predetta data (atto di rimozione dello stesso dall'ufficio matricola);
- Esito dell'interpello presso l'Ufficio matricola con relativa graduatoria (a seguito del quale lo stesso era risultato vincitore e quindi impiegato in via definitiva nello stesso ufficio).

L'istanza era motivata dalla necessità di valutare eventuale presentazione di ricorso gerarchico avverso il menzionato provvedimento di rimozione dall'ufficio matricola. Dalla narrazione dei fatti si evince che il signor veniva convocato per l'esercizio dell'accesso richiesto e gli venivano consegnati soltanto alcuni dei documenti richiesti e, conseguentemente, avverso tale accesso parziale adiva la Commissione, con ricorso del, affinché riesaminare il caso.

È pervenuta memoria dell'amministrazione resistente nella quale si dichiara che l'istanza è stata soddisfatta nei limiti della documentazione presente nel fascicolo personale del dipendente in possesso dell'ufficio di segreteria poiché la richiesta appariva generalizzata e non provante l'effettiva esistenza o individuazione del relativo oggetto, evidenziandosi il carattere meramente esplorativo dell'istanza.

DIRITTO

La Commissione in primo luogo evidenzia che né il ricorrente né l'amministrazione hanno precisato quali dei documenti richiesti non sono stati ostesi ma, in linea generale, si osserva che la richiesta d'accesso appare legittima e non censurabile sotto alcun profilo poiché i documenti richiesti nella prima parte dell'istanza appaiono espressamente richiamati in un provvedimento diretto e notificato al richiedente e come tali devono considerarsi sempre ostensibili. Anche la documentazione richiesta relativa all'interpello appare accessibile al richiedente vantando lo stesso un interesse qualificato in tal senso quale partecipante alla relativa procedura. Appaiono pertanto prive di pregio le argomentazioni avanzate dall'amministrazione resistente che dovrà consentire l'accesso anche a quella documentazione non ancora ostesa tra quella richiesta.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrazione esaminato il ricorso lo accoglie e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

FATTO

Il ricorrente ha partecipato al concorso pubblico per esami per l'assunzione di 120 allievi commissari della carriera dei funzionari del corpo di polizia penitenziaria; successivamente ha presentato al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria un'istanza d'accesso avente ad oggetto documentazione relativa alle proprie prove d'esame ed ai relativi verbali della commissione esaminatrice.

L'amministrazione con provvedimento del rinviava il chiesto accesso fino alla conclusione dell'intera procedura e quindi al termine delle prove orali. Tale differimento, è stato dedotto dalla amministrazione, appare necessario per garantire la continuità della procedura concorsuale nonché un ordinato e celere svolgimento delle prove orali. Avverso il provvedimento di differimento, il ricorrente ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso.

È pervenuta memoria dell'amministrazione resistente nella quale si ribadiscono le argomentazioni già dedotte a sostegno del provvedimento opposto.

DIRITTO

Il ricorrente, in quanto partecipante ad una prova concorsuale, è titolare di un interesse endoprocedimentale all'accesso richiesto, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/90 ed il differimento all'accesso, nella fattispecie concreta, appare illegittimo. Secondo un consolidato orientamento della Commissione, dal quale non si ritiene di doversi discostare, il differimento nei concorsi è legittimo solo quando sia limitato *alla conclusione della fase concorsuale* cui si riferiscono i documenti richiesti in ostensione e non quando è protratto, come nel caso di specie, fino al termine della intera procedura concorsuale. Ciò in quanto il ritardato accesso agli atti delle prove scritte può produrre un danno irreparabile per il candidato non ammesso alle prove orali. L'amministrazione dovrà pertanto consentire l'accesso richiesto.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente: n.q. di legale rappresentante della srl

contro

Amministrazioni resistenti: Ordine degli Avvocati di; Camera di Commercio-.....

FATTO

Il signor, nella dedotta qualità di legale rappresentante della srl, aveva presentato ricorso al Difensore Civico della Regione - che ha poi trasmesso gli atti, per competenza, alla Commissione – contro l’Organismo di Mediazione c/o Ordine degli Avvocati di e Camera di Commercio -

Il ricorrente chiedeva in particolare informazioni e/o documenti relativi all’avvocato del Foro di, del quale lamentava la condotta tenuta nell’esercizio della funzione di *mediatore*, in una controversia pendente tra la srl ed un altro soggetto, che sarebbe risultata pregiudizievole degli interessi dell’esponente.

DIRITTO

La Commissione ai fini di una corretta disamina del caso, nonché ai fini del decidere, ritiene necessario richiedere al ricorrente di precisare quale istanza di accesso si intende specificamente sottesa al ricorso in esame con indicazione della relativa data. Si richiede altresì di precisare il diverso coinvolgimento dell’Ordine degli Avvocati di e della Camera di Commercio –, Si richiede infine di inviare alla Commissione prova della avvenuta notifica del ricorso, originariamente presentato al Difensore Civico, al controinteressato cui i documenti richiesti in ostensione direttamente si riferiscono. Nelle more dei predetti incumbenti istruttori i termini di legge rimangono interrotti.

PQM

La Commissione sospende la decisione invitando il ricorrente ad adempiere agli incumbenti istruttori di cui motivazione nelle cui more i termini di legge si intendono interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di – Ufficio Immigrazione

FATTO

La signora, in data, ha presentato un'istanza d'accesso all'Ufficio Immigrazione della Questura di, chiedeva in particolare di accedere a tutti gli atti del procedimento amministrativo di rilascio del proprio permesso di soggiorno al fine di comprendere le ragioni ostative al rilascio e comunque fornire l'eventuale documentazione occorrente per lo stesso.

Evidenziava altresì un interesse difensivo all'accesso richiesto.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza così presentata l'istante, per il tramite dell'avvocato di, ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso.

È pervenuta memoria dell'amministrazione resistente nella quale si forniscono chiarimenti sulla vicenda in oggetto con particolare riferimento alla circostanza che, trattandosi di permesso di soggiorno stagionale, lo stesso era già scaduto al momento della presentazione dell'istanza di accesso. Si allegano due documenti del relativo procedimento.

DIRITTO

Sul gravame in oggetto la Commissione osserva che, nell'offrire rilevanti chiarimenti sul caso, l'amministrazione adita ha consentito l'accesso solo ai due documenti allegati con riferimento ai quali si ritiene cessata la materia del contendere. Conseguentemente la Commissione ritiene di accogliere prudenzialmente il ricorso - perché fondato nel merito - con riferimento agli ulteriori documenti eventualmente esistenti nel fascicolo del procedimento della ricorrente.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara parzialmente improcedibile e per il resto lo accoglie prudenzialmente con riferimento agli ulteriori documenti eventualmente esistenti nel fascicolo della ricorrente e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente s.r.l.

contro

Amministrazione resistente: Ambasciata Italiana a

FATTO

La società odierna ricorrente è stata invitata a presentare la propria offerta per la procedura ristretta per l'affidamento dei lavori di realizzazione della nuova sede dell'Ambasciata Italiana a, procedura indetta con bando di gara numero del, Successivamente la predetta società sollevava una questione vertente sulla mancata applicazione adeguamento dei prezzi, previsto dal DL n. 4 del 27/01/2022 e pertanto chiedeva alla stazione appaltante proroga della data di presentazione delle offerte e successivamente un parere all'ANAC.

Ritenendo necessario attendere il parere dell'ANAC, la società non ha presentato la propria offerta ed il parere ANAC è stato reso successivamente alla data di scadenza per la presentazione dell'offerta.

La società, al fine di difendere il proprio interesse legittimo alla partecipazione alla gara, ha presentato alla stazione appaltante un'istanza d'accesso ai sensi dell' art. 22 della Legge 241/1990 chiedendo il rilascio di copia del verbale di gara e di aggiudicazione.

Con provvedimento del l'Ambasciata ha negato l'ostensione richiesta espressamente deducendo la carenza, ai fini dell'applicazione della legge 241 del 90, di un interesse diretto, concreto ed attuale all' accesso richiesto.

Avverso tale provvedimento la srl, per il tramite dell'avvocato, ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e quindi meritevole di essere accolto poiché l'amministrazione resistente eccepisce, a sostegno del diniego opposto, la carenza dei requisiti di legittimazione richiesti dalla Legge 241 del 90 ma la società odierna ricorrente appare portatrice di un interesse differenziato all'accesso richiesto sia per l'invito ricevuto alla partecipazione della procedura di gara, sia per l'instaurazione di un procedimento, nell'ambito della procedura stessa, volto a verificare la corretta applicazione della

menzionata normativa. L'istante non può pertanto dirsi estranea rispetto alla procedura *de qua* e conseguentemente l'Ambasciata dovrà consentire l'accesso alla documentazione richiesta.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Regionale per il

FATTO

La signora, Dirigente Scolastica, ha presentato un'istanza d'accesso all'USR chiedendo diversa documentazione relativa alla propria domanda di mutamento incarico/mobilità interregionale nonché documentazione relativa ai dirigenti scolastici beneficiari di mutamento incarico/ mobilità interregionale.

L'amministrazione adita accoglieva la richiesta invitando l'istante a versare la somma di euro, come corrispettivo dei diritti di copia pari a € per pagine, somma comprensiva dell'avvenuto oscuramento dei dati sensibili relativi a terzi.

Avverso tale provvedimento la signora, per il tramite dell'avvocato, adiva la Commissione affinché esaminasse il caso.

DIRITTO

Sul gravame in oggetto la Commissione osserva che il ricorso non ha ad oggetto un diniego d'accesso ma attiene piuttosto alle *modalità di esercizio* dello stesso rispetto alle quali la Commissione dovrebbe dirsi incompetente. Tuttavia la Commissione osserva che la richiesta di un importo palesemente abnorme, come quello de quo, si rivela di fatto impeditiva dell'esercizio del diritto di accesso. La Commissione ritiene di condividere le osservazioni avanzate dal legale della ricorrente con particolare riferimento al richiamo delle indicazioni dell'Agenzia delle Entrate che ha delimitato i costi di riproduzione tra un minimo di 10 ad un massimo di 20 centesimi di euro. Si condivide inoltre l'ulteriore eccezione avente ad oggetto proprio l'avvenuto oscuramento – che si teme sovrabbondante – che dovrebbe giustificare l'importo richiesto. La finalità della documentazione richiesta era quella di una comparazione tra le posizioni giuridiche dell'istante e dei controinteressati e l'oscuramento non deve essere tale da impedire tale comparazione – pienamente legittima. In ipotesi come quelle del caso in esame l'oscuramento deve essere limitato ai dati sanitari (diagnosi, cura) dei terzi coinvolti e non ogni dato degli stessi poiché tale circostanza frustrerebbe le finalità dell'accesso stesso: la comparazione tra le posizioni di soggetti ugualmente portatori di invalidità o cause di prelazione in graduatoria deve

necessariamente avvenire tramite *disclosure* dei dati degli stessi – con tutela delle sole informazioni sopra precisate.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie invitando l'amministrazione a rivedere l'ammontare dell'importo richiesto, ritenuto palesemente abnorme ed impeditivo del diritto d'accesso, nonché le modalità dell'oscuramento operato e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Regione della, Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione

FATTO

Il signor aveva presentato manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura finalizzata all'affidamento dell'incarico di Direttore dell'ufficio Speciale dell'Autorità di gestione del programma indetta dalla Regione In data il medesimo ha presentato alla Direzione generale del Personale dell'Assessorato Degli Affari Generali, Personale e Riforma Della Regione richiesta di accesso alla seguente documentazione, relativa al soggetto poi individuato per ricoprire il predetto incarico:

- contratto sottoscritto tra l'Amministrazione regionale e il Prof. ed eventuali allegati;
- dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità generali previste dal D. Lgs. 8 aprile 2013 n. 39, articoli 3, 4, 7, 9 e 12, integrato con l'art. 44 della L.R. 13 novembre 1998 n. 31 e l'art. 53 D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 presentate, al fine del conferimento delle funzioni, dal Prof. ;
- comunicazione degli interessi finanziari presentata del Prof. ai sensi dell'art. 6, comma 1, del DPR n. 62/2013 e dell'art. 6, comma 1, del Codice di comportamento del personale del Sistema Regione e delle società partecipate della Regione approvato con deliberazione della Giunta regionale n./..... del
- comunicazione del Prof. , preliminare all'assunzione delle funzioni, sulle partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiarazione in merito a parenti o affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni e nelle attività inerenti all'ufficio ai sensi dell'art. 13, comma 3, del DPR n. 63/2013 e dell'art. 19, 3 comma 9, del Codice di comportamento del personale del Sistema Regione e delle società partecipate della Regione Autonoma della approvato con deliberazione della Giunta regionale n./..... del
- ogni documento o atto in qualsiasi modo denominato della Direzione generale ovvero dei Servizi competenti finalizzato alla verifica, anche d'ufficio, dei requisiti dichiarati dal Prof. , preliminarmente alla sottoscrizione del contratto, e relativo eventuale riscontro;

- ogni eventuale autorizzazione, nulla osta o atto in qualsiasi modo denominato, rilasciata al Prof. preliminarmente alla presa di servizio.

Motivava l'istanza con la necessità di verifica della corretta applicazione della normativa regionale e nazionale e, soprattutto, in qualità di cittadino europeo, la corretta applicazione del diritto dell'Unione Europea, riservandosi il diritto di impugnare gli eventuali atti viziati davanti al Giudice competente.

In data il Direttore del Servizio Personale della Direzione generale del Personale dell'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della regione della Regione della respingeva, per carenza di interesse, la richiesta di accesso sull'eccezione che *“l'aver presentato la manifestazione di interesse per la procedura di cui sopra, non è sufficiente a rappresentare l'esistenza dell'interesse sopra descritto né, tale interesse, si evince dalla verifica, che Lei intende fare, sulla “corretta applicazione della normativa regionale e nazionale e, soprattutto, in qualità di cittadino europeo, la corretta applicazione del diritto dell'Unione Europea...”*.

Avverso tale provvedimento il sig. adiva, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 della legge n. 241/1990, ed adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria della amministrazione odierna resistente la quale precisa che l'ostensione non riguarda la procedura di acquisizione delle manifestazioni di interesse per ricoprire l'incarico di cui sopra, per la quale anche il dott. ha manifestato il proprio interesse, ma riguarda la fase, privatistica di stipulazione del contratto e amministrativa di verifica sulle dichiarazioni sostitutive, successiva alla conclusione di detta procedura. La richiesta appare, pertanto, preordinata ad un non consentito controllo generalizzato sull'attività dell'Amministrazione.

DIRITTO

La Commissione in via preliminare dichiara la propria competenza ad esaminare il presente ricorso per colmare il vuoto di tutela che si avrebbe considerata l'assenza nell'ambito territoriale di riferimento (Regione) del locale Difensore Civico ed osserva, nel merito, quanto segue. Si ritiene pienamente condivisibile l'osservazione avanzata dall'amministrazione in sede di memoria ovvero che i documenti richiesti non attengono alla procedura di interpello per la quale il richiedente aveva manifestato interesse ma alla fase successiva di verifica delle dichiarazioni e di stipulazione del contratto alla quale il richiedente appare estraneo e terzo. Proprio a fronte di tale circostanza, poi, il ricorrente avrebbe dovuto notificare il ricorso al terzo controinteressato cui tutti i documenti richiesti in ostensione direttamente si riferiscono, allegando al ricorso le relative ricevute. Il presentato deve pertanto considerarsi inammissibile anche ex art. 12 commi 4 lett. b) e 7 lett. c) del DPR 184/2006.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

FATTO

La ricorrente ha partecipato al concorso pubblico per esami per l'assunzione di 120 allievi commissari della carriera dei funzionari del corpo di polizia penitenziaria con riferimento al quale ha successivamente presentato al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria un'istanza d'accesso. Chiedeva in particolare:

- 1) Copia di entrambi gli elaborati delle proprie prove scritte
- 2) Criteri stabiliti dalla commissione per la correzione delle prove
- 3) Verbali giornalieri relativi alle prove di tutti i candidati ammessi e non ammessi
- 4) Nominativi della Commissione che ha effettuato la correzione degli elaborati della richiedente (...)
- 5) Copia degli elaborati di sei concorrenti scelti a caso tra gli ammessi con riguardo a chi ha conseguito la votazione massima (.....) e chi quella minima 3).

L'amministrazione con provvedimento del rinviava il chiesto accesso fino alla conclusione dell'intera procedura e quindi al termine delle prove orali. Tale differimento, è stato dedotto dalla amministrazione, appare necessario per garantire la continuità della procedura concorsuale nonché un ordinato e celere svolgimento delle prove orali. Avverso il provvedimento di differimento, il ricorrente ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso.

E' pervenuta memoria dell'amministrazione resistente nella quale si ribadiscono le argomentazioni già dedotte a sostegno del provvedimento opposto.

DIRITTO

La ricorrente, in quanto partecipante ad una prova concorsuale, è titolare di un interesse endoprocedimentale all'accesso richiesto, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/90 ed il differimento all'accesso, nella fattispecie concreta, appare illegittimo. Secondo un consolidato orientamento della Commissione, dal quale non si ritiene di doversi discostare, il differimento nei concorsi è legittimo solo quando sia limitato *alla conclusione della fase concorsuale* cui si riferiscono i documenti richiesti in ostensione e non quando è protratto, come nel caso di specie, fino al termine

della intera procedura concorsuale. Ciò in quanto il ritardato accesso agli atti delle prove scritte può produrre un danno irreparabile per il candidato non ammesso alle prove orali.

Quanto alle richieste di cui ai punti 2) e 4) dell'istanza, però, si osserva che esse appaiono qualificarsi come una mera richiesta di informazioni – inammissibile ex art. 22.4 della Legge 241/'90 - salvo che quanto richiesto si trovi indicato e racchiuso in un documento già materialmente formato ed esistente.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi accoglie il ricorso con riferimento ai punti 1), 3) e 5) dell'istanza e, quanto ai punti 2) e 4) lo accoglie con i limiti e le precisazioni indicati nella parte motiva, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Azienda Sanitaria Provinciale di

FATTO

Il signor ha presentato una richiesta di accesso civico generalizzato ex art. 5 comma 2 del Dlgs 33/2013 all' Azienda Sanitaria Provinciale di chiedendo documenti relativi alla ditta Laboratorio di analisi.

L'amministrazione, anche a seguito dell'opposizione del controinteressato, rigettava l'istanza ed il sig. adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso

DIRITTO

La Commissione precisa di non essere competente in materia di accesso civico, semplice e generalizzato, posto che il comma 7 dell'art. 5 del Dlgs 33/2013 nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di silenzio rigetto, radica la competenza del relativo riesame in capo al Responsabile della Prevenzione e Trasparenza della amministrazione adita.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "....."

FATTO

La signora, in data, ha presentato una richiesta di accesso rivolta all'I.I.S.S. - ed avente il seguente oggetto:

- Domanda di inserimento in graduatoria provinciale ed eventuale decreto di convalida/rettifica punteggio (GPS)
- Di conoscere la motivazione dell'inserimento in prima fascia per la candidata
- Di conoscere gli estremi di un eventuale procedimento giurisdizionale (RG) al cui esito è condizionata la permanenza in prima fascia con riserva.

Motivava la richiesta con la finalità di individuazione dei destinatari delle nomine a tempo determinato da G.A.E. e da G.P.S. per l'a.s. /"

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza così presentata la signora ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso.

È successivamente pervenuta memoria della amministrazione resistente nella quale si dà atto dell'avvenuto invio di tutto quanto richiesto.

DIRITTO

La Commissione osserva che il ricorso deve dirsi parzialmente inammissibile con riferimento alla richiesta di informazioni contenute nell'istanza, ex art. 22.4 della Legge 241/'90. Per il resto la Commissione, preso atto della dichiarazione della amministrazione resistente di aver consentito l'accesso richiesto, non può che ritenere cessata la materia del contendere.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso parzialmente inammissibile e parzialmente improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Legione Carabinieri

FATTO

Il sig., dei Carabinieri in congedo, aveva presentato in data un'istanza d'accesso al Comando Legione Carabinieri con la quale chiedeva in particolare: *“ogni eventuale segnalazione concernente la denuncia alla A.G. Ordinaria e/o a quella Militare da parte di militari dell'Arma, sia personalmente ovvero quali Comandanti di Reparti / Uffici interessati, segnatamente da parte del, attuale e del Comando Legione Carabinieri”*. Indicava motivi di difesa della propria posizione soggettiva.

L'amministrazione adita, con provvedimento notificato il, dichiarava la propria incompetenza invitando il richiedente a rivolgersi alle Autorità Giudiziarie competenti, ai sensi dell'art. 335 c.p.p., essendo le richieste finalizzate a conoscere se a suo carico sono state presentate denunce e/o sono aperti dei procedimenti penali.

Avverso tale provvedimento il sig. adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

Perveniva memoria della amministrazione resistente.

La Commissione nella seduta del formulava le seguenti osservazioni.

“La richiesta del sig. sembrerebbe riferirsi a quelle segnalazioni che siano agli atti della amministrazione adita, non già presso la Autorità Giudiziaria alla quale il medesimo viene reinviato per soddisfare il proprio interesse conoscitivo. Pertanto qualora vi siano agli atti d'ufficio tali segnalazioni queste devono essere ostese al richiedente, salvo che – per l'eventuale connessione con procedimenti penali pendenti – sia necessario richiedere il nulla osta all'accesso.

Qualora invece la richiesta fosse da intendersi riferita a documenti detenuti dalla Autorità Giudiziaria è comunque onere della amministrazione trasmettere l'istanza d'accesso ricevuta alla autorità competente” ai sensi dell'art. 6.2 del DPR 184/2006. Conseguentemente la Commissione sospendeva la decisione invitando il ricorrente a specificare le circostanze di cui sopra evidenziando che, qualora la documentazione richiesta sia quella agli atti della Autorità Giudiziaria, l'amministrazione è tenuta alla relativa trasmissione dell'istanza dell'accesso. Qualora invece il chieda documenti agli atti della amministrazione, la Commissione anticipando - in ossequio al principio di economicità – la fondatezza del ricorso nel merito invitava l'amministrazione all'adempimento.

I termini di legge rimanevano interrotti.

Il ricorrente in data, in ottemperanza all'incombente istruttorio disposto, chiariva che la documentazione di interesse consiste nelle segnalazioni interne agli atti di quel Comando.

Successivamente perveniva riscontro della amministrazione resistente la quale riferiva che “*l’Unità Organizzativa interessata (..... –Ufficio –Sezione Operazioni e Informazioni di questa sede) ha comunicato che agli atti non ci sono i documenti richiesti, in quanto mai generati o detenuti stabilmente*”.

DIRITTO

La Commissione a fronte della dichiarazione di inesistenza della documentazione richiesta non può che respingere il ricorso.

PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo rigetta per inesistenza della documentazione richiesta.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Provinciale Carabinieri di

FATTO

Il sig., dei Carabinieri in congedo, in data, ha presentato una nuova istanza d'accesso al Comando Provinciale Carabinieri di con la quale chiedeva:

- a. export dei documenti contenuti nel fascicolo /..... / atto
- b. “scheda documento” o “profilo documento”, relativa al f. /.....

Il Comando Provinciale di rigettava l'istanza con provvedimento del

Il sig. ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

È pervenuta memoria del Comando Provinciale Carabinieri di

DIRITTO

Sul gravame in oggetto la Commissione osserva che il ricorso deve dirsi inammissibile per ne bis in idem essendo la questione già stata decisa nella seduta del su ricorso coinvolgente le stesse parti ed avente il medesimo oggetto.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile per ne bis in idem.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ispettorato Territoriale del Lavoro di

FATTO

La signora, dipendente dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di, in data, ha presentato alla predetta amministrazione una richiesta di accesso avente ad oggetto "copia degli atti a comprova della fondatezza della valutazione espressa nella scheda di valutazione anno".

L'amministrazione, con provvedimento del, rigettava l'istanza ritenendola volta ad effettuare un controllo generalizzato sull'operato della PA e non sorretta da interesse qualificato all'accesso.

Conseguentemente la signora adiva, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e quindi meritevole di essere accolto vantando la richiedente un interesse qualificato all'accesso richiesto avente ad oggetto documenti relativi alla posizione personale della medesima e come tali sempre accessibili alla stessa. Il diniego opposto deve considerarsi illegittimo e conseguentemente l'amministrazione adita dovrà consentire l'accesso alla documentazione richiesta.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Nazionale di Previdenza Sociale – Comitato Provinciale di

FATTO

La signora, in data, ha presentato una richiesta di accesso al Comitato Provinciale INPS di avente il seguente oggetto:

- Relazione istruttoria redatta dagli uffici competenti della sede volti alla reiezione del ricorso amministrativo del; Delibera numero del - Pensione vecchiaia salvaguardia.

L'istanza era motivata dalla necessità di valutare l'eventuale presentazione di ricorso alle autorità competenti per il riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia come lavoratrice salvaguardata.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla richiesta così presentata la signora, per il tramite dell'avvocato, adiva erroneamente il Difensore Civico della Regione il quale trasmetteva la pratica per competenza alla Commissione affinché riesaminasse il caso.

È pervenuta memoria dell'Amministrazione nella quale si dichiara che non si è dato seguito alla richiesta di accesso *“in quanto con la comunicazione della delibera adeguatamente motivata si è concluso il procedimento in modo chiaro, esauriente ed esaustivo”* e poi *“oltre la relazione istruttoria riportata fedelmente nella delibera non è presente ulteriore documentazione di supporto alla definizione del ricorso che è stata sottoposta al vaglio del Comitato Provinciale tale da poter essere oggetto di richiesta di accesso agli atti”*.

DIRITTO

Sul gravame in oggetto la Commissione osserva che la ricorrente vanta un interesse endoprocedimentale all'accesso richiesto, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della Legge 241/90, afferendo la documentazione richiesta ad un procedimento che direttamente la riguarda. Appare inconferente l'eccezione relativa alla esaustività del provvedimento notificato all'istante poiché tale circostanza non esclude in alcun modo l'accessibilità dei documenti sottesi al provvedimento medesimo. La amministrazione pare però indicare che *non esistono* altri documenti oltre alla Relazione Istruttoria. Il ricorso pertanto viene accolto con riferimento alla Relazione Istruttoria integrale e a quei documenti, relativi alla pratica in oggetto, che risultino materialmente esistenti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie con riferimento alla chiesta Relazione Istruttoria e agli altri documenti eventualmente formati ed esistenti e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Nazionale di Previdenza Sociale – Comitato Provinciale di

FATTO

La signora, in data, ha presentato una richiesta di accesso al Comitato Provinciale INPS di avente il seguente oggetto:

- Relazione istruttoria redatta dagli uffici competenti della sede volti alla reiezione del ricorso amministrativo del; Delibera numero del - Pensione vecchiaia salvaguardia.

L'istanza era motivata dalla necessità di valutare l'eventuale presentazione di ricorso alle autorità competenti per il riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia come lavoratrice salvaguardata.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla richiesta così presentata la signora, per il tramite dell'avvocato, adiva erroneamente il Difensore Civico della Regione il quale trasmetteva la pratica per competenza alla Commissione affinché riesaminasse il caso.

È pervenuta memoria dell'Amministrazione nella quale si dichiara che non si è dato seguito alla richiesta di accesso *“in quanto con la comunicazione della delibera adeguatamente motivata si è concluso il procedimento in modo chiaro, esauriente ed esaustivo”* e poi *“oltre la relazione istruttoria riportata fedelmente nella delibera non è presente ulteriore documentazione di supporto alla definizione del ricorso che è stata sottoposta al vaglio del Comitato Provinciale tale da poter essere oggetto di richiesta di accesso agli atti”*.

DIRITTO

Sul gravame in oggetto la Commissione osserva che la ricorrente vanta un interesse endoprocedimentale all'accesso richiesto, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della Legge 241/90, afferendo la documentazione richiesta ad un procedimento che direttamente la riguarda. Appare inconferente l'eccezione relativa alla esaustività del provvedimento notificato all'istante poiché tale circostanza non esclude in alcun modo l'accessibilità dei documenti sottesi al provvedimento medesimo. La amministrazione pare però indicare che *non esistono* altri documenti oltre alla Relazione Istruttoria. Il ricorso pertanto viene accolto con riferimento alla Relazione Istruttoria integrale e a quei documenti, relativi alla pratica in oggetto, che risultino materialmente esistenti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie con riferimento alla chiesta Relazione Istruttoria e agli altri documenti eventualmente formati ed esistenti e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Provinciale di

FATTO

Il signor, docente inserito nelle graduatorie della Provincia di per le classi di concorso (tra le altre) , , riferisce di aver inviato all'USP di una richiesta di chiarimenti circa lo scorrimento delle graduatorie, avendo riscontrato delle irregolarità. Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla richiesta presentata il sig. ha adito la Commissione con ricorso del affinché riesaminasse il caso.

È successivamente pervenuta memoria della amministrazione resistente che, spiegando le ragioni del ritardo, fornisce i chiarimenti richiesti.

DIRITTO

La Commissione osserva che il ricorso deve dirsi inammissibile avendo l'istanza ad oggetto una mera richiesta di informazioni – inammissibile ex art. 22.4 della Legge 241/'90 - nonché una richiesta di *facere* in capo alla amministrazione parimenti inammissibile ai sensi del l'art. 6.2 del DPR 184/2006.

La Commissione prende comunque atto dell'invio della memoria della amministrazione contenente i predetti chiarimenti disponendone la trasmissione al ricorrente, a cura della Segreteria.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile disponendo tuttavia la trasmissione, a cura della Segreteria, della memoria della amministrazione resistente al ricorrente.

Ricorrente:

Contro

Amministrazione resistente: INAIL Direzione Regionale

FATTO

Non luogo a provvedere poiché si tratta di diverse richieste di informazione e di doglianze non configurantisi come richieste di riesame per dinieghi su istanze d'accesso.

Non luogo a provvedere è istanza accesso (indirizzata anche a Commissione) e non ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero Interno

FATTO

Il, dopo essere risultato non idoneo al concorso pubblico per esami per l'assunzione di 1000 allievi viceispettori della Polizia di Stato indetto con decreto del 23 dicembre 2020 formulava all'Amministrazione resistente istanza di accesso a elaborati, ulteriori rispetto ai oggetto di precedente richiesta di accesso, che avevano ottenuto il voto (.....) utile per conseguire l'idoneità.

Il l'Amministrazione resistente negava l'accesso richiesto in ragione della natura esplorativa dello stesso.

Parte ricorrente adiva nei termini il Difensore Civico del, che trasmetteva il ricorso per competenza alla Commissione, affinché, riesaminato il caso e valutata la illegittimità del rigetto, assumesse le conseguenti determinazioni.

In prossimità della riunione della Commissione, l'Amministrazione resistente depositava nota con la quale dava atto dell'ostensione di sette elaborati non potendosi accogliere totalmente l'istanza per la sua natura esplorativa.

DIRITTO

La Commissione non può che rilevare la parziale cessazione della materia del contendere quanto alla documentazione ostesa.

Quanto alla documentazione non ostesa, la Commissione fa rilevare che il ricorrente ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990 ad ulteriori compiti, in quanto ragionevole base di comparazione.

PQM

La Commissione dichiara la parziale cessazione della materia del contendere e per il resto accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente Ministero della Difesa -

FATTO

Il, dell'Esercito Italiano, formulava all'Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione di copia degli atti del procedimento disciplinare avviato nei suoi confronti al fine di poter esercitare il proprio diritto di difesa.

Il l'Amministrazione resistente, a dire del ricorrente, consentiva l'accesso richiesto, ma non ostendeva la relazione finale formata dall'Ufficiale Inquirente.

Avverso tale rigetto parziale parte ricorrente adiva nei termini la Commissione, affinché, riesaminato il caso e valutata la illegittimità di tale rigetto, assumesse le conseguenti determinazioni.

Perveniva memoria dell'Amministrazione che specificava che tutte le istanze di accesso erano state accolte.

DIRITTO

Considerato che, a dire del ricorrente, non risulta ostesa la relazione finale, redatta dall'Ufficio Inquirente, titolare dell'inchiesta formale disciplinare e atteso che la Commissione non è a conoscenza se sussistano elementi ostativi al rilascio, a venire in rilievo è la disposizione di cui all'art. 6, comma 2, D.P.R. n. 184/2006 che recita *“La richiesta formale presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso è dalla stessa immediatamente trasmessa a quella competente. Di tale trasmissione è data comunicazione all'interessato”*.

Pertanto, alla luce della menzionata disposizione regolamentare, la Commissione invita parte resistente ad assolvere l'incombente in essa contemplato, interrompendo nelle more i termini della decisione.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, invita il
..... a provvedere all'espletamento dell'incombente di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazioni resistenti: I.I.S.S. "..... -" -"....." - I.I.S.S. "..... -"

FATTO

L', in qualità di docente ITP inserito nelle graduatorie provinciali di fascia - premesso che con circolare prot. N. del l'U.S.P. aveva pubblicato l'«individuazione dei destinatari di nomine a tempo determinato da G.A.E. e da G.P.S. per l'a.s./.....» - formulava alle Amministrazioni resistenti istanza di accesso ed estrazione copia dei seguenti documenti: domanda di inserimento in graduatoria provinciale ed eventuale decreto di convalida/rettifica G.P.S.; motivazione dell'inserimento in prima fascia per la candidata e; estremi di un eventuale procedimento giurisdizionale al cui esito è condizionata la permanenza in fascia con riserva, efficacia del contratto stesso, sottoscritto dal candidato che ha preso servizio presso l'istituto. L'istanza era motivata dalla esigenza di individuare i destinatari delle nomine a tempo determinato da GPS per l'anno scolastico/..... e di verificare il reale diritto alla stipula dei contratti.

Le Amministrazioni resistenti non davano risposta nei termini di legge.

Parte ricorrente adiva nei termini la Commissione, affinché, riesaminato il caso e valutata la illegittimità del rigetto, assumesse le conseguenti determinazioni.

In prossimità della riunione della Commissione, l'I.I.S.S. "..... -" dichiarava di avere trasmesso copia della documentazione richiesta.

DIRITTO

La Commissione, vista la nota dell'Amministrazione non può che ritenere cessata la materia del contendere per avvenuto accesso.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate e Riscossione

FATTO

Il formulava all'Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione copia dell'estratto ruolo e delle notifiche delle cartelle esattoriali emesse nei suoi confronti e indicate nell'estratto di ruolo e copia di tutti gli atti interruttivi della prescrizione.

Ha adito in pari data la Commissione, deducendo che la richiesta di accesso era stata già inviata all'Amministrazione, che non aveva dato riscontro alla medesima.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto dalla proposizione dell'istanza di accesso, avvenuta in data non sono decorsi trenta giorni, prescritti dall'art. 25, comma 4 della legge n. 241/1990, né è stata allegata al ricorso ulteriore istanza di accesso rispetto a quella del 14.10.2022.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili – Direzione

FATTO

Il Classe, in servizio presso la Capitaneria di Porto di, formulava all'Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione copia del *«modulo singolo di impiego a bordo, relativo al trasferimento dalla/ alla/ comprensivo dei dati identificativi in uscita e della posizione della controfirma digitale a cura del reparto operativo equivalente a concordanza formale e sostanziale sui contenuti della richiesta e asserente l'avvenuto vaglio di merito della stessa, così come disposto dal comando generale con dispaccio prot. nr. del»*.

Il l'Amministrazione resistente consentiva l'accesso all'atto ma, per come dedotto dal ricorrente, «privo dell'elemento di ufficialità/legittimità».

Parte ricorrente adiva il la Commissione, rappresentando che il modulo singolo di impiego a bordo, fornito dall'Amministrazione resistente in riscontro all'istanza di accesso, risultava privo dell'apposizione della controfirma digitale del , non essendo l'atto osteso formalizzato in conformità al dispaccio di n. in data

L'Amministrazione resistente produceva memoria avanti alla Commissione, in cui evidenziava di aver trasmesso al ricorrente l'atto richiesto con nota prot. n. del, in cui veniva sottolineato che l'atto è stato “personalmente controfirmato nella sezione “*visto della Direzione Marittima*”, con timbro lineare e sigla autografa.

Perveniva il memoria della parte ricorrente, secondo cui l'apposizione della controfirma in forma autografa non è conforme alle disposizioni/consegne impartite con dispaccio prot. nr. del

DIRITTO

La Commissione osserva che non è in contestazione tra le parti che il documento sia stato osteso, ma la questione se l'apposizione della controfirma in forma autografa sia conforme alle disposizioni/consegne impartite con dispaccio prot. nr. del

In particolare, l'Amministrazione nel dare riscontro al ricorrente ha eccepito che l'apposizione della controfirma in forma autografa in luogo di quella digitale fa piena provenienza dell'atto ex art. 2702 c.c..

La Commissione ritiene che il ricorso inammissibile, in quanto non è in discussione il diritto di accesso del ricorrente all'atto, ma la mera modalità di sottoscrizione del medesimo, che esula dalle competenze della medesima, in quanto la scrittura privata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2702 c.c. fa piena prova delle dichiarazioni di chi l'ha sottoscritta, fino alla querela di falso.

PQM.

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili – Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto.

FATTO

Il,, formulava all'Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione copia del *«modulo singolo di impiego a bordo, relativo alla proposta del imbarco a bordo della/* in data per temporanea inidoneità al servizio, redatto dal comando della cap. di Porto di».

Il l'Amministrazione resistente consentiva l'accesso all'atto ma, per come dedotto dal ricorrente con il ricorso «venivano forniti atti diversi da quello oggetto di richiesta».

Parte ricorrente adiva nei termini la Commissione, affinché, riesaminato il caso e valutata la mancata ostensione nei termini sopra indicati assumesse le conseguenti determinazioni.

In prossimità della riunione della Commissione l'Amministrazione resistente depositava memoria con la quale rappresentava che *«non vi sono ulteriori documenti ostensibili all'interessato avendo lo stesso già acquisito tutta la documentazione del caso richiesta. Infatti le numerose richieste inoltrate al Comando generale (e alla Capitaneria di porto di - Comando di appartenenza) sono state tutte riscontrate nei termini ex lege previsti con la trasmissione delle copie dei documenti richiesti».*

In particolare, l'Amministrazione resistente dopo aver indicato le modalità con le quali si procede allo sbarco per inidoneità al servizio di militari imbarcati su unità militari, ha rilevato a seguito della richiesta di accesso formulata dal ricorrente si è provveduto a trasmettere, in copia, sia la comunicazione di inidoneità al servizio redatta dalla Capitaneria di porto di sia la proposta di sbarco formulata dal Reparto Operativo della Direzione Marittima di, unici atti adottati. In proposito, il modulo di sbarco richiesto dal ricorrente è stato sostituito dalle citate formali comunicazioni che contenevano tutti gli elementi informativi necessari per l'emanazione, da parte dell'Amministrazione, dell'ordine militare di sbarco.

DIRITTO

La Commissione vista la nota dell'Amministrazione ritiene il ricorso infondato sulla base di quanto dedotto in memoria dall'Amministrazione circa l'inesistenza di ulteriori atti ostensibili alla parte ricorrente, avendo già acquisito tutta la documentazione richiesta.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ordine degli Ingegneri della Provincia di

FATTO

Il presentava all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di, quale ultima di varie istanze di accesso, una richiesta di estrazione di copia del verbale della seduta del del Collegio di disciplina n., inerente all'esposto presentato dall'istante nei confronti dell'Ing. In pari data adiva la Commissione.

In prossimità della riunione della Commissione, perveniva memoria dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto dalla proposizione dell'istanza di accesso, avvenuta in data non sono decorsi i trenta giorni, prescritti dall'art. 25, comma 4 della legge n. 241/1990 per adire la Scrivente Commissione.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente: Federazione

contro

Amministrazione resistente: Scuola Secondaria di Primo Grado“.....”

Fatto

Il Federazione di formulava all'Amministrazione resistente istanza volta a conoscere *«le motivazioni dei provvedimenti assunti dall'amministrazione relativi alla riduzione orario e recupero delle ore nonché a fornire copia degli atti posti a giustificazione delle suddette decisioni»*; riduzione relativa alle ore di insegnamento presso la sede staccata del

Ha dedotto a fondamento di aver ricevuto comunicazione da parte dei docenti del “.....” di non aver sottoscritto alcun progetto didattico, né condiviso alcuna attività educativa con la medesima istituzione scolastica.

L'Amministrazione resistente non rispondeva nei termini di legge.

Parte ricorrente adiva nei termini la Commissione, affinché, riesaminato il caso e valutata la illegittimità del silenzio rigetto, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso è meritevole di essere accolto, in considerazione dell'interesse differenziato e qualificato dell'organizzazione sindacale ricorrente, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/1990, ad acquisire i documenti richiesti al fine di assumere le opportune iniziative a tutela degli interessi dei lavoratori rappresentati dalla predetta organizzazione.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazioni resistenti Ministero dell'Istruzione Ufficio Scolastico per la - Istituto Comprensivo Statale ".....-....." (.....) - Istituto Comprensivo Statale ".....-....." (.....)

FATTO

Il, insegnante di ruolo, formulava alle Amministrazioni resistenti istanza di accesso ed estrazione copia dei seguenti documenti: «1. Verbale della seduta precedente 2. copia del VIDEO allegato e disposto in merito alle attività curriculari svolte nell'a.s. / nei vari gradi di scuola dell'I.C:, di tra cui anche i premi vinti etc. etc.; 3. e quanto altro che riterrà opportuno sulla richiesta ostensione-visione etc».

La richiesta degli atti indicati era conseguente alla notifica da parte dell'Amministrazione resistente all'istante del decreto prot. n. / del con il quale veniva convocato il collegio docenti per il, con indicazione del relativo ordine del giorno al cui numero 1 era indicata "approvazione verbale seduta precedente" oggetto dell'istanza di accesso, così come il video allegato.

Il l'Amministrazione resistente comunicava che il verbale della seduta precedente a quella oggetto di convocazione del era già in possesso della ricorrente, per essere stato pubblicato su apposite piattaforme informatiche dell'Istituto, mentre non consentiva l'ostensione del video in quanto «non contiene dati di vostro interesse, in quanto riservato ad uso documentale interno e, per la sua natura di documento di sintesi relativa le visite guidate viaggi d'istruzione per l'anno scolastico decorso, contiene immagini non soggetta divulgazione per ragioni di privacy».

Parte ricorrente adiva nei termini la Commissione, affinché, riesaminato il caso e valutata la illegittimità del rigetto, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene necessario evidenziare che nella redazione dei ricorsi ci si deve attenere al principio di sinteticità degli atti di giudizio, in quanto i ricorsi devono redatti in maniera chiara e sintetica e non eccessivamente articolati, come nella fattispecie concreta, in cui la parte ricorrente ha articolato oltre pagine di ricorso ed ha allegato pagine di documentazione, che rendono difficile il relativo esame.

La Commissione rileva l'inammissibilità del ricorso.

L'art. 12, comma 3, D.P.R. n. 184/06, prevede, infatti, che il ricorso debba contenere, a pena di inammissibilità, la sommaria esposizione dei fatti e dell'interesse al ricorso.

Nella fattispecie, non vengono sommariamente esposti i fatti, né parte ricorrente ha dimostrato la correlazione tra i chiesti documenti ed il proprio interesse.

Al fine di stabilire se sussiste il diritto di accesso ai documenti occorre, infatti, avere riguardo al documento cui si intende accedere, per verificarne l'incidenza, anche potenziale, sull'interesse di cui il soggetto è portatore. Anche la presenza di una situazione giuridicamente tutelata non è condizione sufficiente perché l'interesse rivendicato possa considerarsi "diretto, concreto e attuale", essendo anche necessario che la documentazione cui si chiede di accedere sia realmente collegata a quella posizione sostanziale, impedendone o ostacolandone il soddisfacimento (cfr. Ad. Plen., Consiglio di Stato 24/04/2012 n. 7).

Nella fattispecie concreta, non è stato specificato l'interesse sotteso all'istanza, considerato che nel ricorso si deduce a pagina che il video e il verbale, oggetto dell'istanza di accesso, sono stati pubblicati e ricevuti, senza specificare come mai non siano in copia conforme, considerato che si tratta di un verbale inviato dalla Scuola e di un video.

Inoltre la Commissione rileva che il diritto di accesso – ampiamente riconosciuto dalla normativa vigente, per finalità di trasparenza ed effettività della tutela – deve essere esercitato con modalità che non si traducano in intralcio dell'attività amministrativa, come evidenziato dal limite, riconducibile agli articoli 24, comma 3 e 1, comma 2 bis della legge n. 241 del 1990, nonché dai principi generali in tema di abuso del diritto, nei termini riconducibili agli articoli 17 CEDU e 54 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (cosiddetta Carta di Nizza). Altrimenti acquista carattere ostruzionistico, sostanzialmente assimilabile al non consentito controllo generalizzato dell'attività delle pubbliche amministrazioni (in senso conforme Consiglio di Stato, sez. VI, 18 giugno 2015, n. 3122).

L'art. 1 L. 07/08/1990, n. 241 recante "Principi generali dell'attività amministrativa" al comma 2-bis prescrive infatti che "*I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede*".

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazioni resistenti Ministero dell'Istruzione Ufficio Scolastico per la - Istituto Comprensivo Statale ".....-....." (.....) - Istituto Comprensivo Statale. ".....-....." (.....).

FATTO

Il e, insegnante di ruolo, formulava alle Amministrazioni resistenti istanza di accesso ed estrazione copia del prot. / da pag a pag. e prot. / da pag a rilevati presenti nel MOD C Elenco dei documenti inseriti nel fascicolo personale RISERVATO e MOD C Elenco dei documenti inseriti nel fascicolo personale della ricorrente che aveva ricevuto con il decreto prot. n. del

Il l'Amministrazione resistente negava l'accesso richiesto sul rilievo che con l'istanza veniva richiesto un elevato numero di documenti che comporterebbe un carico irragionevole di lavoro contrario ai principi di buon andamento della p.a. e relativo a copie già precedentemente inviate.

Parte ricorrente adiva nei termini la Commissione, affinché, riesaminato il caso e valutata l'illegittimità del rigetto, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene necessario evidenziare che nella redazione dei ricorsi ci si deve attenere al principio di sinteticità degli atti di giudizio, in quanto i ricorsi devono essere redatti in maniera chiara e sintetica e non essere eccessivamente articolati, come nella fattispecie concreta, in cui il ricorso contravviene a tali principi e rende difficile il relativo esame, stante anche la mole di documentazione allegata (complessivamente pagine).

L'art. 12, comma 3, D.P.R. n. 184/06, prevede, infatti, che il ricorso debba contenere, a pena di inammissibilità, la sommaria esposizione dei fatti e dell'interesse al ricorso.

Nella fattispecie, non vengono sommariamente esposti i fatti, né parte ricorrente ha dedotto sull'interesse, considerato che l'Amministrazione nel provvedimento impugnato ha affermato che sono state richieste copie già precedentemente inviate e che la richiesta è manifestamente onerosa e sproporzionata, in quanto superiore al numero massimo di ore di lavoro che l'amministrazione è in grado di dedicare alla trattazione della singola richiesta.

La Commissione rileva che il diritto di accesso – ampiamente riconosciuto dalla normativa vigente, per finalità di trasparenza ed effettività della tutela – deve essere esercitato con modalità che

non si traducano in intralcio dell'attività amministrativa, come evidenziato dal limite, riconducibile agli articoli 24, comma 3 e 1, comma 2 bis della legge n. 241 del 1990, nonché dai principi generali in tema di abuso del diritto, nei termini riconducibili agli articoli 17 CEDU e 54 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (cosiddetta Carta di Nizza). Altrimenti acquista carattere ostruzionistico, sostanzialmente assimilabile al non consentito controllo generalizzato dell'attività delle pubbliche amministrazioni (in senso conforme Consiglio di Stato, sez. VI, 18 giugno 2015, n. 3122).

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazioni resistenti Ministero dell'Istruzione Ufficio Scolastico per la - Istituto Comprensivo Statale ".....-....." (.....) - Istituto Comprensivo Statale. ".....-....." (.....).

FATTO

Il, insegnante di ruolo, formulava alle Amministrazioni resistenti istanza di accesso ed estrazione copia dei seguenti documenti:

- prot. del nota a e, Assunzione di servizio ins.te di scuola
- prot. del Relazione della docente per ore di disponibilità del giorno prot. /..... pag.;
- prot. del Consegna al, (Arma dei Carabinieri) della documentazione relativa all'infornuto occorso all'ins.te in data prot. n. /..... pag

Tali atti erano stati rilevati nel MOD C Elenco dei documenti inseriti nel fascicolo personale RISERVATO e MOD C Elenco dei documenti inseriti nel fascicolo personale della ricorrente, destinataria del decreto prot. n. del

L'..... l'Amministrazione resistente con riferimento alla richiesta di accesso forniva la nota di accompagnamento agli atti consegnati al dei Carabinieri in data, specificando che ogni ulteriore atto era stato già stato rilasciato in epoca precedente ed era pertanto già in possesso dei richiedenti richiamando, per ogni ulteriore richiesta, il provvedimento di diniego avente prot. n. /..... del, che aveva rigettato l'istanza di accesso al prot. n. /..... da pag a e al prot. n. /..... da pag a pag, in quanto afferente a documenti già in possesso della richiedente risultando la richiesta manifestamente onerosa per l'Amministrazione e contraria al buon andamento della p.a.

Parte ricorrente adiva nei termini la Commissione, affinché, riesaminato il caso e valutata la illegittimità del parziale rigetto, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene necessario evidenziare che nella redazione dei ricorsi ci si deve attenere al principio di sinteticità degli atti di giudizio, in quanto i ricorsi devono essere redatti in maniera chiara e sintetica e non essere eccessivamente articolati, come nella fattispecie concreta, in cui il ricorso contravviene a tali principi e rende difficile il relativo esame, stante anche la mole di documentazione allegata.

L'art. 12, comma 3, D.P.R. n. 184/06, prevede, infatti, che il ricorso debba contenere, a pena di inammissibilità, la sommaria esposizione dei fatti e dell'interesse al ricorso.

Nella fattispecie, non vengono sommariamente esposti i fatti, né parte ricorrente ha dedotto sull'interesse, considerato che l'Amministrazione nel provvedimento impugnato ha affermato che sono state richieste copie già precedentemente inviate e che la richiesta è manifestamente onerosa e sproporzionata, in quanto superiore al numero massimo di ore di lavoro che l'amministrazione è in grado di dedicare alla trattazione della singola richiesta.

La Commissione rileva che il diritto di accesso – ampiamente riconosciuto dalla normativa vigente, per finalità di trasparenza ed effettività della tutela – deve essere esercitato con modalità che non si traducano in intralcio dell'attività amministrativa, come evidenziato dal limite, riconducibile agli articoli 24, comma 3 e 1, comma 2 bis della legge n. 241 del 1990, nonché dai principi generali in tema di abuso del diritto, nei termini riconducibili agli articoli 17 CEDU e 54 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (cosiddetta Carta di Nizza). Altrimenti acquista carattere ostruzionistico, sostanzialmente assimilabile al non consentito controllo generalizzato dell'attività delle pubbliche amministrazioni (in senso conforme Consiglio di Stato, sez. VI, 18 giugno 2015, n. 3122).

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Non luogo a provvedere in quanto non è stato dato nulla osta da Corte dei Conti

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.

FATTO

Il, in servizio presso l'Amministrazione resistente, formulava istanza di accesso alla documentazione attestante «il numero totale delle visite fiscali INPS richieste dal, in qualità di di Corpo/, dall'..... al» nonché «il numero totale delle richieste da parte del, inviate ad altri Corpi e FF.AA. tese ad ottenere la consegna di atti d'ufficio dall'..... al» e, infine “lo statino lavorativo dell'istante del mese di”

L'istanza era motivata al fine di verificare l'operato amministrativo relativo all'utilizzo di altre forze armate.

Il a dire del ricorrente l'Amministrazione resistente negava l'accesso richiesto.

Parte ricorrente adiva nei termini la Commissione, affinché, riesaminato il caso e valutata la illegittimità del rigetto, assumesse le conseguenti determinazioni.

In prossimità della riunione della Commissione l'Amministrazione resistente rilevava che, diversamente da quanto affermato dal ricorrente, aveva già fornito in precedenza tutta la documentazione in possesso; documentazione che veniva trasmessa alla Commissione.

Nella seduta del la Commissione disponeva la trasmissione della documentazione al ricorrente da parte della Segreteria e, ai fini della decisione del ricorso, riteneva necessario che la parte ricorrente precisasse l'attualità dell'interesse alla decisione e a quale eventuale ulteriore documentazione avesse interesse, interrompendo nelle more i termini di legge.

Con nota il ricorrente ha dichiarato di non avere ricevuto nessun documento da parte della segreteria del Reparto

DIRITTO

La Commissione osserva che lo statino lavorativo dell'istante del mese di è stato trasmesso all'istante e pertanto non può che essere dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere.

Per il resto il ricorso è inammissibile.

La Commissione rileva che sebbene parte ricorrente deduca di non avere ricevuto alcun documento da parte dal Reparto di, la documentazione inerente alle visite fiscali è stata inoltrata dalla Segreteria, con l'ordinanza istruttoria del e l'Amministrazione nella nota del ha dedotto di aver fornito tutta la documentazione in suo possesso; dichiarazione della cui veridicità la Commissione non ha ragione per dubitare.

In ogni caso la Commissione rileva l'istanza di accesso a documentazione attestante il numero totale delle visite fiscali richieste dal in qualità di di Corpo/..... si pone in contrasto l'art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 184/2006, che prescrive che *«La pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso»*.

Invero, in base all' art. 22, comma 1, lettera d) della Legge 7 agosto 1990, n. 241 il diritto di accesso ha ad oggetto i “documenti amministrativi”, ovvero *«ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale»*.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, quanto allo *statino lavorativo dell'istante del mese di* lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere e per il resto inammissibile.

Ricorrente:

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto.

FATTO

Il, in servizio presso l'Amministrazione resistente, formulava istanza di accesso a referto medico del redatto dal, o dichiarazione e/o motivazione per cui non è stato prodotto referto.

Stante il silenzio dell'Amministrazione resistente, parte ricorrente adiva nei termini la Commissione, affinché, riesaminato il caso e valutata la illegittimità del silenzio rigetto, assumesse le conseguenti determinazioni.

In prossimità della riunione della Commissione, l'Amministrazione resistente depositava memoria, in cui allegava dichiarazione del, trasmessa al ricorrente, che dava atto che il sig. non è stato sottoposto a visita medica il e non è stato redatto certificato medico.

La Commissione, nella seduta del, preso atto dell'invio della richiesta documentazione da parte dell'amministrazione e di cui alle premesse in fatto, dichiarava il ricorso improcedibile per cessata la materia del contendere.

Perveniva successivamente nota della parte ricorrente in cui si deduce che si era presentato a visita innanzi al, in data.

DIRITTO

Sull'istanza presentata la Commissione precisa preliminarmente che le proprie decisioni possono essere oggetto di riesame solo alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 395 n. 4 c.p.c. *“se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare”*.

Nella fattispecie concreta, la decisione resa non può dirsi viziata da errore revocatorio, in quanto l'Amministrazione nella memoria prodotta il alla Commissione ha prodotto una dichiarazione del, in cui si deduce che il non è stato sottoposto a visita il

Nel caso di specie, la Commissione non può che dichiarare inammissibile il ricorso per revocazione, perché privo dei requisiti di cui all'art. 395, n. 4, del c.p.c. in quanto non sussiste alcun

errore di fatto, risultante dagli atti di causa, in cui la Commissione è incorsa ed il ricorso è inammissibile, trattandosi, peraltro, di una dichiarazione da parte di una pubblica amministrazione resa in un documento pubblico.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara l'istanza revocatoria inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno - Comando dei VV. F.F. di

FATTO

Il formulava all'Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione copia di tutte le pratiche e progetti dallo stesso sottoscritte e firmate come prevenzione incendi dal alla data dell'istanza di accesso; istanza motivata dal fatto che il era venuto a conoscenza del rilascio di un nulla osta ad un progetto di prevenzione incendi nei confronti della ditta, in realtà, mai presentato dall'istante e che intendeva verificare se esistessero altre pratiche fraudolente a sua firma e mai redatte.

L'Amministrazione resistente non rispondeva nei termini di legge.

Parte ricorrente adiva nei termini la Commissione, affinché, riesaminato il caso e valutata l'illegittimità del silenzio rigetto, assumesse le conseguenti determinazioni.

In prossimità della riunione della Commissione, l'Amministrazione resistente ha depositato nota con la quale, dopo aver premesso l'impossibilità di ricercare i fascicoli di prevenzione incendi mediante l'inserimento del nome del tecnico progettista o del tecnico asseveratore, ha precisato di aver consentito l'accesso al relativo fascicolo, mediante l'inserimento della ragione sociale della ditta ed ha chiesto all'istante di fornire le ragioni sociali delle ditte/società da verificare.

La Commissione nella seduta del rilevava che il ricorso era divenuto improcedibile per cessazione della materia del contendere in relazione alla documentazione ostesa dall'Amministrazione.

Quanto alla restante documentazione, considerato che l'Amministrazione chiedeva all'istante di fornire le ragioni sociali delle ditte/società da verificare, la Commissione riteneva necessario, ai fini del decidere, ottenere alcuni chiarimenti dalle parti, ossia se fosse stata o meno ricevuta l'integrazione da parte del ricorrente ed in quali termini l'Amministrazione avesse deliberato sull'istanza di accesso.

E' pervenuta nota dell'Amministrazione che ha dedotto che l'Ing. non ha fornito alcun dato.

DIRITTO

La Commissione osserva che, stante il mancato riscontro del ricorrente all'ordinanza istruttoria del, con integrazione dell'istanza di accesso con l'indicazione delle ragioni sociali delle ditte/società da verificare, non può che rigettare per la restante parte il ricorso, stante l'impossibilità rappresentata

dalla P.A. di ricercare i fascicoli di prevenzione incendi mediante l'inserimento del nome del tecnico progettista o del tecnico asseveratore.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi rigetta per la restante documentazione il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Statale di Istruzione Superiore “.....”

FATTO

Il e con successiva diffida del,, in qualità di docente neoassunto, sottoposto al periodo di formazione, formulava all'Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione copia *«di tutti gli atti inerenti al provvedimento, prot/ dd.:"Decreto Sfavorevole Svolgimento Anno di Prova Ripetizione nell'Anno Scolastico/».*

Il l'Amministrazione resistente ha differito l'accesso sul rilievo che i termini per la richiesta di accesso non erano scaduti in quanto, in adempimento dell'obbligo di notifica di quest'ultima ai numerosi controinteressati, era stato effettuato formale avviso agli stessi, ai sensi del d.p.r. numero 184 del 2006.

Parte ricorrente adiva nei termini la Commissione, affinché, riesaminato il caso e valutata l'illegittimità del differimento, assumesse le conseguenti determinazioni.

Con nota depositata in prossimità della riunione della Commissione, l'Amministrazione resistente rileva che *«a seguito della scadenza del termine assegnato ai controinteressati e valutate le opposizioni pervenute, con nota prot..... del poi integrata con la nota prot. del ha rilasciato al gli atti ritenuti accessibili».*

In proposito l'Amministrazione sottolinea che con le indicate note sono stati rilasciati al il verbale del Comitato di valutazione di data e gli atti ad esso allegati che costituiscono l'intera documentazione istruttoria alla base del provvedimento dd., ad eccezione della relazione ispettiva del Dirigente Tecnico dell'USR, Rispetto a quest'ultima, veniva concesso l'accesso alle conclusioni relative alla sola posizione del ricorrente, in quanto si osservava che la relazione ispettiva, rientri a pieno titolo nel novero dei “rapporti informativi sul personale dipendente” di cui al D.M. Ministro Istruzione n. 60 del 10 gennaio 1996, i quali, in via generale, sono sottratti all'accesso ai sensi dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e regolamenti attuativi.

Con successiva memoria l'istante rilevava che *«era stato concesso parziale accesso agli richiesti, con omissione di parti della relazione ispettiva che sono ancora inerenti all'istante (estratti di audizioni, considerazioni dell'ispettrice, ecc.), di cui si ha certa conoscenza, con grave pregiudizio del diritto di difesa dell'interessato».* In particolare, viene richiesta l'ostensione della *«relazione del tutor 2) relazione del tutor 3) relazione del dirigente scolastico (così come riportato: nota prot. del»* oggetto dell'istanza di accesso.

Rileva, infatti, il ricorrente che l'Amministrazione potrebbe produrre tali atti in un secondo momento in sede processuale con conseguente pregiudizio del proprio diritto di difesa. Il ricorrente insiste, pertanto, nel richiedere che l'Amministrazione trasmetta anche tutti gli altri atti inerenti al medesimo.

DIRITTO

La Commissione non può che rilevare la parziale cessazione della materia del contendere quanto alla documentazione ostesa.

Quanto alla relazione ispettiva del Dirigente Tecnico dell'USR, il ricorso è infondato in quanto l'Amministrazione ha invocato a sostegno del diniego la disposizione regolamentare che la Commissione non ha il potere di disapplicare dovendosi a tali fini il ricorrente rivolgersi all'Autorità giudiziaria.

Quanto all'ostensione della «*relazione del tutor 2) relazione del tutor 3) relazione del dirigente scolastico (così come riportato: nota prot. del*» il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del d.p.r. n. 184/2006, non avendo il ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso ai controinteressati rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione dichiara la parziale cessazione della materia del contendere, il parziale rigetto del ricorso e per il resto l'inammissibilità del medesimo, nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero degli Affari Esteri

FATTO

Il, in qualità di partecipante al concorso per titoli ed esami a cinquanta posti di Segretario di Legazione in prova indetto con D.M. n. 5115/175/BIS dell'Amministrazione resistente del 3/3/2022, non avendo superato la prova scritta, formulava istanza di accesso ed estrazione copia *«di tutti gli atti inerenti al concorso pubblico in oggetto non pubblicati sul sito istituzionale e in particolare ed a titolo esemplificativo e da intendersi come non esaustivo: della dichiarazione resa dalla commissione esaminatrice di assenza di cause di incompatibilità previste dalla legge ovvero cause di estinzione ex articolo 51 c.p.c.; dei verbali degli atti comunque intesi sottoscritti della commissione de qua e relativi al concorso in oggetto; delle schede di valutazione dei candidati eventualmente redatte da parte della commissione; degli elaborati della prova scritta di candidati risultati idonei nella procedura concorsuale in oggetto»*.

Il l'Amministrazione resistente negava l'accesso richiesto fino alla conclusione delle operazioni concorsuali.

In prossimità della riunione della Commissione, l'Amministrazione resistente ha depositato memoria, con la quale ha rilevato che le prove orali del concorso si sarebbero svolte dal al e che ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera s), del D.M. 7 settembre 1990, n. 604, adottato dal Ministero degli Affari Esteri, recante *“Regolamento recante norme per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241”*, richiamato altresì nel bando di concorso, si era inteso differire l'accesso agli atti relativi alle procedure concorsuali fino al termine delle operazioni concorsuali.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso infondato in quanto il Ministero degli Affari Esteri ha invocato a sostegno del diniego l'art. 4 del D.M. 7 settembre 1990, n. 604, atto regolamentare che la Commissione non ha il potere di disapplicare dovendosi a tali fini il ricorrente rivolgere all'Autorità giudiziaria.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

Non luogo a provvedere in quanto non è stato dato nulla osta da Procura

Ricorrente:

contro

Amministrazioni resistenti: Legione Carabinieri

FATTO

Il, figlio di, presentava all'Amministrazione resistente nonché ai comandanti delle Stazioni CC di, e di, (.....) istanza di accesso ed estrazione copia degli atti e documenti relativi «*alla Signora, (...) residente presuntivamente fino al ad (.....) in, n. / e dal in (.....) al, n.*» e, in particolare, eventuali richieste in merito ai comportamenti posti in essere in relazione all'accertato stato di abbandono in cui ha versato la per cui potrebbe essere stato richiesto e disposto l'intervento dei servizi sociali del Comune di, (.....).

L'istanza trae origine da presunti comportamenti illeciti posti da terzi.

Le Amministrazioni resistenti non rispondevano nei termini di legge.

Parte ricorrente adiva nei termini la Commissione, affinché, riesaminato il caso e valutata la illegittimità del silenzio rigetto, assumesse le conseguenti determinazioni.

In prossimità della riunione della Commissione, l'Amministrazione resistente ha depositato nota con la quale ha rilevato che dai fatti emergevano condotte penalmente rilevanti già oggetto di pregresse comunicazioni all'A.G. (Procura della Repubblica presso il Tribunale di), anche da parte del, di talché gli atti per i quali veniva richiesta l'ostensione avevano natura giudiziaria e non amministrativa.

DIRITTO

La Commissione ritiene necessario evidenziare che nella redazione dei ricorsi ci si deve attenere al principio di sinteticità degli atti di giudizio, in quanto i ricorsi devono essere redatti in maniera chiara e sintetica e non devono essere eccessivamente articolati, come nella fattispecie concreta, in cui il ricorso contravviene a tali principi e rende difficile il relativo esame, stante anche la mole di documentazione allegata.

La Commissione rileva che il ricorso è inammissibile in quanto la richiesta di accesso si riferisce ad atti che non rientrano nella categoria dei documenti amministrativi, ma che afferiscono alla categoria degli atti giudiziari. La richiesta di accesso agli atti di un procedimento penale esula, nella fattispecie, dalla disciplina del diritto di accesso di cui agli artt. 22 e ss della legge n. 241/90.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrenti: e

Amministrazione resistente: FONDAZIONE GEOMETRI ITALIANI

FATTO

Il 7..... e, iscritti rispettivamente al Collegio dei geometri di e di e, formulavano all'Amministrazione resistente un'istanza di accesso ai seguenti documenti «*per l'anno: verbali del Consiglio di amministrazione, deliberazione del Consiglio di amministrazione di approvazione del bilancio o estratto della deliberazione stessa; relazione sulle attività svolte nell'anno sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente; relazione dell'organo di revisione; bilancio consuntivo con voci relative di entrata e di uscita.*»

A fondamento hanno addotto le seguenti motivazioni: “*lo studio delle abbondanti spese che vengono sostenute, gli ideali delle stesse, ed i soggetti che ne usufruiscono; lo studio delle operazioni svolte dalla Fondazione per poter comprendere meglio i risultati e gli scopi della stessa*” “*Essendo nostra legittima intenzione presentarci alle future elezioni, come oppositori della presente linea dirigenziale (ossia dei politici di categoria del CNG e della Cassa Geometri – coloro che impongono gli scopi della FGI, che la controllano e la finanziano), necessitiamo di acquisire i dovuti contenuti da analizzare, commentare e, nel caso, contestare, con perizia e conoscenza.*”

A dire dei ricorrenti, la suddetta istanza teneva conto delle motivazioni contenute nella pronuncia di inammissibilità di questa Commissione del, afferente a una precedente istanza di accesso presentata dai medesimi ricorrenti e trovava ragione nell'iscrizione di questi ultimi alla Casa Geometri, ente finanziatore dell'Amministrazione resistente.

L'Amministrazione resistente non rispondeva nei termini di legge.

Parte ricorrente adiva nei termini la Commissione, affinché, riesaminato il caso e valutata la illegittimità del silenzio rigetto, assumesse le conseguenti determinazioni.

In prossimità della riunione della Commissione, parte resistente depositava nota con la quale rilevava preliminarmente, l'inammissibilità della domanda di accesso in quanto ente non riconducibile nell'ambito soggettivo di applicazione dalla l. n. 241 del 1990, in quanto l'attività della Fondazione è quella di valorizzare la professione del geometra e, dunque, non è riconducibile, per la sua settorialità, ad una attività di pubblico interesse. Nel merito, la resistente rilevava che nel caso di specie difettava l'interesse diretto, concreto ed attuale dei ricorrenti, in quanto la volontà di comprendere i risultati e gli scopi della fondazione si configurerebbe quale azione popolare e dalla circostanza che i componenti degli organi della fondazione sono nominati dai consigli di amministrazione del Consiglio Nazionale Geometri o Cassa Geometri.

Nella seduta del, la Commissione ritenuta applicabile alla fondazione la disciplina di cui agli artt. 22 e ss. della l. 241/90, rientrando essa nella definizione di cui all'art. 22, comma 1 lett. e) in base

alla quale si intende per *“per “pubblica amministrazione”, tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario”*, al fine di esaminare il merito della vicenda contenziosa invitava parte ricorrente a fornire chiarimenti in ordine all’interesse sotteso all’istanza di accesso.

Sono pervenute le seguenti considerazioni dei ricorrenti sull’interesse *“...intendono capire cosa fa per la categoria e considerato che il materiale pubblicato sui siti, in riferimento alla FGI, è pressoché inesistente, comunque non si trovano i giusti riferimenti alle progettazioni scelte, né le coperture versate per le stesse, né tantomeno i risultati ottenuti; la ricerca e lo studio delle abbondanti spese che vengono sostenute, gli ideali delle stesse, ed i soggetti che ne usufruiscono; lo studio delle operazioni svolte dalla Fondazione, perché possano essere materia di approfondimento della funzione della Fondazione stessa”*.

DIRITTO

Tenuto conto delle osservazioni dei ricorrenti e della circostanza che l’interesse dei ricorrenti concerne le spese della Fondazione, la Commissione ritiene di accogliere parzialmente il ricorso, relativamente alla seguente documentazione *deliberazione del Consiglio di amministrazione di approvazione del bilancio o estratto della deliberazione stessa, bilancio consuntivo con voci relative di entrata e di uscita*, stante l’interesse differenziato all’accesso, mentre per il resto lo rigetta, così come stabilito dall’art. 22 comma 1 lettera b) L. n. 241 del 1990.

PQM

La Commissione in parte accoglie il ricorso con le precisazioni di cui alla parte motiva e per l’effetto invita l’amministrazione resistente a riesaminare l’istanza di accesso sulla base delle considerazioni svolte, in parte lo rigetta.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INAIL –

FATTO

Con istanza del rubricata “Ricorso ai sensi dell’art. 104 e seguenti del Testo unico n. 1124/1965” avverso provvedimento definitivo del dell’Inail, relativo alla pratica del e successiva intimazione del (rubricata come “Intimazione ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’art. 328 del Codice Penale”) , già dell’Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale di chiedeva all’Amministrazione resistente di riesaminare la pratica di malattia professionale n. del, definita negativamente dalla Sede INAIL di con i provvedimenti di diniego del, dell’..... a seguito di opposizione amministrativa ai sensi dell’art. 104 T.U. 1124/1965 e definitivamente il a seguito di invito della Direzione Centrale Rapporto Assicurativo al riesame del caso.

Il l’INAIL di, in risposta al ricorso del e alla successiva intimazione ribadiva che avverso tale provvedimento è possibile esperire soltanto il ricorso giurisdizionale.

Parte ricorrente adiva la Commissione, affinché, riesaminato il caso e valutata la illegittimità del silenzio rigetto, assumesse le conseguenti determinazioni.

Perveniva memoria dell’Amministrazione.

DIRITTO

La Commissione rileva l’inammissibilità del gravame.

L’odierno ricorrente nelle istanze del e del chiede all’INAIL di *“accertare il numero di protocollo di presa agli atti ...con contestuale rilascio di dichiarazione scritta di Inail di aver preso in esame, analizzato e letto tutti i documenti... e di aver avuto tutti gli elementi probanti per esprimere un corretto ed equo giudizio definitivo sulla pratica”*.

In realtà la domanda non presenta i caratteri di una domanda ostensiva a documenti amministrativi, ma di richiesta di informazioni.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:s.r.l.

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate e Riscossione

FATTO

Il formulava all'Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione copia dell'estratto ruolo e delle notifiche delle cartelle esattoriali emesse nei suoi confronti

L'Amministrazione resistente non rispondeva nei termini di legge.

Parte ricorrente adiva nei termini la Commissione, affinché, riesaminato il caso e valutata la illegittimità del silenzio rigetto, assumesse le conseguenti determinazioni.

In prossimità della riunione della Commissione, l'Amministrazione resistente ha depositato nota con la quale ha rappresentato di aver riscontrato l'istanza mediante l'invio dei documenti in essa precisamente indicati e di aver richiesto all'istante di meglio specificare i restanti al fine di ottemperare alla richiesta di ostensione.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto dalla proposizione dell'istanza di accesso, avvenuta in data non sono decorsi trenta giorni, prescritti dall'art. 25, comma 4 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia – Direzione Casa di Reclusione “.....”

FATTO

Il, sanitario, formulava all'Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione copia dei nominativi, dati anagrafici e numero di placca del personale di Polizia Penitenziaria in servizio il tra le ore e al varco di ingresso della struttura carceraria, che sottopose l'istante, prima che prendesse servizio, ad ispezione degli effetti personali e dei relativi filmati delle telecamere di videosorveglianza e, infine, copia della missiva inviata alla UOC tutela della Salute in carcere ASL prot. /..... /..... del, L'istanza era motivata sulla base della circostanza che l'istante era stato trasferito ad altra sede.

Il l'Amministrazione resistente negava l'accesso per la carenza di interesse, risolvendosi l'istanza in un controllo generalizzato della stessa attività dell'Amministrazione.

Parte ricorrente adiva nei termini la Commissione, affinché, riesaminato il caso e valutata la illegittimità del rigetto, assumesse le conseguenti determinazioni.

In prossimità della riunione della Commissione, l'Amministrazione resistente ha depositato nota con la quale ha ribadito le motivazioni poste a fondamento del diniego di accesso.

Nella seduta del la Commissione, al fine di esaminare il merito della vicenda contenziosa sottoposta all'esame della Scrivente, ha invitato parte ricorrente a fornire chiarimenti in ordine all'interesse sotteso all'istanza di accesso e all'inerenza della documentazione richiesta con il trasferimento dell'istante ad altra sede, sospendendo nelle more i termini di legge.

Parte ricorrente ha affermato che l'istante intende dimostrare al proprio datore di lavoro (ASL) la non veridicità di quanto sostenuto dalla Polizia Penitenziaria in relazione *“all'introduzione nell'istituto penitenziario di oggetti di grosse dimensioni. L'interesse sotteso all'istanza di accesso agli atti risiede nella possibilità del ricorrente, concreta ed ancora attuale, una volta acquisiti gli atti richiesti, di poter promuovere tempestivamente eventuali azioni nei confronti dei responsabili degli abusi e reati perpetrati in suo danno.”*

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto comunicato, ritiene il ricorso tempestivo e nel merito meritevole di accoglimento.

Con riferimento all'interesse vantato deve qualificarsi quale endoprocedimentale come tale previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/90, in ragione dell'ispezione effettuata.

In secondo luogo, ai sensi del comma 7 dell'art. 24 L. n. 241/1990 l'accesso deve (comunque) essere garantito quando la conoscenza dei documenti richiesti sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici.

L'art. 22 della Legge certamente ricomprende anche nei documenti amministrativi, se detenuti, anche le riproduzioni audio o audiovideo posto che per "documento amministrativo" si intende "ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale".

PQM

La Commissione accoglie il ricorso nei termini di cui sopra e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Azienda Ospedaliera di

FATTO

Il - in qualità di partecipante all'avviso pubblico, per soli titoli per n. incarichi a tempo determinato nella posizione di, di cui alla graduatoria approvata con deliberazione n. dell'..... - presentava all'amministrazione resistente, istanza di accesso degli atti afferenti alla verifica di tutte le autocertificazioni rese dai partecipanti alla selezione di cui sopra, alle schede di valutazione personale redatte dalla commissione di valutazione con i punteggi attribuiti ai primi candidati, per le voci: titoli di carriera, titoli accademici e di studio, pubblicazione e titoli scientifici, *curriculum* formativi e professionali.

L'Amministrazione resistente non rispondeva nei termini di legge.

Parte ricorrente adiva nei termini la Commissione, affinché, riesaminato il caso e valutata l'illegittimità del silenzio rigetto, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione - competente a pronunciarsi sul ricorso, in ragione del fatto che non risulta istituito il difensore civico presso la Regione e dell'esigenza di assicurare, comunque, la tutela in via giustiziale del diritto di accesso – ritiene che ricorso deve essere accolto.

Il diritto di accesso va nel caso di specie garantito, venendo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali parte ricorrente ha diritto di accedere.

Il diritto di accesso va, inoltre, tutelato ai sensi del comma 7 dell'art. 24 L. n. 241/1990 in base al quale l'accesso deve (comunque) essere garantito quando la conoscenza dei documenti richiesti sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Azienda Ospedaliera di

FATTO

Il, in qualità di dipendente dell'amministrazione resistente, presentava istanza di accesso ed estrazione copia dei seguenti atti: distribuzione voci variabili e retribuite nella busta paga come "1760 arr. Intramoenia per supporto

"; atti relativi alla precedente medesima distribuzione, delibere con cui si individuavano le figure a cui attribuire tali somme, essendogli stata richiesta la ripetizione.

L'Amministrazione resistente non rispondeva nei termini di legge.

Parte ricorrente adiva nei termini la Commissione, affinché, riesaminato il caso e valutata la illegittimità del silenzio rigetto, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione - competente a pronunciarsi sul ricorso, in ragione del fatto che non risulta istituito il difensore civico presso la Regione e dell'esigenza di assicurare, comunque, la tutela in via giustiziale del diritto di accesso – ritiene che il ricorso debba essere accolto.

Il diritto di accesso va nel caso di specie garantito, venendo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali parte ricorrente ha diritto di accedere.

Il diritto di accesso va, inoltre, tutelato ai sensi del comma 7 dell'art. 24 L. n. 241/1990 in base al quale l'accesso deve (comunque) essere garantito quando la conoscenza dei documenti richiesti sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

FATTO

L'..... .., nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il presentava all'Amministrazione resistente, istanza di accesso a tutta la documentazione relativa alla procedura concorsuale, alla quale aveva partecipato, per il conferimento dell'incarico di livello di dell'Ufficio dello

Ha dedotto a fondamento di voler verificare la regolarità della procedura di interpello ed eventualmente attivare le previste azioni di tutela.

Il l'Amministrazione resistente consentiva il parziale accesso agli atti richiesti e, in particolare, al verbale n. della commissione esaminatrice *omissato* delle valutazioni e manifestazioni di interesse presentate da altri concorrenti tenuto conto, tra l'altro, che la procedura in esame non si fondava su criteri comparativi e, pertanto, tale accesso non poteva essere accordato e che si configurava preordinato ad un controllo generalizzato dell'operato della PP.AA.

Parte ricorrente adiva nei termini la Commissione, affinché, riesaminato il caso e valutata l'illegittimità del parziale rigetto opposto assumesse le conseguenti determinazioni e, in particolare, concedesse l'accesso all'integrale verbale della commissione esaminatrice privo di *omissis* e alle domande di partecipazione degli altri

In prossimità della riunione della Commissione, l'Amministrazione resistente ha depositato nota con la quale – dopo aver premesso che la procedura di interpello in esame si svolgeva sulla base di due distinti subprocedimenti: uno relativo alla sola posizione del ricorrente (unico ad avere la qualifica di di) e, uno successivo ed eventuale, relativo alle altre posizioni – rilevava che il ricorrente era stato valutato nel primo subprocedimento in modo assoluto e non comparativo essendo l'unico partecipante in possesso della qualifica di

Sulla scorta di tale ragione, in accoglimento dell'istanza di accesso, era stato consegnato al il verbale dei lavori della Commissione *omissato* delle parti relative al secondo subprocedimento – risultato anch'esso infruttuoso – rispetto al quale il ricorrente risultava estraneo, in quanto ogni partecipante può vantare un interesse all'accesso solo in riferimento al subprocedimento rispetto al quale ha presentato la propria candidatura.

DIRITTO

La Commissione rileva che il ricorso è inammissibile, stante il mancato conferimento dell'.....
..... ad alcuno dei partecipanti alla procedura.

Infatti, parte ricorrente, seppur partecipante ad una procedura selettiva, è stato valutato quale unico, nell'ambito di un subprocedimento, quale candidato con la qualifica di
....., ma la procedura ha avuto esito infruttuoso anche in relazione all'ulteriore subprocedimento.

Come rilevato dall'Amministrazione resistente, considerato che l'istanza di accesso è stata presentata *“al fine di verificare la regolarità dello svolgimento della procedura di interpello e, eventualmente, attivare le previste azioni di tutela”* è stato richiesto all'interessato di *“esplicitare l'interesse alla conoscenza degli atti relativi alla valutazione dei restanti candidati”*, con riserva di determinazioni al riguardo.

Orbene, l'interessato non ha adempiuto all'onere di esplicitare l'interesse, che peraltro non viene indicato neppure nel ricorso alla Commissione.

La sentenza citata dall'istante nel ricorso (T.A.R. Lazio, n.) riguarda la diversa fattispecie di un apicale del, non, in servizio presso la, che aveva partecipato all'interpello per l'assegnazione dell'incarico di del, all'esito del quale l'incarico era stato assegnato.

Precisa il Tar *“L'art. 22, comma 1, lett b) L. n. 241 del 1990, nel testo novellato dalla L. 11 febbraio 2005, n. 15, richiede per la legittimazione attiva all'esercizio del diritto di accesso la titolarità "di interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso".*

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

UFFICIO DEL

PEC:

OGGETTO: Istanza di accesso ai documenti amministrativi inerenti la fornitura di e da utilizzare come in occasione di eventi ufficiali presso le srl e srl riconducibili al Sig. - c/ - Ns. rif. Prot. DICA del

Rilevata l'estraneità di questo Ufficio, si trasmette l'unita istanza di accesso di cui in oggetto, con preghiera di curare un diretto riscontro con l'interessata.

NON LUOGO A PROVVEDERE

.....

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

.....

PEC:

.....

OGGETTO: Ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ex art.25, comma 4, della legge n. 241 del 1990: - c/ ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - Decisione del

In riscontro all'istanza del Sig., registrata al protocollo DICA n. del, con la quale si lamenta la “mancata ottemperanza dell'Amministrazione resistente alla pronuncia (Decisione nr.)”, si rappresenta quanto segue.

Con decisione del - prot. DICA del, che per comodità si allega, la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ha accolto il ricorso del Sig., avverso il diniego d'accesso di codesta Amministrazione, invitandola a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte nella decisione medesima.

Al riguardo, si rappresenta che, a fronte del rinnovato diniego tacito o espresso all'accesso agli atti richiesti, non sussistono ulteriori rimedi amministrativi attraverso i quali la Commissione per l'accesso possa indurre l'Amministrazione resistente ad ottemperare a quanto disposto con la propria decisione del, Sole possibili reazioni dell'accedente sono il ricorso al Tar o la denuncia alla Procura della Repubblica per omissione di atti di ufficio, ove ne ricorrano gli estremi.

Premesso quanto sopra, si trasmette in allegato a codesta Amministrazione resistente, la nota del Sig., per i conseguenti adempimenti, con preghiera di curarne un sollecito diretto riscontro con l'interessato, dandone notizia a questa Commissione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Questura di

FATTO

Il Sig., a mezzo del proprio difensore, formulava alla Questura di un'istanza di accesso agli atti relativi alla sua richiesta di permesso di soggiorno.

Deducendo il sostanziale rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assunse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha fatto pervenire una nota nella quale rileva di aver informato l'istante sullo stato del procedimento e di averlo reso edotto in ordine alla documentazione mancata per la conclusione della pratica.

DIRITTO

La Commissione, pur prendendo atto delle informazioni fornite dall'Amministrazione, in mancanza di prova circa l'avvenuta ostensione della documentazione richiesta, ritiene cautelativamente di pronunciarsi nel merito reputando il ricorso meritevole di accoglimento, in relazione agli atti che sono presenti, allo stato, nel fascicolo del procedimento riguardante l'istante venendo a tale riguardo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

Il Sig. ha formulato alla Prefettura di istanza di nulla osta al ricongiungimento familiare e, a seguito dell'avvio del procedimento, formulava un'istanza di accesso agli atti, rilevando l'interesse a conoscere i documenti contenuti nel fascicolo del procedimento e l'eventuale esito dello stesso.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento venendo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Liceo Scientifico Statale

FATTO

Il Sig., unitamente al proprio genitore, formulava una richiesta di accesso agli atti istruttori del procedimento avviato, sulla base di un suo esposto, dal Dirigente scolastico nei confronti di alcuni docenti.

Avverso il rigetto sulla sua istanza di accesso, motivato sulla scorta della natura endoprocedimentale degli atti e della conclusione del procedimento senza addebiti per i docenti, il ricorrente ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto venendo il rilievo la tutela degli interessi, anche difensivi, dell'interessato che, unitamente alla qualità di autore dell'esposto, legittimano l'istante all'accesso agli atti (in tal senso cfr. anche Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 5004/2017).

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

Il Sig., nella qualità di datore di lavoro, ha formulato alla Prefettura di istanza di nulla osta al lavoro subordinato, presentata nell'interesse di un lavoratore e, a seguito dell'avvio del procedimento, formulava un'istanza di accesso agli atti, rilevando l'interesse a conoscere i documenti contenuti nel fascicolo e l'eventuale esito del procedimento.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento venendo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

Il Sig., nella qualità di datore di lavoro, ha formulato alla Prefettura di istanza di nulla osta al lavoro subordinato, presentata nell'interesse di un lavoratore e, a seguito dell'avvio del procedimento, formulava un'istanza di accesso agli atti, rilevando l'interesse a conoscere i documenti contenuti nel fascicolo e l'eventuale esito del procedimento.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento venendo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

FATTO

Il Sig. deducendo che il si trovava a bordo di una imbarcazione di fortuna che, partita dalla, cercava di raggiungere le coste italiane, ha formulato un'istanza di accesso diretta ad ottenere informazioni per ricostruire le istruzioni impartite e l'assunzione del coordinamento del soccorso da parte di soggetti terzi, chiedendo in particolare: "1) *i brogliacci delle conversazioni e comunicazioni relative alle operazioni di soccorso intercorse tra l'....., la Guardia Costiera e i mezzi di* 2) *le registrazioni telefoniche alle utenze indicate nella comunicazione allegata intercorse tra l'..... la Guardia Costiera e i mezzi di* 3) *le email ed i fax ricevuti ed inviati relative alla operazione di soccorso intercorse tra l'....., la Guardia Costiera e i mezzi di*"

L'Amministrazione ha negato l'accesso rilevando che "*ai sensi dell'art. 1048, comma 1, lett. Q) del D.P.R. 90/2010 e ss.mm. ed ii., sono sottratti all'accesso i documenti riguardanti "programmazione, pianificazione e condotta di attività operative-esercitazioni NATO e nazionali", tra le quali rientrano anche quelle condotte dal Centro Operativo Nazionale del Corpo delle Capitanerie di porto –Guardia Costiera –, ascrivibili alla condotta di attività operative nazionali, ovvero talune attività di vigilanza e di pattugliamento avvenute nell'area marittima interessata dall'evento e che ha visto coinvolti assetti militari europei"* e che, ai fini della tutela della correttezza delle relazioni internazionali - in questo caso specifico con la - in attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'art. 16 della legge 11 febbraio 2005, n. 15, rilevando che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) del DM in data 16 marzo 2022 del Ministero dell'Interno sono sottratti all'accesso "*i documenti dalla cui divulgazione non autorizzata possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, nonché all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione, e in particolare i documenti inerenti ai rapporti tra il Ministero dell'interno e le istituzioni dell'Unione europea, nonché tra il Ministero dell'interno ed enti e organismi di organizzazioni internazionali o di altri Paesi, anche in occasione di visite istituzionali"*.

Avverso il diniego di accesso l'istante ha adito la Commissione.

DIRITTO

La Commissione ritiene in via assorbente di rigettare il ricorso in quanto a sostegno del diniego l'Amministrazione ha invocato il contenuto dell'art. 1048, comma 1, lett. Q) del D.P.R. 90/2010,

nonché dell'art. 2, comma 1, lett. c) del DM in data 16 marzo 2022, disposizioni regolamentari che la Commissione non ha il potere di disapplicare, dovendosi, a tal fine, l'interessato rivolgersi all'Autorità giudiziaria.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Istituto Comprensivo di

FATTO

Il Prof. ha formulato all'Amministrazione un'istanza di accesso ai verbali del Collegio dei docenti *e del*

Deducendo la formazione del silenzio rigetto ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha depositato una nota in cui rileva di non aver, successivamente, riscontrato l'istanza di accesso fornendo copia dei verbali richiesti sia all'istante che agli altri docenti.

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto comunicato dall'Amministrazione, ritiene il ricorso improcedibile, essendo cessata la materia del contendere in relazione alla documentazione ostesa all'interessato.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione – U.S.R. per – Ambito di

FATTO

La Sig.ra, collaboratrice scolastica, ha chiesto l'accesso agli atti e l'estrazione di tutti i documenti relativi al procedimento disciplinare avviato nei suoi confronti.

Deduce l'istante che l'Amministrazione ha riconosciuto il suo diritto ad accedere ai documenti richiesti, ma ha provveduto all'oscuramento delle generalità dei soggetti coinvolti – in particolare coloro che avevano eseguito le segnalazioni dei presunti illeciti e, pertanto, adiva la Commissione qualificando il provvedimento come parziale rigetto della sua istanza di accesso.

DIRITTO

La Commissione, in relazione alla parte della documentazione oscurata, ai fini della decisione del ricorso, ritiene necessario acquisire un'informativa dall'Amministrazione in ordine alle ragioni dell'oscuramento per verificare se esse prevalgano rispetto all'interesse dell'accedente ad avere copia integrale della documentazione richiesta.

Nelle more dell'adempimento del predetto incumbente istruttorio, i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita l'Amministrazione a fornire i chiarimenti di cui in motivazione, interrompendo *medio tempore* i termini di legge per la decisione del ricorso.

Ricorrente: S.r.l.

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate

FATTO

La Società s.r.l. ha formulato all'Agenzia delle Entrate un'istanza di accesso agli atti connessi all'invito al pagamento n. ad essa notificato per conto dell'Autorità fiscale

Avverso il rigetto della sua istanza la società ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha depositato memoria nella quale deduce che l'istante ha proposto ricorso avverso l'invito al pagamento e che, costituendosi in giudizio, con controdeduzioni depositate il – successivamente, dunque, al ricorso alla Commissione – ha depositato la documentazione fornita dall'Amministrazione Fiscale a sostegno della propria pretesa, che risulta completa circa le ragioni creditorie dell'Ente straniero e che risulta alla stessa pervenuta dalla dopo l'avvio del contenzioso tributario.

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto comunicato dall'Agenzia ritiene il ricorso sia divenuto improcedibile per cessazione della materia del contendere essendo stata messa a disposizione dell'istante la documentazione richiesta attraverso il deposito della stessa nell'ambito del contenzioso tributario, deposito che, stante la modalità telematica, consente l'immediata visibilità della documentazione alle parti in causa.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione – U.S.R. per la – Ambito Territoriale di

FATTO

Il Sig. ha chiesto l'accesso agli atti e l'estrazione di tutti i documenti relativi al procedimento disciplinare avviato nei suoi confronti da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale per la

Deduce l'istante che L'Ufficio Scolastico Regionale per la ha, successivamente, riconosciuto il diritto ad accedere ai documenti richiesti, ma ha provveduto *“all'oscuramento di ben pagine, anche per le quali, tuttavia, viene richiesto il pagamento dei diritti di visura, estrazione e copia”*.

Il ricorrente adiva, pertanto, la Commissione qualificando il provvedimento come parziale rigetto della sua istanza di accesso.

Nella seduta del la Commissione rilevava, in primo luogo che, come anche dedotto dal ricorrente, il ricorso era divenuto improcedibile per cessazione della materia del contendere in relazione alla documentazione ostesa dall'Amministrazione.

Per il resto, in relazione alla parte della documentazione oscurata, la Commissione, ai fini della decisione del ricorso, riteneva necessario acquisire un'informativa dall'Amministrazione in ordine alle ragioni dell'oscuramento per verificare se esse prevalessero rispetto all'interesse dell'accedente ad avere copia integrale della documentazione richiesta.

Nelle more dell'adempimento del predetto incombenza istruttorio, i termini di legge sono stati interrotti.

L'Amministrazione ha fornito i chiarimenti richiesti ed ha evidenziato le ragioni dell'oscuramento e dalla omessa ostensione di alcune informazioni precisando che in parte esse sono giustificate dal fatto che nel corso dell'ispezione sono emersi fatti relativi a presunti comportamenti posti in essere da un altro soggetto, per i quali è stata disposta la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica competente per territorio. Altra parte dell'oscuramento si riferisce, invece, ai nominativi dei genitori di alcuni alunni, che sono stati ascoltati dagli ispettori, rilasciando dichiarazioni in merito al comportamento del docente nei confronti dei propri figli che meritano di essere salvaguardate dall'anonimato.

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto comunicato dall'Amministrazione ritiene il ricorso infondato in relazione all'oscuramento di alcuni dati e circostanze in quanto da un lato riferibili ad un soggetto terzo, dall'altro perché appare prevalente l'interesse a prevenire azioni ritorsive nei confronti degli studenti, soggetti da tutelare in quanto in posizione debole e passibili di conseguenze pregiudizievoli.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Questura di - Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di

FATTO

Il Sig. formulava alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di un'istanza di accesso agli atti relativi alla sua richiesta di permesso di soggiorno per protezione speciale chiedendo, in particolare: *“1) documentazione inviata al V.s. ufficio dalla Questura; 2) il verbale della seduta in cui è stato reso il parere; 3) l'attività istruttoria svolta ed i relativi esiti; 4) il parere reso.”*

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

La Commissione territoriale invitava l'istante a rivolgersi alla Questura la quale dal canto suo rilevava di non aver ricevuto nessuna istanza di accesso e che, in ogni caso, la pratica dell'istante risultava “definita” in data

DIRITTO

La Commissione, rilevato che la trasmissione della pratica alla Questura implica che sia quest'ultima a pronunciarsi anche sull'istanza di accesso e preso atto della conclusione del procedimento ritiene il ricorso meritevole di accoglimento, in relazione agli atti che sono presenti nel relativo fascicolo venendo a tale riguardo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Prefettura di

FATTO

Il Sig., avendo in corso una procedura finalizzata alla concessione della cittadinanza italiana, presentava all'ufficio della competente Prefettura una richiesta di accesso agli atti del relativo procedimento.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento, in relazione agli atti che sono presenti, allo stato, nel fascicolo del procedimento riguardante l'istante venendo a tale riguardo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

La Sig.ra formulava alla Prefettura di un'istanza di accesso agli atti relativi al procedimento finalizzato al rilascio della cittadinanza italiana, dallo stessa richiesta ai sensi dell'art. 9 della legge n. 91/1992..

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha fatto pervenire alla Commissione una nota, nella quale rileva di aver positivamente riscontrato l'istanza di accesso, dopo aver riscontrato un malfunzionamento del sistema, trasmettendo gli atti richiesti.

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione che ha definito il procedimento consentendo l'accesso, dichiara l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di

FATTO

Il Sig. formulava alla Questura di un'istanza di accesso agli atti del procedimento relativo al rilascio del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha fatto pervenire alla Commissione una nota, nella quale rileva di aver positivamente riscontrato l'istanza di accesso, indicando al legale dell'istante le modalità di esercizio del relativo diritto.

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione che ha definito il procedimento consentendo l'accesso, dichiara l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Prefettura di

FATTO

Il Sig. avendo in corso una procedura finalizzata alla concessione della cittadinanza italiana, ha presentato all'ufficio della competente Prefettura di una richiesta di accesso agli atti del relativo procedimento.

Deducendo che la Prefettura aveva fornito solo informazioni relative allo stato del procedimento e rilevato la presenza nel fascicolo dei soli atti prodotti al momento della presentazione dell'istanza, l'interessato adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione, pur prendendo atto di quanto dedotto dalla Prefettura e delle utili informazioni fornite sullo stato del procedimento, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento, in relazione agli atti che sono comunque presenti, allo stato, nel fascicolo del procedimento riguardante l'istante venendo a tale riguardo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

FATTO

Il Sig. deducendo che il si trovava a bordo di una imbarcazione di fortuna che, partita dalla, cercava di raggiungere le coste italiane, ha formulato un'istanza di accesso diretta ad ottenere informazioni per ricostruire le istruzioni impartite e l'assunzione del coordinamento del soccorso da parte di soggetti terzi, chiedendo in particolare: *"1) i brogliacci delle conversazioni e comunicazioni relative alle operazioni di soccorso intercorse tra l'....., la Nave Guardia Costiera e i mezzi di 2) le registrazioni telefoniche alle utenze indicate nella comunicazione allegata intercorse l'....., la Nave Guardia Costiera e i mezzi di 3) le email ed i fax ricevuti ed inviati relative alla operazione di soccorso intercorse l'....., la Nave Guardia Costiera e i mezzi di"*

L'Amministrazione ha negato l'accesso rilevando che *"ai sensi dell'art. 1048, comma 1, lett. Q) del D.P.R. 90/2010 e ss.mm. ed ii., sono sottratti all'accesso i documenti riguardanti "programmazione, pianificazione e condotta di attività operative-esercitazioni NATO e nazionali", tra le quali rientrano anche quelle condotte dal Centro Operativo Nazionale del Corpo delle Capitanerie di porto –Guardia Costiera –, ascrivibili alla condotta di attività operative nazionali, ovvero talune attività di vigilanza e di pattugliamento avvenute nell'area marittima interessata dall'evento e che ha visto coinvolti assetti militari europei"* e che, ai fini della tutela della correttezza delle relazioni internazionali - in questo caso specifico con la - in attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'art. 16 della legge 11 febbraio 2005, n. 15, rilevando che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) del DM in data 16 marzo 2022 del Ministero dell'Interno sono sottratti all'accesso *"i documenti dalla cui divulgazione non autorizzata possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, nonché all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione, e in particolare i documenti inerenti ai rapporti tra il Ministero dell'interno e le istituzioni dell'Unione europea, nonché tra il Ministero dell'interno ed enti e organismi di organizzazioni internazionali o di altri Paesi, anche in occasione di visite istituzionali"*.

Avverso il diniego di accesso l'istante ha adito la Commissione

DIRITTO

La Commissione ritiene in via assorbente di rigettare il ricorso in quanto a sostegno del diniego l'Amministrazione ha invocato il contenuto dell'art. 1048, comma 1, lett. Q) del D.P.R. 90/2010, nonché dell'art. 2, comma 1, lett. c) del DM in data 16 marzo 2022, disposizioni regolamentari che la Commissione non ha il potere di disapplicare, dovendosi, a tal fine, l'interessato rivolgersi all'Autorità giudiziaria.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Prefettura di

FATTO

Il Sig., avendo in corso una procedura finalizzata all'emersione dal lavoro irregolare, ha presentato all'ufficio della competente Prefettura una richiesta di accesso agli atti del relativo procedimento.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento, in relazione agli atti che sono presenti, allo stato, nel fascicolo del procedimento riguardante l'istante venendo a tale riguardo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di

FATTO

Il Sig ha presentato alla Questura di un'istanza di accesso agli atti del procedimento relativo alla sua richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assunse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha fatto pervenire una nota alla quale deduce di aver positivamente riscontrato l'istanza invitando il legale dell'istante ad esercitare il diritto di accesso e facendo, altresì, presente che il titolo richiesto è stato rilasciato e potrà essere ritirato tra circa 40 gg. presso il competente Commissariato.

DIRITTO

La Commissione, vista la nota dell'Amministrazione ritiene improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Prefettura di

FATTO

Il Sig., avendo in corso una procedura finalizzata all'emersione dal lavoro irregolare, ha presentato all'ufficio della competente Prefettura di una richiesta di accesso agli atti del relativo procedimento.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assunse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento, in relazione agli atti che sono presenti, allo stato, nel fascicolo del procedimento riguardante l'istante venendo a tale riguardo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Prefettura di

FATTO

Il Sig., avendo in corso una procedura finalizzata all'emersione dal lavoro irregolare, ha presentato all'ufficio della competente Prefettura di una richiesta di accesso agli atti del relativo procedimento.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento, in relazione agli atti che sono presenti, allo stato, nel fascicolo del procedimento riguardante l'istante venendo a tale riguardo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

Il Sig. ha presentato alla Prefettura di un'istanza di accesso agli atti del procedimento relativo alla richiesta della cittadinanza italiana.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha fatto pervenire una nota nella quale rileva che la pratica è stata trasferita per competenza territoriale alla Prefettura di, alla quale però non è stata trasmessa l'istanza di accesso in quanto risulta che quest'ultima abbia già riscontrato un'analogo istanza di accesso presentata dall'interessato tramite un diverso legale.

La Commissione, nella seduta del, preso atto di quanto esposto dall'Amministrazione, rilevava che a norma dell'art. 6, comma 2, del d.p.r. n. 184/2006 *“La richiesta formale presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso è dalla stessa immediatamente trasmessa a quella competente. Di tale trasmissione è data comunicazione all'interessato”*.

Pertanto la Commissione riteneva che dovesse essere trasmessa anche l'istanza di accesso alla Prefettura di, dandone notizia all'interessato, non essendovi evidenze del riscontro da parte di quest'ultima di una separata ed analoga istanza di accesso.

Nelle more dell'adempimento del predetto incumbente i termini di legge sono stati interrotti.

La Prefettura di ha dato evidenza di aver trasmesso l'istanza di accesso alla Prefettura di

DIRITTO

La Commissione osserva che, essendo decorsi trenta giorni dalla trasmissione dell'istanza di accesso all'Ufficio competente, il ricorso può essere deciso nel merito.

Il ricorso è fondato relativamente agli atti comunque allo stato presenti nel fascicolo, venendo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Prefettura di

FATTO

La Sig.ra avendo in corso una procedura finalizzata alla concessione della cittadinanza italiana, ha presentato all'ufficio della competente Prefettura di una richiesta di accesso agli atti del relativo procedimento.

Deducendo che la Prefettura aveva fornito solo un'informazione relativa al termine di conclusione del procedimento, l'interessata adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione, pur prendendo atto di quanto dedotto dalla Prefettura e delle utili informazioni fornite sullo stato del procedimento, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento, in relazione agli atti che sono comunque presenti, allo stato, nel fascicolo del procedimento riguardante l'istante venendo a tale riguardo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali la ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Procura della Repubblica presso il Tribunale di

FATTO

..... presentava alla Procura di una istanza di accesso agli atti relativi a due esposti/denuncia presentati dal Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti Lavoro della competente Azienda della Regione

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto da parte della Procura l'istante ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

La Procura ha fatto pervenire una nota nella quale rileva che, a seguito della ricezione di notizia di reato, sono in corso indagini preliminari e la disciplina dell'accesso è soggetta alla disciplina del codice di rito, rilevando comunque, l'estraneità del Sig. ai fatti denunciati.

DIRITTO

La Commissione, rileva, in via assorbente su ogni altro diverso profilo, che il ricorso è inammissibile in quanto la richiesta di accesso si riferisce ad atti che non rientrano nella categoria dei documenti amministrativi, ma che afferiscono alla categoria degli atti giudiziari.

La richiesta di accesso agli atti di un procedimento penale esula, nella fattispecie, dalla disciplina del diritto di accesso di cui agli artt. 22 e ss della legge n. 241/90.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Prefettura di

FATTO

Il Sig. avendo in corso una procedura finalizzata alla concessione della cittadinanza italiana, ha presentato all'ufficio della competente Prefettura di una richiesta di accesso agli atti del relativo procedimento.

Deducendo che la Prefettura aveva fornito solo un'informazione relativa al termine di conclusione del procedimento, l'interessato adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione, pur prendendo atto di quanto dedotto dalla Prefettura e delle utili informazioni fornite sullo stato del procedimento, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento, in relazione agli atti che sono comunque presenti, allo stato, nel fascicolo del procedimento riguardante l'istante venendo a tale riguardo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Prefettura di

FATTO

La Sig.ra, avendo in corso una procedura finalizzata all'emersione dal lavoro irregolare, ha presentato all'ufficio della competente Prefettura di una richiesta di accesso agli atti del relativo procedimento.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento, in relazione agli atti che sono presenti, allo stato, nel fascicolo del procedimento riguardante l'istante venendo a tale riguardo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali la ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Prefettura di

FATTO

Il Sig., avendo in corso una procedura finalizzata all'emersione dal lavoro irregolare, ha presentato all'ufficio della competente Prefettura di una richiesta di accesso agli atti del relativo procedimento.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assunse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento, in relazione agli atti che sono presenti, allo stato, nel fascicolo del procedimento riguardante l'istante venendo a tale riguardo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Prefettura di

FATTO

Il Sig., avendo in corso una procedura finalizzata all'emersione dal lavoro irregolare, ha presentato all'ufficio della competente Prefettura di una richiesta di accesso agli atti del relativo procedimento.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assunse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento, in relazione agli atti che sono presenti, allo stato, nel fascicolo del procedimento riguardante l'istante venendo a tale riguardo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione –USR per Ambito Territoriale dei e U.S.R. per la Ambito Territoriale di

FATTO

La Sig.ra formulava all'Amministrazione un'istanza di accesso diretta a conoscere gli atti relativi alla propria domanda di mobilità del personale ATA, deducendo di essere stata pretermessa da un altro collega collocato in posizione più bassa nella graduatoria.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto, in data l'istante ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato irricevibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. a) del D.P.R. 184/2006.

Avverso l'istanza di accesso si è formato in silenzio-rigetto decorsi trenta giorni dalla data della sua presentazione (in data), ai sensi dell'art. 25, comma 4 della legge n. 241/1990.

Il ricorso alla Commissione (spedito in data) risulta, pertanto, proposto quando era decorso il termine di trenta giorni per la proposizione del gravame.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di
.....

FATTO

Il Sig. formulava alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di un'istanza di accesso agli atti relativi alla sua richiesta di permesso di soggiorno per protezione speciale chiedendo, in particolare copia del parere emesso e della convocazione presso la Commissione medesima.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

La Commissione ha fatto pervenire una nota nella quale rileva di aver emesso il proprio parere per il rinnovo del permesso di soggiorno, mentre per la nuova convocazione l'istante avrebbe dovuto rivolgersi alla Questura di

DIRITTO

La Commissione, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento, in relazione agli atti che sono presenti, allo stato, nel fascicolo in possesso della Commissione territoriale, venendo a tale riguardo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

Per il resto la Commissione, pur prendendo atto dei chiarimenti forniti dall'Amministrazione, rileva che a norma dell'art. 6, comma 2, del d.p.r. n. 184/2006 *“La richiesta formale presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso è dalla stessa immediatamente trasmessa a quella competente. Di tale trasmissione è data comunicazione all'interessato”*.

Sulla base di tale disposizione, qualora un'istanza pervenga ad un Ufficio incompetente questo deve farsi carico di trasmettere l'istanza di accesso affinché il procedimento possa concludersi fisiologicamente nel termine di trenta giorni, decorrenti, in questo caso, dalla ricezione della richiesta da parte dell'Ufficio competente a pronunciarsi.

La Commissione territoriale dovrà, pertanto, provvedere, a norma dell'art. 6, comma 2, del d.p.r. n. 184/2006, a trasmettere direttamente l'istanza di accesso del ricorrente alla Questura di che ritiene competente, affinché quest'ultima si possa pronunciare sulla stessa, nella parte in cui riguarda la richiesta di accesso alla nota di convocazione dell'istante.

Nelle more dell'espletamento di tale incumbente i termini di legge sono interrotti fino alle determinazioni dell'Ufficio competente sull'istanza del ricorrente, ovvero, fino alla decorrenza del termine di trenta giorni dalla ricezione da parte di quest'ultimo dell'istanza di accesso.

PQM

La Commissione accoglie in parte il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione e, per il resto, invita l'Amministrazione a provvedere all'incumbente di cui in motivazione, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incumbente istruttorio.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS

FATTO

Il Sig. nella sua qualità di amministratore di sostegno della sig.ra , titolare di pensione di invalidità e accompagnamento, rilevando che la sua assistita non percepisce le relative prestazioni dall'INPS - che ha interrotto i versamenti senza nulla comunicare - ha formulato all'Istituto un'istanza di accesso, per conoscere le ragioni dei mancati versamenti.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione (in data) affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato irricevibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. a) del D.P.R. 184/2006.

Avverso l'istanza di accesso che parte ricorrente deduce aver inviato a mezzo PEC in data si è formato in silenzio-rigetto decorsi trenta giorni, ai sensi dell'art. 25, comma 4 della legge n. 241/1990, mentre il ricorso alla Commissione (del) è stato proposto quando era decorso il termine di trenta giorni previsto dalla legge per la proposizione del gravame.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso.

Ricorrente: Associazione

contro

Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo

FATTO

Il Sig. in qualità di legale rappresentante dell'Associazione, riferisce di aver presentato in data istanza di accesso al fine di ottenere copia dei seguenti documenti: “1. *Copia della nomina dell'ins.*; 2. *Copia della graduatoria dalla quale è stato nominato l'ins.*; 3. *Copia dell'organico di fatto dell'IC in causa inerente la scuola Primaria*; 4. *Il nominativo del Responsabile del Procedimento*”.

L'istanza veniva motivata come segue: “*nell'interesse dei propri iscritti e simpatizzanti, essendo venuti a conoscenza della nomina dell'ins. per n. ore, e due ore in*”.

Parte resistente con nota del negava l'accesso, ritenendo la richiesta del sindacato istante non supportata da un interesse qualificato e preordinata ad un controllo generalizzato dell'amministrazione.

Contro tale diniego l'O.S. ha adito in termini la Commissione.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dall'..... la Commissione osserva quanto segue.

In via preliminare e quanto ai documenti 1 e 2 dell'istanza ostensiva la Commissione rileva la presenza di un soggetto controinteressato all'ostensione in capo al Sig., cui si riferisce la documentazione oggetto dell'istanza di accesso. Pertanto, trattandosi di soggetto individuabile al momento della proposizione del ricorso da parte della ricorrente, questa avrebbe dovuto provvedere alla notifica al controinteressato secondo il disposto di cui all'art. 12, comma 4, lettera *b*). Non avendo dato prova di aver assolto l'incombente (è stata infatti allegata solo copia dell'avvenuta spedizione all'Istituto resistente), il ricorso deve dichiararsi in parte qua inammissibile.

Quanto al documento n. 3 il ricorso non può trovare accoglimento data la genericità della motivazione della richiesta che non lascia trasparire un interesse diretto del Sindacato all'ostensione.

Quanto infine alla richiesta di indicare il nominativo del responsabile del procedimento, trattasi di richiesta di informazione e dunque inammissibile dall'angolatura della disciplina del diritto di accesso, fermo restando l'obbligo di legge gravante in capo all'amministrazione di renderlo noto.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso e nei sensi di cui in motivazione, in parte lo dichiara inammissibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera c) del D.P.R n. 184, 12 aprile 2006, ed in parte lo respinge.

Ricorrente: Associazione

contro

Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo

FATTO

Il Sig. in qualità di legale rappresentante dell'Associazione, riferisce di aver presentato in data istanza di accesso al fine di ottenere copia dell'elenco del personale ATA utilizzato nei progetti e nelle attività retribuite con il fondo di istituto per l'anno scolastico/.....; criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative.

La richiesta era motivata come segue: *“dovendo verificare il pagamento per prestazioni retribuibili con il F.I. per conto di un nostro iscritto”*.

Parte resistente con nota del ha negato l'accesso per difetto di rappresentanza dell'iscritto in nome del quale l'O.S. dichiara di agire.

Contro tale diniego l'O.S. ha adito in termini la Commissione.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dall'..... la Commissione osserva quanto segue.

Il diniego opposto dall'amministrazione deve ritenersi legittimo, non avendo l'associazione sindacale fatto constare i propri poteri rappresentativi allegando il mandato dell'iscritto in nome del quale ha dichiarato di agire e, pertanto, il gravame è inammissibile.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

Ricorrente: s.r.l. in liquidazione

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale

FATTO

Il Sig. in qualità di liquidatore e legale rappresentante p.t. della S.r.l., rappresentata e difesa dall'Avv., riferisce quanto segue. A far data dal, giusta sentenza del Tribunale competente, la società è stata messa in stato di liquidazione ed il Sig. nominato liquidatore della medesima. Quest'ultimo, al fine di svolgere le attività connesse e conseguenti alla messa in liquidazione, ha da subito richiesto la documentazione contabile e fiscale al precedente amministratore, non ottenendo tuttavia riscontro alle plurime richieste in tal senso.

Pertanto, verificata l'esposizione debitoria della Società per più di di euro, il Sig., con istanza del, ha chiesto di accedere ad ogni documento detenuto dall'Agenzia resistente e relativo alla Società in liquidazione.

Con nota del successivo l'Agenzia emetteva nota interlocutoria con la quale chiedeva all'accedente di regolarizzare la domanda di accesso, ritenuta carente della dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e dell'informativa sul trattamento dei dati personali.

L'odierna ricorrente, contro tale nota, ha adito la Commissione.

DIRITTO

Sul ricorso presentato da S.r.l. in liquidazione, la Commissione osserva quanto segue.

La nota impugnata, in realtà, non costituisce atto di diniego o differimento dell'accesso, limitandosi a chiederne la regolarizzazione sui fronti indicati nelle premesse in fatto.

Tuttavia le integrazioni richieste fuoriescono dal perimetro delle modalità di presentazione di istanze di accesso e dunque, tenuto conto della evidente fondatezza dell'istanza, che ha ad oggetto documenti della Società richiedente, il ricorso merita di essere accolto.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso e nei sensi di cui in motivazione, lo accoglie invitando l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente: s.r.l. in liquidazione

contro

Amministrazione resistente: Ispettorato Territoriale del Lavoro –

FATTO

Il Sig. in qualità di liquidatore e legale rappresentante p.t. della S.r.l., rappresentata e difesa dall'Avv., riferisce quanto segue. A far data dal, giusta sentenza del Tribunale competente, la società è stata messa in stato di liquidazione ed il Sig. nominato liquidatore della medesima. Quest'ultimo, al fine di svolgere le attività connesse e conseguenti alla messa in liquidazione, ha da subito richiesto la documentazione contabile e fiscale al precedente amministratore, non ottenendo tuttavia riscontro alle plurime richieste in tal senso.

Pertanto, verificata l'esposizione debitoria della Società per più di di euro, il Sig., con istanza del, ha chiesto di accedere ad ogni documento detenuto dall'Agenzia resistente e relativo alla Società in liquidazione.

Con nota del successivo l'amministrazione resistente emetteva nota interlocutoria con la quale chiedeva all'accedente di identificare gli estremi della documentazione domandata nonché gli elementi che ne consentissero l'individuazione.

L'odierna ricorrente, contro tale nota, ha adito la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva con la quale deduce di non aver voluto negare l'accesso, bensì esercitare la facoltà di cui all'art. 5 D.P.R. n. 184/06, chiedendo chiarimenti all'accedente.

DIRITTO

Sul ricorso presentato da S.r.l. in liquidazione, la Commissione osserva quanto segue.

La nota impugnata, in realtà e come dedotto anche da parte resistente, non costituisce atto di diniego o differimento dell'accesso, limitandosi a chiederne la integrazione sui fronti indicati nelle premesse in fatto.

Pertanto la Commissione, invita parte ricorrente a dar seguito all'invito rivolte dall'amministrazione chiedendo a quest'ultima, altresì, di essere notiziata circa l'esito del procedimento di accesso una volta acquisiti gli elementi da parte di S.r.l., interrompendo nelle more i termini della decisione.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, invita le parti a dar seguito agli incumbenti istruttori di cui alla parte motiva, interrompendo nelle more i termini della decisione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Liceo – Ufficio Scolastico Provinciale

FATTO

La Sig.ra , in proprio, riferisce di aver presentato in data istanza di accesso ai 1) verbali ed ai documenti relativi ai criteri di valutazione dei titoli presentati dall'accedente per l'inserimento nelle graduatorie provinciali scolastiche per la classe di concorso, 2) nonché di quelli relativi alle colleghe e inserite nella medesima graduatoria. La richiesta era motivata a fini di verifica dell'attribuzione dei punteggi sia dell'accedente che di quelli delle colleghe, che sopravanzano l'odierna ricorrente nella graduatoria di che trattasi.

Parte resistente non ha dato riscontro alla richiesta di accesso nei trenta giorni successivi e pertanto, contro il silenzio rigetto formatosi, la Sig.ra ha adito in termini la Commissione.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva con la quale sembra però fare riferimento a diversa richiesta di accesso contenente categorie di documenti mentre quella allegata dalla ricorrente richiama solo i documenti di cui sopra. Nella seduta dello scorso la Commissione invitava l'amministrazione a fornire chiarimenti su tale discrasia. Parte resistente ha dato seguito all'ordinanza istruttoria, facendo però ancora riferimento ad una istanza del e non a quella del, non consentendo pertanto alla Commissione di esaminare il merito della vicenda.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Sig.ra, la Commissione osserva quanto segue.

Preso atto della nota di parte resistente e della circostanza che essa fa ancora riferimento ad una istanza del e non a quella del, la Commissione invita nuovamente l'amministrazione a fornire i chiarimenti di cui all'ordinanza istruttoria dello scorso, interrompendo nelle more i termini della decisione.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, invita parte resistente a fornire i chiarimenti di cui alla parte motiva, interrompendo nelle more i termini della decisione.

Ricorrente: Ditta Individuale

contro

Amministrazione resistente: Regione Carabinieri Forestale – Stazione di

FATTO

Il Sig., in proprio e nella qualità di titolare della Ditta individuale, rappresentato e difeso dall'Avv., riferisce di aver presentato all'amministrazione resistente in data u.s. istanza di accesso al verbale di ispezione datato, siccome posto a fondamento di avvisi di accertamento per illeciti amministrativi contestati successivamente alla Ditta ricorrente.

Parte resistente, con nota del successivo, negava l'accesso ritenendo l'istanza preordinata ad un controllo generalizzato sull'operato dell'amministrazione.

Contro tale diniego la Ditta ha adito in termini la Commissione.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Ditta, la Commissione osserva quanto segue.

La Ditta ricorrente è titolare di interesse qualificato all'accesso dal punto di vista endoprocedimentale, atteso che i documenti richiesti riguardano un verbale presupposto agli avvisi di accertamento notificati alla ricorrente medesima e pertanto non sussistono ragioni ostative al rilascio di quanto domandato, non avendo alcun pregio la motivazione di diniego addotta dalla resistente vertendosi in una fattispecie di accesso endoprocedimentale che, per definizione, non può ritenersi preordinato ad un controllo generalizzato sull'operato dell'amministrazione.

Per i suesposti motivi, dunque il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:,

contro

Amministrazione resistente: Liceo Statale

FATTO

I Sigg.ri e, rappresentati e difesi dall'Avv. e nella qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore, riferiscono quanto segue.

Il figlio degli esponenti ha frequentato la classe del Liceo resistente nell'anno scolastico /..... e, all'esito dello scrutinio del mese di, il Consiglio dei docenti riteneva di sospendere il giudizio sullo studente per quanto riguarda le materie e, per le quali dunque sosteneva gli esami di riparazione alla fine di agosto dello stesso anno non recuperando, ad avviso dei docenti, le lacune mostrate durante l'anno.

Pertanto, con richieste di accesso reiterate tra la fine del mese di agosto ed il mese di settembre, gli odierni ricorrenti chiedevano le prove dell'esame di riparazione svolte dal figlio nonché quelle dei suoi compagni che a loro volta avevano svolto le prove di recupero nelle medesime materie; l'amministrazione, da ultimo con nota dello scorso, concedeva l'accesso con riguardo ai documenti riferiti allo studente, negandolo con riguardo agli altri studenti.

Contro tale diniego i Sigg.ri e hanno adito la Commissione.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva ribadendo la legittimità del proprio parziale diniego, deducendo che gli elaborati prodotti nel contesto di che trattasi non si inseriscono in una competizione concorsuale, come affermato anche dal giudice amministrativo, e dunque l'accesso non può essere consentito.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dai Sigg.ri e, la Commissione osserva quanto segue.

In via preliminare la Commissione rileva la presenza di soggetti controinteressati all'ostensione in capo agli studenti che hanno sostenuto le prove di recupero di cui alle premesse in fatto e cui si

riferisce la documentazione oggetto dell'istanza di accesso. Pertanto, trattandosi di soggetti individuabili al momento della proposizione del ricorso da parte dei ricorrenti, questi avrebbero dovuto provvedere alla notifica al controinteressato secondo il disposto di cui all'art. 12, comma 4, lettera *b*). Non avendo dato prova di aver assolto l'incombente, il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera *c*) del D.P.R. n. 184, 12 aprile 2006.

Ricorrente: Srl

contro

Amministrazione resistente: INPS – Sede di

FATTO

Il Sig., in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Srl, riferisce di aver presentato all'amministrazione resistente in data u.s. istanza di accesso ai documenti posti a fondamento della diffida emessa dall'amministrazione resistente nei confronti della Società e relativa al mancato versamento delle ritenute dei lavoratori alle dipendenze della Società.

Parte resistente in data ha negato l'accesso, ritenendo l'istanza generica.

Contro tale diniego la Srl ha adito in termini la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Srl, la Commissione osserva quanto segue.

La Società ricorrente è titolare di interesse qualificato all'accesso dal punto di vista endoprocedimentale, atteso che i documenti richiesti riguardano una diffida che è stata notificata alla Società medesima. Sul punto, la motivazione di parte resistente per cui la ricorrente non avrebbe individuato con precisione i documenti oggetto della richiesta, non coglie nel segno, atteso che per tali debbono intendersi tutti quelli che sono contenuti nel fascicolo che ha dato poi luogo alla diffida di cui alle premesse in fatto.

Per i suesposti motivi, dunque il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo Statale -

FATTO

Il Sig., rappresentato e difeso dall'Avv., riferisce di aver presentato all'amministrazione resistente in data u.s. istanza di accesso ai documenti relativi allo smantellamento del Museo realizzato nell'anno, allocato all'interno dei locali della scuola media secondaria statale, ed al tempo realizzato dall'accedente.

Parte resistente in data u.s. ha negato l'accesso, da una parte ritenendo l'istanza non sorretta da un interesse diretto, concreto ed attuale e dall'altra fornendo comunque tutti i chiarimenti del caso in merito alle ragioni che, da molti anni, avevano portato l'amministrazione a smantellare il di che trattasi.

Contro tale diniego il Sig. ha adito in termini la Commissione.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva ribadendo le ragioni del proprio diniego e deducendo che agli atti dell'Istituto non figura alcun documento che comprovi la realizzazione del suddetto da parte del ricorrente.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig., la Commissione osserva quanto segue.

L'amministrazione resistente tra le ragioni del diniego, come detto nelle premesse in fatto, ha dedotto l'assenza di una situazione giuridicamente fondante l'istanza di accesso, non risultando agli atti la compartecipazione del ricorrente alla realizzazione del

Al riguardo, il ricorrente ha allegato una guida al nella quale questi figura come autore dei testi della guida museale.

Alla luce di ciò, la richiesta non appare sorretta, come argomentato dall'amministrazione resistente, da un interesse qualificato all'ostensione e pertanto il ricorso è inammissibile.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili - Ufficio della Motorizzazione Civile di - Sezione di

FATTO

La Sig.ra, in proprio e nella qualità di dipendente dell'amministrazione resistente, riferisce di aver presentato in data istanza di accesso alle copie di tutti i provvedimenti adottati a seguito degli avvii di procedimento trasmessi sino al mese di ed annessa documentazione a supporto, nonché copia delle iscrizioni all'Albo in sospeso al momento del passaggio di consegne avvenuto tra l'accedente ed il funzionario che, nel mese di, è subentrato all'odierna ricorrente. La richiesta non conteneva una specifica indicazione delle motivazioni poste a fondamento della medesima.

Parte resistente, dopo aver richiesto in data ed in via interlocutoria, di meglio specificare l'interesse sotteso alla domanda ostensiva, specificazione non inviata dalla Sig.ra, non riscontrava l'istanza.

Pertanto, in data, la Sig.ra ha adito la Commissione, impugnando una nota interna, trasmessa al, con la quale si forniva il proprio punto di osservazione in merito alla richiesta di accesso in questione ed al silenzio rigetto formatosi sulla stessa.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva insistendo per la carenza di interesse della ricorrente.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Sig.ra, la Commissione osserva quanto segue.

In via preliminare, si rileva la tardività del gravame. Si osserva al riguardo che l'articolo 12, comma 2, D.P.R. n. 184/2006, dispone che il ricorso avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio. Nel caso di specie, a fronte della richiesta di chiarimenti del indirizzata alla ricorrente alla quale non è seguita una specificazione puntuale

dell'interesse medesimo, si è formato il silenzio rigetto in data e pertanto il termine per la proposizione del ricorso è spirato in data, mentre il ricorso è stato depositato l'..... e dunque oltre i termini di legge concessi.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile per tardività, ai sensi dell'art. 12, commi 8 e 2 , del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Dipartimento per l'Organizzazione Sanitaria e Veterinaria

FATTO

Il Sig., in proprio e nella qualità di in servizio presso l'Arma dei Carabinieri, riferisce di aver presentato in data u.s. istanza di accesso ai seguenti documenti: 1) Modello C datato redatto a carico dell'accidente e relativo al mancato riconoscimento da causa di servizio della pregressa infezione da Covid 19; 2) Modelli C relativi ai colleghi, e ai quali viceversa sarebbe stata riconosciuta la suddetta causa di servizio.

Parte resistente con nota del u.s. ha trasmesso unicamente i documenti di cui al predetto punto 1), non ostendendo quanto domandato al punto 2.

Pertanto, contro tale parziale diniego, il Sig. ha adito la Commissione.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

In via preliminare la Commissione rileva la presenza di soggetti controinteressati all'ostensione in capo ai Sigg.ri, e, cui si riferisce la documentazione oggetto dell'istanza di accesso. Pertanto, trattandosi di soggetti individuabili al momento della proposizione del ricorso da parte del ricorrente, questi avrebbe dovuto provvedere alla notifica ai controinteressati secondo il disposto di cui all'art. 12, comma 4, lettera *b*). Non avendo dato prova di aver assolto l'incombente (è stata infatti allegata solo copia dell'avvenuta spedizione all'Istituto resistente), il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera *c*) del D.P.R. n. 184, 12 aprile 2006.

Ricorrente: Comitato cittadino

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di

FATTO

Il Sig., nella qualità di Presidente del Comitato cittadino e della Città di, riferisce di aver presentato in data istanza di accesso alla “*nota riguardante l’estimo del valore venale delle aree del Comune di soggette ai vincoli previsti dalle convenzioni La stessa, secondo quanto si è appreso, è già pervenuta al destinatario; gli iscritti al Comitato hanno la necessità di una compiuta cognizione dei dati e delle modalità di calcolo adottate per determinare il predetto valore venale e chiedono, altresì, di prendere visione di tutti gli atti prodromici alla stesura della suddetta nota*”.

Parte resistente, con nota del successivo, ha negato l’accesso con la seguente motivazione: “*Tale richiesta non può essere accolta in quanto le stime redatte dall’Agenzia delle Entrate costituiscono documentazione specificamente sottratta alla possibilità di richiesta accesso atti, come indicato al punto (“consulenze e stime per la Pubblica Amministrazione incluse quelle relative alla congruità per l’acquisto di beni e servizi”) della Disposizione prot. / del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, riguardante “Disposizioni in materia di accesso documentale, accesso civico semplice e accesso civico generalizzato”*”.

Contro tale diniego il Comitato ha adito in termini la Commissione.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dal Comitato cittadino e della Città di, la Commissione osserva quanto segue. Il diniego opposto da parte resistente si fonda sulla disposizione regolamentare menzionata nelle premesse in fatto che esclude dall’accesso la documentazione domandata dal ricorrente.

Al riguardo la Commissione rileva che tra i poteri che la legge assegna alla scrivente non figura quello concernente la disapplicazione di norme regolamentari; potere, viceversa, espressamente attribuito al giudice amministrativo. Pertanto la Commissione non può che respingere il ricorso.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.

icorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la

FATTO

Il Sig., rappresentato e difeso dall'Avv., riferisce di aver presentato in data istanza di accesso preordinata a “*conoscere la propria esatta posizione nella superiore graduatoria di merito – costituita da punteggio prova orale (pari a/.....) e titoli – anche con indicazione dei nominativi di tutti i candidati eventualmente posizionatisi prima dello scrivente e subito dopo i primi cinque candidati presenti nella graduatoria di merito con loro relativo punteggio totale di prova orale e titoli; visione ed estrazione copia dei titoli – comprensivi dei titoli di preferenza – dei primi 5 candidati ammessi e presenti in graduatoria di merito nonché di tutti gli eventuali candidati eventualmente posizionatisi prima dello scrivente e subito dopo i primi 5 (cinque) candidati presenti nella graduatoria di merito*”.

La richiesta muoveva dall'aver l'accedente preso parte alla procedura concorsuale per il reclutamento di docenti per la Regione per la classe di concorso –

Da ultimo, con nota dello scorso, parte resistente ha inviato nota con la quale ha trasmesso un prospetto elettronico dei punteggi assegnati ai vincitori della suddetta procedura concorsuale.

Pertanto, in termini, il Sig. ha adito la Commissione con due ricorsi, l'ultimo contenente motivi aggiunti avverso la nota del

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Sig., la Commissione osserva quanto segue.

Il ricorso è fondato e va accolto.

La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Occorre altresì premettere che il diritto di accesso è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera a), l. n. 241/1990, ai sensi del

quale: “I soggetti di cui all’articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell’articolo 9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall’articolo 24”.

Nella fattispecie in esame, riconducibile al paradigma dell’accesso endoprocedimentale, il ricorrente è titolare di interesse qualificato all’accesso.

Ne consegue che il ricorso merita di essere accolto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l’effetto invita l’amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Direzione Didattica Statale -

FATTO

Il Sig., rappresentato e difeso dall'Avv., riferisce di aver ricevuto una contestazione di addebito disciplinare dall'amministrazione resistente e, di conseguenza, di aver richiesto in data l'accesso ai seguenti documenti: *“Copia della comunicazione online, tempestiva, con data e numero di protocollo del procedimento disciplinare avviato, inviata all'Ispettorato della Funzione Pubblica secondo quanto previsto dalla nota MIUR prot. che richiama le precedenti circolari MIUR n prot. e Direttiva Min. Rif. e Innovazione P.A. n.; - Copia oppure, in assenza di obbligatorietà del secondo il criterio di, copia del provvedimento organizzativo del DS finalizzato a tutelare l'incolumità degli alunni e dei lavoratori nell'arco temporale dei lavori svoltisi a scuola e relativa attestazione di pubblicazione di tali atti”*.

Con nota del u.s. parte resistente ha negato l'accesso.

Pertanto, contro tale diniego, il Sig. ha adito in termini la Commissione. L'amministrazione resistente ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dal, la Commissione osserva quanto segue.

Tenuto conto che il ricorrente non ha depositato il provvedimento di diniego del di cui pure fa menzione nel ricorso e contro cui, in concreto, è stato spiccato il ricorso, quest'ultimo deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera c) del D.P.R. n. 184/2006.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera c) del D.P.R. n. 184/2006.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Legione Carabinieri – Compagnia di

FATTO

Il Sig., in proprio e nella qualità di appartenente all'Arma dei Carabinieri, riferisce di aver presentato all'amministrazione resistente in data istanza di accesso preordinata all'acquisizione della documentazione posta a fondamento di un provvedimento di trasferimento disposto nei suoi confronti.

Con nota del successivo parte resistente differiva l'accesso in attesa del nulla osta dell'Autorità giudiziaria in ordine al rilascio della documentazione domandata dal Sig.

Contro tale differimento il Sig. ha adito in termini la Commissione. Parte resistente ha depositato nota con la quale dà atto di aver trasmesso la documentazione al ricorrente.

DIRITTO

Sul ricorso depositato dal Sig. la Commissione, preso atto dell'avvenuta consegna dei documenti richiesti dal ricorrente da parte dell'amministrazione resistente, ne rileva l'improcedibilità per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di

FATTO

Il Sig., in proprio, riferisce di aver presentato all'amministrazione resistente in data istanza di accesso ai documenti relativi alla costruzione di campi da su terreno attiguo al e di proprietà del Sig.

Non avendo ottenuto risposta nei trenta giorni successivi il Sig. in data ha adito la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva eccependo preliminarmente la tardività del ricorso.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig., la Commissione osserva quanto segue.

In via preliminare la Commissione ritiene la competenza a decidere il gravame, stante la mancata istituzione del Difensore civico nella Regione, e ciò al fine di evitare che la mancanza di tale organo costituisca una lesione del diritto di difesa del cittadino.

Sempre in via preliminare, si rileva la tardività del gravame. Si osserva al riguardo che l'articolo 12, comma 2, D.P.R. n. 184/2006, dispone che il ricorso avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio. Nel caso di specie il silenzio rigetto si è formato in data e pertanto il termine per la proposizione del ricorso è spirato in data, mentre il ricorso è datato e dunque ben oltre i termini di legge concessi.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile per tardività, ai sensi dell'art. 12, commi 8 e 2 , del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia dell'Entrate - Direzione Provinciale di – Ufficio Territoriale di

FATTO

Il Sig., in proprio e nella qualità di delegato del dei dello di riferisce di essere venuto a conoscenza di un atto registrato presso l'Ufficio dell'Agenzia resistente e riferito allo Statuto del suddetto

Pertanto, in data, il Sig. ha chiesto di accedere al documento registrato al numero, serie del (verosimilmente il suddetto Statuto) ai documenti dei sottoscrittori di tale atto, nonché agli allegati e mail ed infine ai dati dell'eventuale intermediario richiedente la registrazione.

Nella qualità di cui sopra l'accedente motivava la richiesta a fini difensivi, per l'esercizio di azioni a tutela dello di

Parte resistente, con nota dello scorso, negava l'accesso argomentando nel senso dell'inaccessibilità di quanto richiesto a motivo dell'articolo 18, comma 3, del D.P.R. n. 131/86 che, come noto, dispone: *“Su richiesta delle parti contraenti, dei loro aventi causa o di coloro nel cui interesse la registrazione è stata eseguita, l'ufficio del registro rilascia copia delle scritture private, delle denunce e degli atti formati all'estero dei quali è ancora in possesso nonché delle note e delle richieste di registrazione di qualunque atto pubblico o privato. Il rilascio di copie ad altre persone può avvenire soltanto su autorizzazione del pretore competente”*.

Contro tale diniego il Sig. ha adito in termini la Commissione. Nella seduta plenaria dello scorso la Commissione, rilevava la presenza di soggetti controinteressati in capo a coloro che avevano sottoscritto il documento indicato nella domanda di accesso così come per i documenti anagrafici dei medesimi e dell'eventuale intermediario; trattandosi di soggetti non noti al ricorrente al momento della proposizione del gravame, la Commissione invitava parte resistente a notificare loro il ricorso, interrompendo nelle more i termini della decisione.

Parte resistente, nonostante il decorso di più di tre mesi dall'indicata ordinanza, non ha dato seguito all'incombente istruttorio. Il ricorrente, dal canto suo, ha sollecitato la decisione di merito da parte della scrivente Commissione. Nella seduta plenaria dello scorso la Commissione rinnovava l'invito all'adempimento istruttorio.

Parte resistente, con nota dello scorso, ha dato atto di aver eseguito l'incombente di che trattasi, notificando il ricorso all'unico controinteressato rinvenuto, il quale ha manifestato la propria

opposizione all'accesso, e rappresentando al contempo di detenere lo Statuto dell'ordinamento costituzionale, il modello di richiesta di registrazione, copia dell'F24 relativo agli oneri di pagamento per la registrazione e copia della carta di identità del soggetto richiedente la registrazione. Nella medesima nota, tuttavia, non si manifesta alcun avviso circa l'ostensibilità dei predetti documenti, con ciò implicitamente confermando il diniego gravato. Il controinteressato, come detto e nella qualità di e Rappresentante legale di, ha espresso opposizione all'accesso, denunciando la volontà dell'accedente di impadronirsi di e rappresentando l'imminente intenzione di presentare denuncia querela per il comportamento del ricorrente. Allegava inoltre una recente sentenza del Tribunale Civile di con la quale si respingeva il ricorso del Sig. presentato in qualità di legale rappresentante di rilevandone la carenza dei poteri rappresentativi e si negava la sussistenza di qualsivoglia attività illecita da parte dell'odierno controinteressato Nella seduta plenaria dello scorso la Commissione dichiarava inammissibile il ricorso per difetto di poteri rappresentativi del ricorrente. Contro tale decisione quest'ultimo ha adito la Commissione con ricorso per revocazione.

DIRITTO

Sul ricorso per revocazione presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Secondo la giurisprudenza della Commissione l'unico motivo che può rendere ammissibile l'istanza di riesame è l'allegazione di un errore di fatto rilevante ai sensi dell'art. 395, n. 4 del c.p.c.

Nessun errore di fatto censurabile ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c. è però rinvenibile nella decisione di cui si chiede la revocazione, atteso che la motivazione della decisione che si ritiene affetta da vizi revocatori, si basa sul difetto di poteri rappresentativi che non è espressamente censurata nel ricorso in esame.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso per revocazione inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di

FATTO

Il Sig., in proprio e in qualità di ex dipendente dell'Istituto resistente, riferisce di aver presentato all'amministrazione in indirizzo in data, successivamente reiterata rettificata in data, richiesta di accesso alla determina dirigenziale n. dell'....., motivando l'istanza come segue: *“La richiesta è motivata in funzione di un contenzioso tra il ricorrente e l'amministrazione resistente pendente presso il Giudice del lavoro al fine di dimostrare in giudizio di aver subito un trattamento difforme rispetto a quello del dipendente matricola riguardo il numero delle assenze in relazione anche a quanto riportato nella memoria di costituzione e nella richiamata nota prot. n. del inoltre per tutelare la propria reputazione professionale nonché al fine di verificare la sussistenza o meno di eventuale discriminazione, di abuso d'ufficio nonché ingiustificabile e dunque illegittima disparità di trattamento in proprio pregiudizio e di conseguenza poter meglio curare gli interessi giuridici ed il diritto di difesa”*.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

In via preliminare la Commissione ritiene la competenza a decidere il gravame, stante la mancata istituzione del Difensore civico nella Regione, e ciò al fine di evitare che la mancanza di tale organo costituisca una lesione del diritto di difesa del cittadino.

Ciò premesso, dalla motivazione addotta nel ricorso si evince che la documentazione domandata e silenziosamente negata dall'amministrazione si riferisce ad altro dipendente (matricola n.) del ricorrente. Pertanto, non essendo chiaro se il ricorrente fosse, al momento della proposizione del gravame, a conoscenza dell'identità del controinteressato, la Commissione invita parte resistente a notificargli il gravame, interrompendo nelle more i termini della decisione.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, invita parte resistente a dar seguito all'incombente istruttorio contenuto nella presente ordinanza, interrompendo nelle more i termini della decisione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione – Direzione Generale per i sistemi informativi e la statistica –

FATTO

La Sig.ra, in proprio, riferisce di aver presentato telematicamente domanda per l'inserimento nelle Graduatorie provinciali scolastiche di seconda fascia per il biennio/..... e/.....

Successivamente l'accedente riceveva una comunicazione di posta elettronica da parte dell'amministrazione che gestisce tali domande, nella quale si dava atto dell'annullamento della istanza da parte, pare di comprendere, della stessa Sig.ra

Pertanto dopo aver richiesto chiarimenti in merito alla vicenda ed averli ottenuti, in data chiedeva di accedere ai documenti attestanti il *“log di tracciatura inserimento domanda sul portale web comprensivi di indirizzo IP e eventuali altre informazioni: browser utilizzato, sistema operativo, dispositivo, ecc”*.

Parte resistente riscontrava la richiesta ostensiva in data con la quale, tra l'altro, deduceva quanto segue: *“Per completezza di informazione, è stato altresì fornito l'estratto dai log del sistema di posta elettronica dal quale risulta il corretto invio della mail di avviso all'indirizzo dichiarato dall'istante. Ad ulteriore integrazione delle informazioni già fornite, si riporta di seguito l'estratto dai log del sistema di identity & access management che registra gli accessi effettuati all'area riservata del portale istituzionale dalla Sig.ra, con orari del tutto compatibili con la tempistica delle transazioni già indicata nella precedente comunicazione.*

Si ritiene quindi di aver fornito tutte le informazioni, in possesso dell'Amministrazione, necessarie a ricostruire la vicenda”.

Contro tale nota ritenuta non soddisfacente, la Sig.ra ha adito la Commissione.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dalla Sig.ra, la Commissione osserva quanto segue.

Il ricorso deve dichiararsi inammissibile, atteso che non è chiaro quali altri documenti la ricorrente intenda acquisire e rilevato che, comunque, parte resistente dichiara di non possedere altra documentazione oltre quella in concreto ostesa.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Compagnia dei Carabinieri di

FATTO

Il Sig., in proprio e nella qualità di dell'Arma dei Carabinieri, riferisce di aver in data segnalato al Comando della Compagnia dei Carabinieri di comportamenti di un addetto alla sezione diretta dall'accedente che, ad avviso di questi, avrebbero potuto avere conseguenze disciplinari e financo penali.

Successivamente, in data ed in qualità di segnalante, il Sig. chiedeva di poter accedere a tutti i documenti inoltrati alla scala gerarchica dal Comando resistente e conseguenti alla predetta segnalazione.

Con nota del u.s. l'amministrazione resistente, pur dichiarando di accogliere la domanda di accesso, rilevava che nessun documento era stato inoltrato alla scala gerarchica superiore.

Pertanto, contro tale nota, il Sig.ha adito in termini la Commissione.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dal Sig., la Commissione osserva quanto segue.

In via preliminare la Commissione rileva la presenza di un soggetto controinteressato all'ostensione in capo al militare cui si riferiscono i comportamenti segnalati dal ricorrente. Pertanto, trattandosi di soggetto individuabile al momento della proposizione del ricorso da parte del ricorrente, questi avrebbe dovuto provvedere alla notifica al controinteressato secondo il disposto di cui all'art. 12, comma 4, lettera *b*). Non avendo dato prova di aver assolto l'incombente (è stata infatti allegata solo copia dell'avvenuta spedizione all'Istituto resistente), il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera c) del D.P.R. n. 184, 12 aprile 2006.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Direzione Generale delle Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane del Servizio Sanitario Nazionale del Ministero della Salute – Ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia di

FATTO

Il Sig., in proprio, riferisce di aver presentato in data un'istanza di accesso all'Ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia di con la quale chiedeva i documenti posti a fondamento della decisione di non consentire la partecipazione dei propri iscritti (tra cui l'accedente) alle assemblee dell'Ordine tramite delega, nonché tutti i documenti relativi al trattamento dei dati personali dell'accedente.

In data, poi, il Sig. ha inoltrato detta istanza alla Direzione Generale delle Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane del Servizio Sanitario Nazionale del Ministero della Salute.

In data successiva l'accedente veniva a conoscenza del fatto che, con nota del la stessa Direzione aveva richiesto chiarimenti all'OPI di, Successivamente il Sig. veniva a conoscenza che l'Ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia di, a seguito dell'istanza di accesso presentata, si era rivolto al datore di lavoro dell'odierno ricorrente, rivelando informazioni relative all'avvenuta presentazione delle istanze e rappresentando fatti asseritamente lesivi per il ricorrente.

Da ultimo, in data, il Sig. in considerazione del fatto che la Direzione Generale in indirizzo aveva inoltrato la richiesta dello scrivente all'OPI diha prodotto un'istanza di accesso a documenti amministrativi tesa a conoscere quali documenti l'OPI di avesse inviato al Dicastero facendo riferimento alla propria persona, come già fatto con il proprio datore di lavoro.

In data, la Direzione Generale del Ministero ha negato l'accesso ritenendo l'istanza generica e non sorretta da un interesse diretto, concreto ed attuale.

L'OPI ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Il gravame appare meritevole di accoglimento. Ed invero, il ricorrente ha chiesto di accedere a documenti inviati all'amministrazione resistente dall'Ordine delle professioni infermieristiche e concernenti la sua persona. Tale profilo rende non condivisibile la motivazione contenuta nel diniego per cui il ricorrente non sarebbe titolare di interesse diretto, concreto ed attuale; interesse che, per converso, deve ritenersi sussistente.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo accoglie invitando l'amministrazione resistente a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente: S.r.l.

contro

Amministrazione resistente:

FATTO

La S.r.l., in persona del l.r.p.t., riferisce di aver presentato all'amministrazione resistente in data richiesta di accesso ai seguenti documenti: “ di accedere oververosia estrarre copia degli atti istruttori propedeutici e consequenziali ai provvedimenti prott. N° e N° adottati dall'..... rispettivamente in data e in data riguardanti l'istanza della società di svolgere attività in una delle aree facenti parte del comprensorio territoriale del porto di accedere oververosia estrarre copia della corrispondenza intercorsa tra gli uffici interni all'ente, compreso quello del presidente e gli uffici legali, e tra PAGINA questi ed altri enti e/o che abbiano riguardato la società e la relativa propria istanza di svolgere attività all'interno del comprensorio territoriale del porto di di conoscere il Responsabile di cui agli artt. 4, 5 e 6 della Legge N° 241/1990 il quale si è occupato e/o si sta occupando ancora del procedimento riguardante l'istanza della società di svolgere temporaneamente attività in una delle aree facenti parte del comprensorio territoriale del porto di; istanza sulla quale l'Autorità ha espresso le proprie comunicazioni prot. N° del e prot. N° del di conoscere il referente che, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento approvato dal Comitato di con Delibera N°/....., si è occupato e/o si sta occupando ancora del procedimento riguardante l'istanza della società di svolgere temporaneamente attività in una delle aree facenti parte del comprensorio territoriale del porto di; istanza sulla quale l'..... ha espresso le proprie comunicazioni prot. N° del e prot. N° del e di conoscere i contenuti della comunicazione ex art. 8 della Legge N° 241/1990 riguardanti il procedimento che ha preso le mosse od avrebbe dovuto essere avviato dall'..... a seguito dell'istanza della società di svolgere attività in una delle aree facenti parte del comprensorio territoriale del porto di; istanza sulla quale l'Autorità ha espresso le proprie comunicazioni prot. N° del e prot. N° del di conoscere i motivi per i quali il provvedimento prot. N° del, con il quale l'..... ha respinto l'istanza della società non è stato sottoscritto anche da un responsabile di procedimento oververosia dal reggente dello Sportello Unico Amministrativo (SUA) che, ai sensi dell'art. 15-bis della Legge N° 84/1994 s.m.i., “per tutti i procedimenti amministrativi ed autorizzativi concernenti le attività economiche [...], svolge funzione unica di front office rispetto ai soggetti deputati ad operare in porto”. di conoscere in modo “completo e accurato” se, prima di adottare il provvedimento prot. N° del, l'..... abbia valutato le

circostanze che, nelle medesime condizioni sostanziali in cui versa oggi l'infrastruttura portuale e nell'esercizio del medesimo potere amministrativo, hanno portato il Comune di e la Capitaneria di Porto di ad autorizzare nel corso degli anni passati attività di bunkeraggio, varo ed alaggio, demolizioni di imbarcazioni, fiere, etc. di conoscere le motivazioni che hanno condotto l'Autorità, con il proprio provvedimento prot. del, a ricusare l'appropriatezza della definizione di 'sollecito' usata dalla società per la propria comunicazione del di conoscere le motivazioni che hanno condotto l'Autorità, con il proprio provvedimento prot. del, ha ricusare l'appropriatezza della definizione di 'reclamo usata dalla società per la propria comunicazione del di conoscere le motivazioni che hanno condotto l'....., con il provvedimento prot. del, ha "respingere fermamente le ricostruzioni di parte contenute nella nota" della società del PAGINA di accedere ovvero sia estrarre copia degli atti riguardanti la verifica interna tra il personale citato dalla società nella propria comunicazione del a seguito della quale l'....., con il proprio provvedimento prot. del, ha "respinto fermamente le ricostruzioni di parte contenute nella nota" di conoscere, ai sensi dell'art. 3 co. 4 della Legge N° 241/1990 s.m.i., "il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere" avverso il provvedimento prot. N° adottato il dal Presidente dell'..... di conoscere in modo "completo e accurato" quali iniziative/adempimenti, secondo l'..... debbano essere espletati dalla società per ottenere l'autorizzazione a svolgere, in una delle aree facenti parti del comprensorio del porto di, attività temporanee di supporto logistico all'impianto d'acquacoltura ricadente nelle acque territoriali di competenza del Comune di, situate a circa un miglio dal porto di di conoscere, anche ai sensi dell'art. 18-bis della Legge N° 241/1990, così come novellata dall'art. 3 co. 1 lett. a del D.lgs. N° 126/2016, il numero di protocollo e la relativa data con cui gli uffici dell'..... hanno censito le comunicazioni ricevute via p.e.c. dalla Società nelle date del,, e di accedere ovvero sia estrarre copia dei provvedimenti adottati dall'..... da quando il suo presidente è, con i quali sono state concesse aree demaniali e/o comunque autorizzate nell'ambito dei porti di,,e attività analoghe a quelle chieste dalla società nell'ambito del comprensorio portuale di comprese le autorizzazioni ex art. 50 del codice della navigazione, nonché ai sensi delle Circolari ministeriali N° 90/1999 e N° 99/2000. Tra le autorizzazioni si annoverano: la N° del rilasciata alla s.r.l. per l'"occupazione di un'area scoperta di mq allo scopo di mantenere un'area di cantiere per effettuare lavori"; le nn., e rilasciate il alla s.r.l. per la "realizzazione di lavori". di accedere ovvero sia estrarre copia del vigente "regolamento che disciplina l'organizzazione, il funzionamento e il monitoraggio dello Sportello Unico Amministrativo" ai sensi dell'art. 15-bis della Legge N° 84/1994 s.m.i. di accedere ovvero sia estrarre copia degli atti consequenziali alla Legge N° 156/2021 di conversione con modificazioni del D.L. N° 121/2021, ovvero sia degli atti riguardanti la devoluzione delle competenze amministrative e gestionali del comprensorio portuale di dal Comune di all'..... con particolare riferimento al verbale sottoscritto tra i suddetti enti in data ed agli atti ad esso propedeutici e consequenziali compresi eventuali sopralluoghi, rilievi e/o indagini effettuati nel comprensorio portuale di di accedere ovvero sia estrarre copia degli atti di eventuali incarichi conferiti dall'Autorità a professionisti esterni e/o altri enti, quali l'Università degli Studi di ed il (.....

.....), riguardanti la PAGINA di comprensorio portuale di di accedere ovvero sia estrarre copia degli atti di eventuali istanze di contributi finanziari da destinare all'infrastruttura portuale di di accedere ovvero sia estrarre copia degli atti riguardanti la costituzione da parte dell'Autorità dell'ufficio territoriale del comprensorio portuale di ai sensi dell'art. 6-bis della Legge N° 84/1994 s.m.i., nonché riguardanti la relativa nomina tra il personale di ruolo in servizio presso l'..... del responsabile preposto delegato dal segretario generale. di accedere ovvero sia estrarre copia degli atti riguardanti la nomina e/o comunque l'inclusione, nel Comitato di Gestione, del Sindaco del Comune di e/o di un suo delegato anche ai sensi dell'art. 9 co. 1/d della Legge N° 84/1994 s.m.i. 21v di accedere ovvero sia estrarre copia dei verbali delle riunioni del Comitato di gestione nonché delle relative delibere e decisioni avvenute nel periodo trascorso dal, ovvero sia dal giorno in cui le competenze del porto di sono state devolute all'..... dalla Legge N° 156/2021 di conversione con modificazioni del D.L. N° 121/2021. 21w di accedere ovvero sia estrarre copia della relazione che, ai sensi dell'art. 8 co. 4 della Legge N° 84/1994 s.m.i., il Presidente ha inviato o avrebbe dovuto inviare entro il al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per riferire sull'attività svolta compresa quella riguardante il porto di di conoscere i riferimenti dell'attuale e di avere copia del Decreto Presidenziale N° del con il quale è stato costituito in forma monocratica. di conoscere i riferimenti nonché la composizione dell'attuale commissione competente a procedere disciplinarmente avverso il personale dipendente dirigente e non dirigente dell'..... di accedere ovvero sia di estrarre copia del regolamento in corso di validità per la gestione dei procedimenti disciplinari dell'..... di accedere ovvero sia di estrarre copia dei codici/regolamenti comportamentali e disciplinari in corso di validità adottati dall'..... di conoscere il responsabile del procedimento che, anche ai sensi dell'art. 4 e 5 della Legge N° 241/1990 e dell'art. 6 co. 6 del D.P.R. N° 184/2006, sarà preposto all'interno dell'..... a istruire la presente istanza di accesso agli atti?.

La richiesta veniva motivata a fini difensivi in ragione del provvedimento col quale parte resistente aveva precedentemente negato all'accedente il rilascio temporaneo di un'area di demanio marittimo ricadente nel circondario del Porto di, località situata nel Comune di, provincia di

Avendo ottenuto un riscontro solo parziale (non specificando a quali documenti, tuttavia) la Società istante ha adito in termini la Commissione.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva deducendo l'inaccoglibilità della richiesta di accesso, per inesistenza dei documenti richiesti, oltre che per altri motivi pure sviluppati nella predetta memoria. Parte resistente, nell'imminenza della seduta Plenaria della Commissione, ha depositato memoria integrativa al ricorso allegando ulteriore documentazione per un totale di pagine. Nella seduta plenaria dello scorso la Commissione, preso atto del deposito della integrazione al ricorso da parte della società ricorrente a ridosso dello svolgimento della seduta plenaria e dell'impossibilità di deliberare su tale scritto integrativo in così poco tempo, rinviava la decisione del ricorso alla prossima seduta plenaria utile.

Nelle more le parti depositavano altre memorie ed integrazioni al ricorso originario.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dalla S.r.l., la Commissione osserva quanto segue.

L'amministrazione resistente, sia nella memoria depositata in vista della seduta plenaria dello scorso che in quella depositata a ridosso dell'odierna camera di consiglio, ribadendo che nessuna istruttoria ha avuto luogo a seguito della domanda di parte ricorrente e di cui alle premesse in fatto, evidenzia che quanto domandato, peraltro in molti casi afferente ad informazioni più che a documenti amministrativi, non è nella disponibilità dell'amministrazione medesima trattandosi di atti inesistenti. Ragion per cui il gravame non può trovare accoglimento.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso e nei sensi di cui in motivazione, lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la

FATTO

La Sig.ra, in proprio, riferisce di aver preso parte alla procedura concorsuale per il reclutamento di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado - classe di concorso e non avendo superato la prova orale in data ha chiesto di poter accedere alla c.d. unità didattica di apprendimento, alla propria griglia di valutazione nonché alla griglia di valutazione del colloquio svolto.

Parte resistente ha dapprima concesso parzialmente l'accesso, limitandolo alla sola griglia di valutazione.

Contro tale parziale diniego/differimento la Sig.ra ha adito in termini la Commissione.

Parte resistente, con memoria difensiva, ha fatto atto di aver successivamente consegnato la restante documentazione alla ricorrente.

DIRITTO

Sul ricorso depositato dalla Sig.ra la Commissione, preso atto dell'avvenuta consegna dei documenti richiesti dalla ricorrente da parte dell'amministrazione resistente, ne rileva l'improcedibilità per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI

FATTO

Il Sig. ha presentato due istanze di accesso all'amministrazione resistente. In data ha chiesto all'amministrazione di poter accedere alla seguente documentazione: « 1) *nota di memoria trasmessa dall'ente alla Commissione per l'accesso in relazione al ricorso avverso diniego espresso all'accesso dell'accedente del*; 2) [...] 3) *nota di riscontro alla Commissione per l'accesso in sede d'incombente istruttorio disposto con decisione del, n.*».

La richiesta veniva motivata come segue “*«in qualità di candidato non vincitore della procedura di selettiva, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia “.....”, per il Settore concorsuale/..... - Settore-...../....., presso il Dipartimento di, di cui al D.D.G. n. del, richiamato il ricorso alla Commissione accesso del, avverso diniego ad istanza d'accesso del, le cui motivazioni devono ritenersi qui trascritte quale tesa ad acquisire copia dei seguenti documenti: «1) domande di partecipazione dei candidati alla procedura richiamata con relativi curricula ed elenchi dei titoli e pubblicazioni depositati.»*, ravvisato che in sede d'istruttoria al ridetto ricorso l'Ateneo ha depositato nota di deduzioni in cui sostiene il diniego all'accesso quale fondato su provvedimento d'esclusione dell'accedente dalla procedura ma senza allegare alcunché a comprova, di talché l'assise ha disposto incombente specifico a carico dell'ente con decisione del, n., quale teso a: «depositare il provvedimento di esclusione contenente le relative motivazioni al fine di valutare poi nel merito il gravame», ravvisata esigenza in tutela in relazione al ridetto denegato accesso, sia in sede amministrativa avanti alla ridetta Commissione, che in sede giurisdizionale, nonché avverso qualsivoglia provvedimento d'esclusione dalla procedura in epigrafe di cui l'accedente non ha contezza alcuna, di talché esigenza d'acquisire sia il richiamato e non meglio precisato provvedimento d'esclusione, che la memoria trasmessa alla Commissione per l'accesso nonché la nota ed allegati di riscontro al disposto incombente sopraindicato”.

In data parte resistente negava l'accesso, limitandosi ad osservare che i documenti erano stati inoltrati alla Commissione.

Contro tale diniego, il Sig. ha adito la Commissione.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva chiarendo di aver informato il ricorrente circa il contenuto delle predette memorie ma, pare di dedurre, non ostendendole in concreto.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Il ricorso è meritevole di accoglimento, stante la natura endoprocedimentale dell'accesso esercitato dal Sig. La circostanza dedotta dall'amministrazione per cui sarebbero stati messi a parte del ricorrente i contenuti delle suddette memorie non soddisfa, invero, l'interesse ostensivo del Sig. il quale se ne è lamentato in proposito.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso e nei sensi di cui in motivazione, lo accoglie invitando l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione “.....” –

FATTO

La Sig.ra , in proprio, riferisce di aver presentato all'amministrazione resistente in data istanza di accesso preordinata all'estrazione dei seguenti documenti: *“ogni documentazione in possesso all'istituzione scolastica in indirizzo che riguardi la sottoscritta e consigli o giustifichi all'amministrazione l'eventuale modifica delle attività in precedenza già affidate nell'a.s.-.....”*.

La richiesta seguiva la presentazione di un'opposizione formulata dall'accidente e relativa all'assegnazione dei compiti alla medesima da parte dell'Istituzione scolastica per l'anno/.....

Parte resistente non ha dato riscontro alla richiesta di accesso nei trenta giorni successivi e pertanto, contro il silenzio rigetto formatosi, la Sig.ra ha adito in termini la Commissione.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva con la quale deduce la non chiarezza e genericità della domanda di accesso dalla quale non si ricava a quali documenti la ricorrente voglia accedere.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Sig.ra, la Commissione osserva quanto segue.

Preso atto della nota di parte resistente e della circostanza, che si condivide, per cui la domanda di accesso appare eccessivamente generica, la Commissione chiede a parte ricorrente di voler specificare meglio a quali documenti faccia riferimento nella propria istanza, interrompendo nelle more i termini della decisione.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, invita parte ricorrente a fornire i chiarimenti e le integrazioni di cui alla parte motiva, interrompendo nelle more i termini della decisione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Ufficio Stato Giuridico, Avanzamento e Disciplina

FATTO

Il Sig., in proprio e nella qualità di dei Carabinieri in servizio presso il nucleo di, riferisce di aver presentato in data ricorso gerarchico alla Direzione Generale per il Personale Militare di per l'annullamento della scheda Valutativa redatta nei propri confronti.

Respinto il suddetto ricorso gerarchico, in data il Sig. ha formulato richiesta di accesso ai seguenti documenti: *“copia delle “relazioni tecniche” dei superiori gerarchici; copia della o delle comunicazioni di rito inviate all'ANAC in relazione alla segnalazione ex lege Severino (art. 54-bis, Dlgs. n. 165/2001) cui si fa cenno nel ricorso gerarchico”*.

La Direzione Generale per il Personale Militare ha accolto la richiesta quanto alle relazioni tecniche, ostese all'accedente, rimettendo la valutazione circa l'accessibilità della restante documentazione al Comando resistente che, tuttavia, non ha fornito riscontro nei trenta giorni successivi.

Contro tale parziale diniego, pertanto, il Sig. ha adito in termini la Commissione.

Il Comando resistente ha depositato memoria difensiva deducendo che l'istanza di accesso non è mai pervenuta presso i propri uffici e chiedendo dunque il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig., la Commissione osserva quanto segue.

Preso atto della memoria di parte resistente con la quale si rileva che l'istanza di accesso, per la parte di competenza, non è pervenuta presso i propri uffici, rileva che la conseguente richiesta di rigettare il ricorso non è meritevole di accoglimento. Al contrario, parte resistente vorrà pronunciarsi sull'istanza di che trattasi dando notizia dell'esito del procedimento di accesso alla scrivente Commissione. Nelle more i termini della decisione restano interrotti.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, invita parte resistente a dare seguito a quanto dedotto nella parte motiva della presente ordinanza, interrompendo nelle more i termini della decisione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di – Ufficio Atti Pubblici

FATTO

La Sig.ra, in proprio, riferisce di aver presentato in data istanza di accesso alla seguente documentazione: *“dichiarazione di successione di fu vedova, deceduta in il, registrata all’Ufficio del Registro di il, n., vol.”*.

La richiesta era motivata come segue: *“ai fini di ricostruzione dei passaggi di proprietà dell’immobile iscritto a Catasto terreni del Comune di, foglio, numero e, di proprietà dell’accedente quale pervenuto per successione testata paterna ed a sua volta acquistato da cui pervenne in forza della successione oggetto d’accesso come descritto al carico della partita catastale cartacea”*.

Parte resistente con nota del successivo ha negato l’accesso fornendo notizia, ai fini della ricostruzione dei passaggi di proprietà dell’immobile di proprietà dell’accedente, della nota di trascrizione derivante dalla dichiarazione di successione.

Contro tale diniego la Sig.ra ha adito in termini la Commissione. L’amministrazione resistente ha depositato memoria difensiva.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Sig.ra la Commissione osserva quanto segue.

Il diniego opposto da parte resistente si fonda su una valutazione operata dall’amministrazione acceduta in ordine all’individuazione del documento maggiormente funzionale a soddisfare le esigenze ostensive manifestate nella sottostante domanda. Nel caso di specie, come anche dedotto sempre da parte resistente nella memoria difensiva depositata in vista dell’odierna seduta plenaria, l’amministrazione ha ritenuto che la nota di trascrizione e non la dichiarazione di successione fosse il documento idoneo a soddisfare la richiesta dell’accedente.

A tale riguardo, posto che in ogni caso non risulta trasmessa copia della menzionata nota di trascrizione, occorre rilevare che l'amministrazione non ha la facoltà di sostituirsi all'accedente nell'individuazione del documento che si intende acquisire per il raggiungimento di una data finalità.

Tale finalità – che peraltro deve essere valutata dall'amministrazione nell'ottica della sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante in capo all'accedente – una volta riscontrata, rende meritevole di accoglimento l'istanza di accesso.

Pertanto, nonostante l'amministrazione resistente abbia dichiarato di essersi determinata nei sensi sopra descritti in ossequio al principio di collaborazione ora consacrato anche nell'art. 2 bis della legge n. 241 del 1990, per le suesposte motivazioni il ricorso è meritevole di accoglimento non essendovi dubbio circa la titolarità di interesse qualificato all'ostensione in capo alla Sig.ra

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo accoglie invitando l'amministrazione resistente a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di - Ufficio Personale

FATTO

Il Sig., in proprio e nella qualità di della Polizia di Stato in quiescenza, riferisce di aver presentato in data una richiesta di accesso all'amministrazione resistente preordinata all'acquisizione dei seguenti documenti: 1) informativa diretta al Dipartimento della Polizia di Stato che ha disposto l'allontanamento con provvedimento di assegnazione nr./...../...../..... del; 2) informativa relativa alla proroga della predetta assegnazione fino al, disposta con provvedimento nr./...../...../..... datato; 3) informativa relativa alla proroga della predetta assegnazione fino al, disposta con provvedimento nr./...../...../..... datato; 4) informativa relativa alla proroga della predetta assegnazione fino al, disposta con provvedimento del

La richiesta veniva formulata in qualità di diretto interessato.

Non avendo ottenuto risposta nei trenta giorni successivi alla presentazione dell'istanza il Sig. ha adito in termini la Commissione contro il silenzio rigetto formatosi.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva deducendo che il trasferimento per incompatibilità ambientale non si è perfezionato e che l'assegnazione temporanea è stata revocata in data, soggiungendo altresì che per rendere "*accessibile la citata proposta di trasferimento, quest'Ufficio ha esperito apposita richiesta di nulla osta all'A.G.*". Nella seduta Plenaria dello scorso la Commissione, preso atto della nota di parte resistente e della circostanza per cui, dal suo contenuto, non era chiaro se parte resistente fosse o meno in possesso di quanto richiesto dal ricorrente, chiedeva all'amministrazione di fornire tale chiarimento con specifico riguardo ai documenti analiticamente indicati dal Sig.

Parte resistente ha dato seguito all'incombente istruttorio con nota dell'..... dando atto di aver trasmesso al ricorrente tutti i documenti ed allegando alla memoria la nota di proposta di trasferimento, nel frattempo declassificata e dunque ostensibile.

DIRITTO

Sul ricorso depositato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Preso atto dell'avvenuta consegna dei documenti richiesti dalla ricorrente da parte dell'amministrazione resistente, ne rileva l'improcedibilità per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere, mandando alla Segreteria per la trasmissione del documento allegato alla memoria difensiva da ultimo depositata dall'amministrazione resistente.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno. Dipartimento di Pubblica Sicurezza

FATTO

L'..... (breviser), in persona del presidente e legale rappresentante Avv., ha presentato al Ministero dell'Interno, Dipartimento di Pubblica Sicurezza, un'istanza d'accesso ai sensi della L. n. 241/1990 e, in via subordinata, di accesso civico ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, per chiedere le informazioni e i documenti amministrativi inerenti alla Convenzione tra il Ministero dell'Interno ed il Comando generale del Corpo della Capitaneria di porto, nell'ambito del progetto "..... -". La richiesta era motivata dalla circostanza che è interesse dell'..... avere le parti che sono già pubbliche della Convenzione (non il testo completo), oltre agli elementi identificativi della medesima Convenzione, la data di sottoscrizione ed il numero di protocollo, oscurando tutte le altre parti. Il Ministero dell'Interno ha negato l'accesso, facendo riferimento, secondo l'..... ricorrente, al DM n. 415 del 1994, sebbene non più vigente. Per queste ragioni la ricorrente, difesa dall'Avv., si è rivolta alla Commissione chiedendo che fosse riesaminato il caso.

Il Ministero dell'Interno ha inviato una memoria in cui, come già rappresentato nel provvedimento espresso di diniego, ha ritenuto che gli atti oggetto di richiesta di ostensione fossero esclusi dalla disciplina sull'accesso, in virtù del DM del Ministero dell'Interno del 16 marzo 2022 recante "*Disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 16 della legge 11 febbraio 2005, n. 15*" che, all'art. 2, co. 2, lett. d), sottrae dall'accesso "*i documenti relativi agli accordi intergovernativi di cooperazione e alle intese tecniche stipulati per la realizzazione di programmi militari di sviluppo, di approvvigionamento e/o supporto comune o di programmi per la collaborazione internazionale di polizia, nonché quelli relativi ad intese tecnico-operative per la cooperazione internazionale di polizia inclusa la gestione delle frontiere e dell'immigrazione*". Inoltre, l'Amministrazione ha rilevato che, la richiesta della, stante la carenza di legittimazione da

parte della ricorrente, poteva essere al più qualificata come un mero accesso generalizzato. L'Amministrazione ha concluso chiedendo il rigetto del riesame.

DIRITTO

Il ricorso è infondato e, pertanto, non può essere accolto, dovendo essere in parte dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 22, co. 4, della Legge n. 241/90 e dall'art. 2, co. 2 del D.P.R. 184/2006, laddove diretto ad avere delle informazioni, ed in parte inammissibile per incompetenza. Infatti, posto che la società ha presentato l'istanza di accesso sia ai sensi della L. n. 241/1990, che, in via subordinata, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, la Commissione rileva a tale ultimo riguardo, di non essere competente ad esaminare i ricorsi relativi alle richieste di accesso civico generalizzato. Infatti, nelle ipotesi di silenzio o di rigetto opposto dalle amministrazioni alle istanze di accesso civico generalizzato, l'art. 5 comma 7 del D.Lgs. n. 33/2013 radica tale competenza in capo al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della relativa amministrazione.

Ad ogni modo, il ricorso non potrebbe in ogni caso essere accolto, atteso che, sia il D.M. n. 415/1994 (art. 2, co. 1, lett. a) e 3, co. 1, lett. a) che il successivo D.M. 16.3.2022, sottraggono dall'accesso i documenti oggetto della presente richiesta. Pertanto, la Commissione, tenuto conto di quanto rappresentato dall'Amministrazione, che ha invocato la sottrazione all'accesso dei documenti richiesti, in quanto ricadenti nella previsione del D.M. n. 415/1994 e del D.M. 16.3.2022, non può che rigettare il ricorso, non avendo il potere di disapplicare il citato provvedimento, dovendosi il ricorrente rivolgere, a tal fine, all'Autorità giudiziaria.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso in parte inammissibile nella parte in cui è diretto a chiedere l'accesso a delle informazioni, ed in parte inammissibile per incompetenza, con riferimento alla richiesta di accesso civico generalizzato, e per il resto lo rigetta.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ispettorato nazionale del lavoro Direzione centrale coordinamento giuridico

FATTO

La Sig.ra, tramite l'Avv., ha presentato un'istanza per chiedere l'accesso a tutti gli atti e documenti, ivi compresa la segnalazione, la relazione audit e le dichiarazioni ad integrazione e completamento di quest'ultima, relativi alla procedura di audit interno tenutasi nel presso l'Ispettorato territoriale del lavoro di-..... La ricorrente, che ha motivato la richiesta con necessità difensive, ha dedotto che l'Amministrazione resistente aveva avviato, nel mese di, una procedura di audit finalizzata alla *“verifica del perseguimento degli obiettivi di conformità a leggi, regolamenti, contratti, convenzioni e norme interne”*, con particolare riferimento all'attività di trattazione delle istanze di accesso agli atti ex L. n. 241/1990 e alla disciplina del conflitto di interessi e che, all'esito di tale attività, erano state evidenziate delle criticità, tra cui un potenziale conflitto di interessi tra la ricorrente, funzionario addetto alla gestione delle istanze di accesso ed il, l'Avvocato, professionista esterno. Rilevata la sussistenza di tale conflitto potenziale, l'Amministrazione resistente ha disposto, come piano d'azione, la rotazione del personale, spostando ad un altro ufficio la ricorrente.

Ricevuta l'istanza d'accesso l'Amministrazione resistente, dopo aver fatto la notifica alle controinteressate e, e stante l'opposizione di quest'ultima, ha consentito l'accesso a numerosi documenti con oscuramento di più punti. Ritenendo non soddisfacente tale accesso, la ricorrente ha adito la Commissione chiedendo che fosse riesaminato il caso. Alla richiesta di riesame risulta allegata la ricevuta di spedizione della notifica alla controinteressata, consegnata, come risulta dal sito di Poste Italiane, in data

L'Amministrazione ha inviato una memoria al fine di ribadire la legittimità del proprio operato e, quanto all'oscuramento dei dati, ha chiarito di aver inviato la documentazione richiesta *“ad eccezione della documentazione strettamente afferente alla sfera personale e professionale della dott.ssa nonché alle residue dichiarazioni della medesima e alle parti della relazione ove sono riportate le relative informazioni”*, in virtù delle ragioni di opposizione sollevate dalla medesima funzionaria e valutate le esigenze di riservatezza coinvolte nella fattispecie in

esame”. Ha inoltre chiarito di aver ritenuto prevalente la tutela della riservatezza della controinteressata per garantirne il riserbo, e ciò in osservanza a quanto previsto dell’art. 2, co. 1 lett. h) del. D.M. 4 novembre 1994, n. 757, applicabile agli atti di competenza dell’INL in forza del D.P.C.M. 23.02.2016, oscurando le parti *“non pertinenti rispetto all’interesse corrispondente alla situazione giuridica che la dott.ssa intende tutelare”*, a tal fine individuando *“le modalità di esercizio del diritto di accesso meno pregiudizievoli per i diritti della controinteressata”*. In altre parole l’Amministrazione ha inteso assicurare le piene garanzie difensive dell’accidente, consentendo l’accesso alla documentazione richiesta, limitando l’oscuramento a quegli atti in cui si è ravvisata la *“mancanza del nesso di strumentalità tra la documentazione richiesta e la situazione giuridica che l’istante chiede di tutelare”*.

DIRITTO

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, ritiene il ricorso infondato, atteso che l’Amministrazione, anche alla luce dei principi enunciati dalla giurisprudenza amministrativa, ha operato un corretto bilanciamento tra contrapposte esigenze, oscurando le informazioni laddove sproporzionate, eccedenti e non pertinenti rispetto all’interesse corrispondente alla situazione giuridica dell’accidente, così consentendo l’accesso, ma oscurandone alcune parti, garantendo la tutela e la riservatezza di terzi soggetti coinvolti, in osservanza a quanto prescritto dall’ dell’art. 2, co. 1 lett. h) del. D.M. 4 novembre 1994, n. 757. Oltretutto, poiché il provvedimento di parziale rigetto si fonda proprio su tale normativa, e considerato che tra i poteri che la legge assegna alla scrivente Commissione, non figura quello concernente la disapplicazione di norme regolamentari, potere, viceversa, espressamente attribuito al giudice amministrativo, la Commissione non può che respingere il ricorso.

PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo respinge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo Statale

FATTO

Il Sig., docente di, dopo aver svolto un periodo di prova presso l'Istituto Comprensivo Statale di dall'esito sfavorevole, ha presentato, tramite l'Avv., diverse istanze d'accesso per chiedere l'ostensione di diversi documenti a lui attinenti, e tutelare la propria posizione. Le diverse istanze erano motivate dal fatto che la documentazione trasmessa faceva richiamo ad altri documenti, per cui si appalesava la necessità di visionare anche questi ulteriori documenti ivi richiamati, della cui esistenza il ricorrente non era a conoscenza. Per questo in data veniva presentata una istanza di accesso, avente ad oggetto numerosi documenti, tra cui: 1) il verbale attività di osservazione in classe prot./..... dell'.....; 2) il numero di protocollo e data di consegna al comitato di valutazione del Portfolio professionale del docente; 3) copia del registro personale del docente per le classi, e; 4) Copia del registro di classe, e; 5) Verbali dei consigli di classe, e a.s.;/.....; 6) Fascicolo personale del docente; 7) Copia di eventuali segnalazioni da parte dei genitori degli studenti (anche previo oscuramento dei nominativi); 8) Copia del registro di classe della nella parte in cui risulta la nota comminata dal prof. ad uno degli alunni in occasione di attività di supplenza svolta nella predetta classe (anche previo oscuramento del nominativo dell'alunno se ritenuto necessario); 9) Verbale della convocazione urgente richiesta a mezzo mail del dal Dirigente Scolastico al prof. e al prof.; 10) Bilancio iniziale delle competenze e patto formativo stipulato fra dirigente scolastico ed il prof. con il supporto del tutor. A tale richiesta faceva seguito un sollecito del ricorrente in data, L'Amministrazione non ha risposto nei termini di legge e, pertanto, il Sig., tramite l'Avv., si è rivolto alla Commissione chiedendo che fosse riesaminato il caso.

L'Istituto Scolastico di ha inviato una memoria in cui ha rappresentato di aver consentito l'accesso per i documenti richiesti ai n. 1 e 10. Quanto poi al documento n. 6, l'Amministrazione ha dichiarato che *“il fascicolo personale del docente è in fase di trasferimento all'Istituto di*

servizio del docente”, mentre, con riguardo ai documenti di cui ai n. 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9, ha negato l’accesso, non ritenendo collegabile all’interesse tutelato “*verificare le ragioni che hanno condotto ad un esito non favorevole dell’anno di prova*”.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della memoria dell’Amministrazione resistente che ha dichiarato di aver consentito l’accesso limitatamente ai documenti richiesti ai punti n. 1 e 10, non può che ritenere cessata la materia del contendere, con riguardo a questi documenti. Con riguardo alla richiesta di cui al punto n. 2, ovvero “*il numero di protocollo e data di consegna al comitato di valutazione del Portfolio professionale del docente*”, la Commissione ricorda che non è ammissibile, *ex art. 22*, comma 4 della legge 241/90, la mera richiesta di dati e di informazioni, né, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.P.R. 184/2006, l’Amministrazione è tenuta ad alcuna attività di elaborazione per soddisfare le richieste di accesso ricevute. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, quanto alla richiesta di cui al punto n. 2.

Per quanto riguarda, invece, la richiesta di cui al n. 6, avente ad oggetto il fascicolo personale del docente, l’Amministrazione ha dichiarato che lo stesso “*è in fase di trasferimento all’Istituto di servizio del docente*”. Sul punto si ricorda che l’art. 6, co. 2, del D.P.R. 184/2006, dispone che “*la richiesta formale presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso è dalla stessa immediatamente trasmessa a quella competente. Di tale trasmissione è data comunicazione all’interessato*”. Sulla base di tale disposizione, poiché qualora un’istanza pervenga ad un Ufficio incompetente questo deve farsi carico di trasmettere l’istanza di accesso a quello che detiene il documento, appare opportuno che l’Istituto Scolastico trasmetta la richiesta d’accesso, limitatamente a tale documento, all’Amministrazione che materialmente ed attualmente detiene il documento richiesto.

Infine, con riguardo ai documenti n. 3, 4, 5, 7, 8 e 9, il ricorso è fondato, in quanto il ricorrente ha un interesse attuale e concreto all’accesso, sorretto da finalità difensive, poiché diretto a verificare le ragioni su cui si fonda il decreto di esito sfavorevole del periodo di prova, e valutarne, in questo modo, la legittimità e/o fondatezza. Sul punto questa Commissione aderisce al consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa che “*...in tema di accesso difensivo, cioè preordinato all’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale, ha ritenuto applicabile il criterio generale della “necessità” ai fini della “cura” e della “difesa” di un proprio interesse giuridico, ritenuto dall’ art. 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990 tendenzialmente prevalente sulla tutela della riservatezza; non trova dunque applicazione il criterio della stretta indispensabilità (riferito ai dati sensibili e giudiziari), né il criterio della indispensabilità e della parità di rango (riferito ai dati cc.dd. supersensibili)...*” (Consiglio

di Stato, sez. V, 20/06/2022, n. 5025). La Commissione osserva che l'Amministrazione, nell'ostendere la documentazione richiesta, potrà procedere all'oscuramento di eventuali dati di soggetti terzi coinvolti, contenuti nei documenti richiesti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara in parte improcedibile per cessazione della materia del contendere con riferimento ai documenti n. 1 e 10; lo dichiara in parte inammissibile, limitatamente ai documenti richiesti al punto n. 2, con riguardo alla richiesta di dati ed informazioni, *ex art. 22, comma 4, della legge 241/90 ed ex art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006*; con riguardo al documento di cui al n. 6, si invita l'Amministrazione ad inoltrare la richiesta all'Amministrazione che detiene il documento richiesto. Infine, con riguardo ai documenti n. 3, 4, 5, 7, 8 e 9, la Commissione accoglie il ricorso, ed invita l'Amministrazione resistente ad esaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione, con oscuramento dei dati relativi a soggetti terzi eventualmente contenuti nei documenti richiesti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Tecnico Tecnologico Ufficio Scolastico Regionale della

FATTO

Il Sig., in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale dell'alunna, ha presentato una richiesta d'accesso all'Istituto Tecnico di frequentato dalla figlia, al fine di chiedere la copia del parere reso dal Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione (*breviter* GLO) e dell'organico di fatto, inviati al personale amministrativo ausiliario tecnico (ATP) di-Ufficio IV USR, nonché copia del provvedimento relativo all'assegnazione organica per il sostegno, adottato da quest'ultimo ufficio e di ogni altro atto utile, connesso e presupposto. La richiesta è stata motivata con la necessità di avviare un'azione giudiziaria avverso la riduzione delle ore di sostegno, da 18 a 9 ore settimanali, assegnate alla figlia minore.

L'Istituto ha consegnato al Sig. soltanto la relazione del GLO e la dotazione organica assegnata all'Istituto, nella quale risultava riconosciuto alla minore il diritto al docente di sostegno in rapporto 1/1 per 18 ore settimanali, ma non anche il provvedimento che aveva disposto la riduzione delle ore già assegnate alla figlia. Successivamente, l'ITT ha rilasciato copia di una comunicazione priva di qualsiasi dato utile, in cui non risultava indicato né il numero degli insegnanti in dotazione, né il numero degli alunni portatori di handicap, né il numero di ore assegnate alla minore, né il provvedimento adottato, risultando ogni dato oscurato da "*omissis*". Ritenendo, pertanto, siffatto accesso non soddisfacente ed equiparabile, quindi, ad un negato accesso alla documentazione richiesta, il Sig., tramite l'Avv., si è rivolto alla Commissione chiedendo che fosse riesaminato il caso ed adottate le conseguenti determinazioni.

L'Istituto di ha inviato una memoria in cui, da un lato, dà conto delle ragioni che hanno determinato l'intervenuta riduzione delle ore di sostegno alla minore e, dall'altro, chiarisce di non aver in alcun modo voluto negare l'accesso richiesto, ma che, con riguardo alla nota di adeguamento dell'organico di sostegno, tale documento costituisce una corrispondenza interna tra l'istituzione scolastica e l'Ufficio Scolastico di, in cui si riepiloga la situazione di fatto dell'Istituto. In particolare, in tale documento, prosegue l'Istituto, sono indicati il numero di docenti che prestano servizio sul

sostegno, il numero di alunni con disabilità grave e quelli con disabilità lieve o media e, pertanto, la necessità di ricorrere agli “omissis” su tale prospetto, deriva dalla considerazione che i dati oscurati si ritengono ininfluenti e non funzionali alla richiesta di parte ricorrente volta unicamente a ottenere la prova della riduzione delle ore di sostegno per la propria figlia. L’Amministrazione ha inoltre ribadito la legittimità dell’oscuramento dei dati, atteso che la richiesta d’accesso del Sig. sarebbe basata su un accesso generico e diffuso alla conoscenza degli atti amministrativi, avente carattere meramente esplorativo e, quindi, inammissibile.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso fondato e, quindi, meritevole di accoglimento, in quanto il ricorrente, nella sua qualità di genitore, vanta un interesse qualificato, pertinente ad una situazione giuridicamente rilevante, e strumentale a necessità difensive, come previsto dall’art. 24, comma 7, della l. n. 241 del 1990, relativamente agli atti relativi alla riduzione delle ore del sostegno scolastico della figlia. Nel caso in esame, tuttavia, l’Amministrazione resistente non ha inteso negare l’accesso richiesto, ma lo ha consentito apponendo numerosi “omissis” che, secondo la prospettazione del ricorrente, ne limiterebbero fortemente il diritto di difesa. L’Istituto scolastico ha, infatti, ribadito nella sua memoria che il documento richiesto riguarda il riepilogo della situazione dell’Istituto, con l’indicazione del numero di docenti che prestano servizio sul sostegno ed il numero di alunni con disabilità grave, lieve o media, ed, in particolare, che *“la presenza dei lamentati “omissis” su tale prospetto deriva dalla considerazione che i dati oscurati si ritengono ininfluenti e non funzionali della richiesta di parte ricorrente volta unicamente ad ottenere la prova della riduzione delle ore di sostegno per la studentessa...”*.

L’Amministrazione, tra l’altro, non ha limitato l’accesso richiesto per tutelare le esigenze di riservatezza di altri minori, bensì ritenendo i dati oscurati ininfluenti e non funzionali della richiesta di parte ricorrente.

L’eccezione dell’Amministrazione non ha pregio, atteso che, come ribadito dalla giurisprudenza amministrativa nella sua più autorevole composizione *“salvo il caso di una evidente, assoluta, mancanza di collegamento tra il documento per il quale si chiede l’accesso e le esigenze difensive e, quindi, in ipotesi di esercizio pretestuoso o temerario dell’accesso difensivo stesso per la radicale assenza dei presupposti legittimanti previsti dalla l. n. 241 del 1990, la p.a. detentrici del documento e il giudice amministrativo adito nel giudizio di accesso ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm. non devono svolgere ‘ex ante’ alcuna ultronea valutazione sull’ammissibilità, sull’influenza o sulla decisività del documento richiesto nell’eventuale giudizio instaurato, poiché un simile apprezzamento compete, se del caso, solo all’autorità giudiziaria investita della questione”* (Consiglio di Stato ad. plen., 18/03/2021, n. 4). Ne

discende che, essendo preclusa all'Amministrazione resistente ogni ultronea valutazione sull'ammissibilità, sull'influenza o sulla decisività del documento richiesto e sui suoi contenuti, si devono ritenere, per l'effetto, illegittimi gli oscuramenti dei dati, se non nei limiti in cui le apposizioni degli "omissis" siano preordinati alla tutela della riservatezza di altri minori coinvolti, per garantirne il diritto alla riservatezza, parimenti meritevole di tutela. In particolare, il rilascio di una copia del provvedimento che aveva disposto la riduzione delle ore già assegnate alla minore da parte dell'Istituto scolastico, con oscuramento dei dati relativi al numero degli insegnanti in dotazione, al numero degli alunni portatori di handicap, al numero di ore assegnate alla minore, ed al provvedimento adottato, appare del tutto eccentrico, e comunque inidoneo a soddisfare l'accesso difensivo richiesto. Ne consegue che l'Amministrazione resistente dovrà consentire l'accesso richiesto, limitando l'oscuramento ai soli dati sensibili e super sensibili riguardanti i minori coinvolti.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Legione Carabinieri Stazione di Legione Carabinieri
Compagnia di Legione Carabinieri Stazione di Procura della Repubblica presso il
Tribunale di

FATTO

Il Sig. ha presentato in data una richiesta alle Amministrazioni in intestazione, per chiedere l'accesso ad una relazione di servizio del dei Carabinieri di, relativa ad una sua richiesta di intervento per un diverbio con i vicini di casa, da cui sono scaturite reciproche denunce-querelle. Lamentando la formazione del silenzio rigetto, il ricorrente si è rivolto, in data, alla Commissione chiedendo il riesame del caso.

Tutte le Amministrazioni (la Legione Carabinieri Stazione di, la Legione Carabinieri Compagnia di e la Legione Carabinieri Stazione di), hanno inviato delle memorie per ricostruire la vicenda, ed in particolare che il Sig. aveva già presentato identica istanza d'accesso in data, A tale richiesta le Amministrazioni avevano risposto rappresentando che l'annotazione *“di Polizia Giudiziaria compilata dal personale intervenuto sul posto è un atto di Polizia Giudiziaria...pertanto l'eventuale visione e/o consultazione ed estrazione di copia del predetto può avvenire presso l'Autorità Giudiziaria in indirizzo ...”*. Contro tale diniego il Sig. aveva adito questa Commissione che, con decisione del, aveva dichiarato il ricorso irricevibile, poiché proposto tardivamente.

Anche la Procura della Repubblica presso il Tribunale di ha inviato una memoria al fine di ricostruire la vicenda e chiarire che, in data, il Sig. ha ottenuto dagli Uffici della Procura il rilascio degli atti del procedimento penale n./..... Mod. 44, a cui fa riferimento il richiesto rapporto. Inoltre, la Procura ha chiarito che dalla consultazione del fascicolo non risulta presente in atti il documento richiesto, *“non risultando, ad oggi, mai pervenuto nel carteggio relativo al predetto procedimento”*.

DIRITTO

La Commissione osserva che il ricorso deve dirsi tardivo essendo stato presentato ben oltre il termine di trenta giorni dalla formazione del silenzio rigetto sull'istanza d'accesso, come prescritto dall'art. 25 comma 4 della legge 241/90.

Ragioni di economia procedimentale inducono, ad ogni modo, questa Commissione a rilevare che il ricorso sarebbe in ogni caso infondato, atteso che, alla luce della memoria presentata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di, non soltanto risulta che il Sig. in data ha ottenuto la copia di tutti gli atti del procedimento n. / Mod. 44, ma che il documento richiesto dall'accedente non risulta presente in atti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso irricevibile perché tardivo.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INAIL di

FATTO

La Sig.ra ha presentato due istanze d'accesso all'Inail di, per chiedere la copia degli accertamenti effettuati e che avevano portato l'ente a respingere la sua istanza di riconoscimento di malattia professionale, motivato con la circostanza che *“il rischio cui è stato esposto non è idoneo a provocare la malattia denunciata”*. La Sig.ra si è, pertanto, rivolta all'Inail per chiedere diversi documenti: 1) i diari e/o i certificati e/o i pareri ecc. anche interni all'Inail e le eventuali relazioni e pareri medici sulla malattia e sui fattori di rischio; 2) le lettere dell'Inail di richiesta documentazione; 3) i verbali e/o lettere delle dichiarazioni rese dai datori di lavoro, comprensivi di allegati, i documenti di valutazione del rischio dei movimentazione manuale di carichi e sovraccarico biomeccanico degli arti superiori o posture per la mansione specifica di addetta al servizio mensa presso la mensa aziendale di (..... e, prima, e), di addetta alle pulizie presso centro, distretti di e di (..... e ora), e relative schede di rilevazione e calcolo; eventuali relazioni e questionari, dichiarazioni dell'azienda, immagini, ecc... 4) le risultanze degli accertamenti effettuati dall'Inail al fine di stabilire la veridicità delle dichiarazioni del datore di lavoro; 5) ogni ulteriore documento acquisito e/o esaminato e utilizzato per esprimere il giudizio negativo. La richiesta di accesso era motivata dalla necessità di ricorrere avverso il mancato riconoscimento della malattia professionale, sia per la tutela della sua salute, che per l'aspetto economico.

In data l'Inail ha autorizzato solo in parte l'accesso, limitatamente a quelli indicati e richiesti al n. 1), negandolo implicitamente per gli altri, senza fornire motivazioni su tale scelta. Per questo motivo la ricorrente ha adito la Commissione, chiedendo il riesame del caso; al ricorso risultano ritualmente notificati ricorsi ai controinteressati e, che non hanno fatto pervenire memorie.

DIRITTO

Il ricorso della Sig.ra è fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento, in quanto la ricorrente vanta un interesse endoprocedimentale all'accesso, essendo i documenti richiesti correlati ad un procedimento amministrativo che si è concluso con il provvedimento (ad essi collegato) di mancato riconoscimento della malattia professionale. In particolare, con riguardo al richiesto Documento di valutazione rischi, pur venendo in rilievo un documento sulla sicurezza che afferisce al rapporto giuslavoristico in quanto tale, ed in specie agli obblighi datoriali (gravanti anche sull'imprenditore privato) di protezione e sicurezza dei lavoratori, anche in relazione a fattori di rischio professionali, ritiene questa Commissione che anche questo documento sia pienamente accessibile ai sensi degli artt. 22 ss. della l. n. 241 del 1990, anche in vista della funzione pubblicistica di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori assolta da detto Dvr (T.A.R. Roma n./.....). Oltretutto la richiesta d'accesso è sorretta, nel caso in esame da finalità difensive, preordinate a garantire il diritto alla salute della ricorrente. Ne consegue che l'Amministrazione, ove in possesso dei richiesti documenti, dovrà consentirne l'accesso.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione resistente a riesaminare l'istanza nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS Agenzia di

FATTO

Il Sig., rappresentato dall'avv., ha presentato in data, all'Amministrazione in epigrafe, una richiesta d'accesso per chiedere diversi documenti relativi alla sua pensione, tra i quali la copia integrale del prospetto contributivo denominato "Procedura" della pensione con contribuzione elaborata dall'Inps ed il provvedimento di liquidazione della pensione. Lamentando la formazione del silenzio rigetto il Sig. si è rivolto alla Commissione chiedendo che fosse riesaminato il caso. L'Amministrazione resistente ha inviato una memoria comunicando di aver provveduto ad inviare all'avv. la documentazione chiesta.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della memoria dell'Amministrazione resistente che ha dichiarato di aver consentito l'accesso, non può che ritenere cessata la materia del contendere.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS Direzione Provinciale di

FATTO

Il Sig., ha presentato istanze d'accesso agli atti alla Direzione Provinciale di dell'Inps, di cui la prima in ordine di tempo in data, al fine di chiedere l'ostensione del fascicolo istruttorio relativo all'esposto da lui presentato in data inerente alla gestione della scuola di "..... .." di per presunti illeciti in materia di rapporti di lavoro di alcuni docenti. L'Amministrazione resistente, dopo aver inizialmente negato l'accesso, non ha risposto alle richieste successive. Per questo il Sig. si è rivolto alla Commissione in data, chiedendo che fosse riesaminato il caso. L'Amministrazione resistente ha inviato una memoria al fine di rilevare la legittimità dei dinieghi opposti.

DIRITTO

Preliminarmente la Commissione rileva la tardività del ricorso, *ex art. 25, comma 4, della legge n. 241/90*, presentato ben oltre il termine di trenta giorni dal rigetto sull'istanza d'accesso formulato dall'Amministrazione in data, Infatti, la decadenza dal termine di legge previsto per l'impugnazione del diniego all'accesso non è evitata dalla riproposizione di nuove richieste di accesso agli atti aventi il medesimo medesimo oggetto; ciò in quanto il termine previsto per la proposizione del ricorso avverso le determinazioni dell'Amministrazione sull'istanza di accesso, stabilito dall'art. 25, l. n. 241 del 1990 in trenta giorni dalla conoscenza del diniego o dalla formazione del silenzio significativo, è a pena di decadenza. Ne consegue che la mancata impugnazione del diniego nel termine, non consente la reiterabilità dell'istanza.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso irricevibile perché tardivo.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Provincia di

FATTO

Il Sig., per il tramite dell'Avv., ha presentato in data una richiesta d'accesso alla Provincia di, per chiedere la relazione sullo stato dei luoghi disposta dalla medesima amministrazione, nonché ogni altro documento inerente ad un sinistro stradale che nel ha coinvolto il mezzo del ricorrente, presumibilmente a causa di un'insidia occulta sulla strada provinciale da lui percorsa. La richiesta è stata motivata con la necessità di produrre i documenti necessari a sostegno della richiesta di risarcimento dei danni subiti dalla propria autovettura.

L'Amministrazione resistente non ha dato riscontro nel termine di trenta giorni e, pertanto, il Sig., come sopra rappresentato, ha adito, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Sul gravame in oggetto la Commissione, in via preliminare, riconosce la propria competenza ad esaminare il ricorso per colmare il vuoto di tutela che si avrebbe considerata l'assenza nell'ambito territoriale di riferimento della Regione, del locale Difensore Civico e, nel merito, osserva quanto segue. Il ricorso è fondato e, quindi, meritevole di accoglimento, vantando l'istante un interesse concreto e attuale, ai sensi dell'art. 22, L. 7 agosto 1990 n. 241, ed una conseguente legittimazione ad avere accesso agli atti richiesti. Il Sig., infatti, ha motivato la propria richiesta con necessità difensive, rappresentando in modo puntuale e specifico gli elementi che consentano all'Amministrazione detentrici del documento il vaglio del nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta con la situazione "finale" controversa (*ex multis* Consiglio di Stato, sez. VI, 11/04/2022, n. 2655). Ne consegue che la richiesta di riesame deve essere accolta.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente: Circolo e AssociazioneOnlus

contro

Amministrazione resistente: Comando Stazione Carabinieri Forestale di

FATTO

Il Circolo di, in proprio e quale articolazione territoriale di Onlus, in persona del Presidente p.t. e l'Associazione Onlus, in persona del Presidente p.t., entrambe assistite dall'Avv., hanno presentato, in data, un'istanza d'accesso al Comando Stazione Carabinieri Forestale di ed al Comando Stazione Carabinieri Forestali di La richiesta delle associazioni era volta ad ottenere la copia del verbale di sopralluogo e/o di una relazione di servizio e di eventuali fotogrammi impressionati a seguito della richiesta di verifica del (Prot./...../.....) inviata al Comando Stazione Carabinieri Forestali di, nonché la copia del verbale di sopralluogo e/o di una relazione di servizio e di eventuali documenti amministrativi contenenti fotogrammi impressionati, a seguito della richiesta di verifica del (Prot./...../.....), inviata al Comando Stazione Carabinieri Forestali di e al Comando Stazione Carabinieri Forestali di L'istanza è stata motivata dalle stesse finalità perseguite dalle associazioni accedenti, volte alla tutela dell'ambiente, degli animali e della salute.

La Regione Carabinieri Forestale della, stazione di, in data ha comunicato che, l'istanza d'accesso "*allo stato non trova possibilità oggettiva di accoglimento*" in quanto "*sentito il incaricato, relativamente ai laboriosi accertamenti in corso, la pratica risulta ancora non definita per cui, all'attualità, si è impossibilitati determinarsi in e nel merito per le valutazioni normative a riguardo dell'eventuale accoglimento o dell'eventuale diniego ai sensi dell'art. 24, co. 1 L. n. 241/90 e ss.mm.ii.*". Contro tale differimento le associazioni ricorrenti, tramite il difensore, hanno proposto richiesta di riesame alla Commissione, chiedendo che fosse riesaminato il caso ed adottate le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e, pertanto, meritevole di essere accolto. L'art. 22, l. n. 241/1990 offre una definizione di documento amministrativo dalla portata estremamente ampia, tale da comprendere anche gli atti "interni", indipendente dalla natura pubblicistica o privatistica della relativa disciplina sostanziale;

“inoltre, la normativa generale ivi contenuta non subordina l'accesso alla circostanza che si tratti di procedimento concluso, sicché l'avvenuta formazione del documento e la sua possibilità di impiego in sede amministrativa è in sé sufficiente a consentirne l'accesso a chi ha titolo a visionarlo ed estrarne copia, a prescindere dall'essere ancora in corso, o meno, il procedimento amministrativo in cui quel documento confluisce, purché già di per sé utilizzato o utilizzabile dall'Amministrazione; il che porta ad escludere che l'accesso possa essere differito, per gli atti endoprocedimentali, sino alla conclusione del procedimento”. (T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. II, 05/08/2021, n.1890). Infatti, l'ampia nozione di documento amministrativo fornita dalla l. n. 241 del 1990, esclude che l'accesso possa essere differito e/o subordinato, per gli atti endoprocedimentali, sino alla conclusione del procedimento, in quanto, laddove esistenti e detenuti dall'Amministrazione, devono essere oggetto di ostensione. (T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. III, 21/12/2020, n.2561). Ciò vale, a maggior ragione, per l'accesso in materia ambientale, in quanto, la disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi specificamente disciplinata nel D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 195, e contenente norme di derivazione comunitaria, prevede un regime di pubblicità tendenzialmente integrale delle informazioni ambientali, sia per quanto riguarda la legittimazione attiva, ampliando significativamente il novero dei soggetti legittimati all'accesso ambientale, che per quanto attiene al profilo oggettivo, a tal fine prevedendosi un'area di accessibilità alle informazioni ambientali svincolata dai rispettivi presupposti di cui all' art. 22 e ss., l. n. 241/1990 (T.A.R., Roma, sez. I, 04/03/2021, n. 2652). Ne consegue che, il differimento opposto dall'Amministrazione deve ritenersi illegittimo.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione resistente a riesaminare l'istanza nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di

FATTO

La Sig.ra, rappresentata dall'Avv., ha presentato alla Direzione Provinciale di dell'Agenzia delle Entrate, una richiesta d'accesso a due dichiarazioni di successione fatte dal Sig. relativamente alla *de cuius* sua coniuge, unitamente al coniuge, Sig.

La richiesta d'accesso era presentata al fine di tutelare un suo interesse concreto, diretto, specifico ed attuale all'accesso, poiché la Sig.ra asserisce di essere l'erede, in forza di due testamenti olografi, del Sig., a sua volta erede ascendente, in assenza di discendenti, della di lui figlia premorta, unitamente al coniuge, Sig.

L'Agenzia delle Entrate, dopo aver effettuato la notifica al controinteressato Sig., e considerata la sua opposizione, ha negato il richiesto accesso, non ritenendo sussistenti i presupposti di legge per l'accesso. Per queste ragioni la Sig.ra, rappresentata dall'Avv., si è rivolta alla Commissione chiedendo il riesame del caso, riservandosi *“di integrare il presente ricorso con la ricevuta di avvenuta spedizione al controinteressato una volta ottenuto il numero di protocollo dell'instaurando procedimento”*. L'Amministrazione ha inviato una memoria ribadendo la legittimità del diniego opposto.

DIRITTO

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, osserva preliminarmente che non vi è prova in atti della notifica al controinteressato, da individuarsi nella persona del Sig., secondo quanto prescritto dall'art. 12, comma 4, lettera *b)* del d.P.R. n. 184/2006. Infatti, l'art. 12, co. 2, della citata normativa stabilisce che *“Il ricorso, notificato agli eventuali controinteressati con le modalità di cui all'articolo 3, è presentato nel termine di trenta giorni dalla piena conoscenza del provvedimento impugnato”*; né può certamente ritenersi idoneo a soddisfare siffatto onere, previsto a pena di inammissibilità dal successiva comma 7, lett. *b)*, la mera riserva di integrazione della notifica al controinteressato. Alla luce di quanto esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara inammissibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera c) del d.P.R. n. 184/2006.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Regionale per la

FATTO

La Sig.ra, già dirigente scolastico reggente dell'Istituto Scolastico da di, ha presentato all'Ufficio Scolastico Regionale per la una richiesta di accesso documentale, relativa alla copia delle memorie difensive, del verbale di audizione e dell'atto conclusivo del procedimento disciplinare svolto nei confronti del Sig., avviato in seguito a segnalazione disciplinare dalla stessa effettuata. L'accedente ha motivato la richiesta con finalità difensive, rappresentando, in particolare, l'intenzione di proporre un'eventuale azione risarcitoria. L'Amministrazione resistente ha negato l'accesso, ritenendo gli atti non ostensibili in quanto documenti classificati come "riservati", e reputando, inoltre, insussistenti i presupposti prescritti in via ordinaria dalla L. 241/90.

Avverso tale espresso diniego la Sig.ra ha adito la Commissione chiedendo che fosse riesaminato il caso. L'Amministrazione resistente ha inviato una memoria al fine di ribadire la legittimità del diniego opposto, rappresentando, in particolare, la terzietà ed estraneità dell'accedente rispetto al procedimento disciplinare avviato su impulso della stessa, avendo quest'ultima cessato la reggenza delle funzioni dirigenziali e, da ultimo, ritenendo la richieste volta ad un possibile controllo generalizzato.

DIRITTO

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, rilevato che non vi è prova in atti della notifica al controinteressato, da individuarsi nella persona del Sig., secondo il disposto di cui all'art. 12, comma 4, lettera *b*) del d.P.R. n. 184/2006, dichiara il ricorso inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara inammissibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera *c*) del d.P.R. n. 184/2006.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Guardia di Finanza Ufficio Trattamento economico personale in quiescenza

FATTO

Il Sig., della Guardia di Finanza, ha chiesto all'Ufficio Trattamento Economico personale in quiescenza della Guardia di Finanza, in data, il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dell'equo indennizzo per l'infermità in essa richiamata. Alla luce dell'istruttoria medica espletata, l'Amministrazione ha respinto la richiesta del e, pertanto, quest'ultimo, in data ha presentato un ricorso gerarchico e contestuale istanza d'accesso, domandando l'ostensione degli elementi informativi forniti dal Gruppo di, il verbale del della Commissione Medica di Verifica di, la documentazione trasmessa dal comando generale al Comandante del Centro Informatico Amministrativo Nazionale della Guardia di Finanza in relazione all'istanza presentata, nonché tutta l'ulteriore documentazione relativa alla suddetta trattazione, compresi gli atti endoprocedimentali e quelli propedeutici alla decisione del comitato di verifica.

L'Amministrazione non ha risposto nei termini di legge e, pertanto, deducendo la formazione del silenzio rigetto il ha adito la Commissione chiedendo che fosse riesaminato il caso.

DIRITTO

Il ricorso del è fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento, in quanto avente ad oggetto documenti ai quali l'interessato ha sempre diritto di accedere, sussistendo *in re ipsa* un interesse alla ostensione della documentazione personale, relativa al proprio rapporto di lavoro. Questa Commissione, infatti, aderisce al consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, secondo cui *“con riguardo all'interesse dell'impiegato all'accesso degli atti inseriti nel proprio fascicolo personale, deve riconoscersi in capo a quest'ultimo una situazione particolare, tale da consentire di prescindere anche dalla esplicitazione*

delle ragioni per le quali chiede l'ostensione di tali documenti. I motivi di tale richiesta devono ritenersi in re ipsa, cioè nella circostanza di essere, o di essere stato, titolare di un rapporto di dipendenza dalla pubblica amministrazione, e di poter, pertanto, vantare una posizione giuridicamente tutelata alla conoscibilità di tali atti..." (T.A.R., Bari, sez. III, 28/09/2016, n. 1144).

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione resistente a riesaminare l'istanza nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di

FATTO

Il Sig. ha presentato all'Agenzia delle Entrate di un'istanza per chiedere l'ostensione dell'avviso bonario o invito al pagamento del bollo del veicolo e del motoveicolo di sua proprietà, relativi all'anno, e copia degli avvisi di ricevimento e/o prova dell'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento. L'Agenzia delle Entrate ha comunicato all'accedente di non essere in possesso dell'avviso di ricevimento, in quanto le notifiche sono state effettuate da Poste Italiane. Interpretando questa risposta come rigetto, il Sig. ha adito la Commissione chiedendo che fosse riesaminato il caso. L'Amministrazione resistente ha inviato più memorie al fine di comunicare di aver consentito l'accesso richiesto, ed anzi di aver provveduto allo sgravio delle cartelle.

DIRITTO

La Commissione, letta la memoria dell'Amministrazione resistente che ha dichiarato di aver consentito l'accesso, dichiara cessata la materia del contendere.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Centro Provinciale per l'Istruzione per adulti di

FATTO

Con istanza del la Sig.ra, docente a tempo indeterminato in servizio presso il Centro Provinciale per l'istruzione di, avendo partecipato alla procedura di incarico delle sessioni di esame tenute dal Centro, chiedeva all'Amministrazione di accedere a numerosi documenti, tra cui, a titolo non esaustivo, i nominativi dei docenti che avevano dato la propria disponibilità ad effettuare gli esami della, gli effettivi docenti che avevano effettuato la sessione d'esame, il numero di sessioni assegnate dalla al Centro Provinciale per l'istruzione, il numero di sessioni attribuite ai docenti facenti parte della Commissione e i relativi incarichi di assegnazione, le rinuncia alle sessioni d'esame inoltrati dai docenti, nonché gli importi retribuiti ai docenti facenti parte della Commissione e del numero di sessioni a esse attribuite riferite agli anni scolastici,, e

Il Centro Provinciale per l'istruzione di accoglieva solo parzialmente l'istanza d'accesso e per questo la Sig.ra si rivolgeva alla Commissione affinché riesaminasse il caso. L'Amministrazione resistente inviava una memoria alla quale erano allegati numerosi documenti. Per questo, con decisione del, questa Commissione dichiarava il ricorso in parte improcedibile, limitatamente agli atti per cui l'Amministrazione aveva già consentito l'accesso e, per il resto, stante la fondatezza del ricorso, considerato che non era dato evincersi se l'ostensione fosse avvenuta in maniera completa o parziale, sospendeva la decisione impugnata, rimanendo *medio tempore* interrotti i termini di legge, invitando la ricorrente a comunicare se i documenti inviati erano esaustivi o meno rispetto alla richiesta ostensiva. Successivamente la ricorrente ha inviato una comunicazione rappresentando che, da un lato, l'Amministrazione aveva inviato dei documenti che non erano stati richiesti e, dall'altra, il solo documento osteso tra quelli richiesti era il test contenente il riepilogo del numero delle sessioni assegnate alla e gli importi retribuiti al personale docente.

DIRITTO

Come già rilevato nella precedente decisione del il ricorso è fondato, vantando la ricorrente un interesse endoprocedimentale, ai sensi dell'art. 10 della Legge 241/90, in quanto il partecipante ad una procedura di incarico per l'assegnazione di docenze ha diritto di accedere a tutti i documenti relativi alla procedura medesima. Poiché ricorre, nel caso in esame, un interesse endoprocedimentale, considerato dallo stesso legislatore *in re ipsa*, l'Amministrazione dovrà consentire il richiesto accesso ai documenti in suo possesso e già formati. Vale la pena ricordare, infatti, che il diritto d'accesso può avere ad oggetto soltanto la documentazione già formata ed in possesso dell'amministrazione, posto che, ai sensi dell'art. 2, comma 2, secondo alinea, del d.P.R. n. 184/2006, "*la pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso*".

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Cultura. Segretariato regionale per la

FATTO

Il Sig. ha presentato al Segretariato regionale della Cultura per la una richiesta formale di visione ed estrazione di copia del decreto del direttore generale di, di costituzione di un vincolo su immobile di sua proprietà, sito in di, denominato “..... ..”, unitamente ad altri documenti attinenti a tale vincolo. Lamentando la formazione del silenzio rigetto il Sig. si è rivolto alla Commissione chiedendo che fosse riesaminato il caso ed adottate le conseguenti determinazioni.

Il Segretariato regionale per la del Ministero della Cultura ha inviato una memoria rappresentando di non aver dato tempestiva risposta solo per un mero disservizio, ostendendo nel contempo la documentazione richiesta.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della memoria dell’Amministrazione resistente che ha dichiarato di aver consentito l’accesso, dichiara cessata la materia del contendere.

PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente: S.R.L.

contro

Amministrazione resistente: INPS Direzione Provinciale di

FATTO

La S.r.l., in persona del Sig. legale rappresentate p.t., ha presentato all’Inps di, tramite il dott. all’uopo delegato, una richiesta d’accesso alle dichiarazioni integrali rese agli ispettori da dipendenti della società, i cui rapporti di lavoro sono cessati. La società ha dedotto che a seguito di un accertamento ispettivo, le veniva notificato il verbale unico n./....., con cui l’Inps rilevava un recupero per evasione contributiva di €, derivante da ritenute violazioni di norme lavoristiche e previdenziali. La richiesta d’accesso era motivata da necessità difensive, ritenendo detti documenti fonte privilegiata di prova degli illeciti amministrativi rilevati ed accertati dagli organi ispettivi, e fondamentali per un’adeguata difesa. L’Amministrazione ha negato l’accesso, ritenendo che l’accesso “*non è consentito per la seguente motivazione: - trattasi di documenti attinenti alla instaurazione e allo svolgimento del rapporto contributivo INPS – Datori di Lavoro e al rapporto assicurativo individuale*”.

Pertanto, la S.r.l., in persona del l.r.p.t., si è rivolta alla Commissione chiedendo che fosse riesaminato il caso; a tal fine ha allegato la notifica del ricorso a n. controinteressati, oramai non più alle dipendenze della società, rilevando che l’Amministrazione non può basare la sua difesa sulla previsione dell’art. 2, comma 1, lettera c, del D.M. 757/1994, perché il divieto di accesso, dura solo “*finché perduri il rapporto di lavoro, salvo che le notizie contenute nei documenti di tale categoria risultino a quella data sottoposti al segreto istruttorio penale*” (articolo 3, comma 1, lettera c, D.M. 757/1994).

DIRITTO

Preliminarmente la Commissione osserva che la società ricorrente ha allegato le copie delle ricevute di spedizione del ricorso, tramite raccomandata A/R, nonché numerose ricevute di ritorno, ai n. controinteressati, come prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 12, comma 4, lettera b) del d.P.R. n. 184/2006. Tuttavia, posto che la scansione delle ricevute di ritorno delle notifiche non è

avvenuta attraverso una corretta catalogazione, ovvero tramite scansione, per ciascun controinteressato, della copia del ricorso con ricevuta di spedizione e pedissequa consegna al destinatario, bensì in ordine sparso, ciò non consente di verificare la ritualità delle notifiche effettuate (le ricevute di consegna, infatti, riportano il più delle volte firme illeggibile e, pertanto, risulta impossibile collegare i soggetti riceventi agli effettivi destinatari). Pertanto, si invita la ricorrente a farsi parte diligente, a tal fine allegando per ciascun controinteressato copia della ricevuta di spedizione e pedissequa consegna. Nelle more dell'espletamento di tale incombente istruttorio, dichiara sospesi i termini di legge.

PQM

La Commissione invita la parte ricorrente a provvedere all'espletamento dell'incombente di cui in motivazione, salva la sospensione, nelle more, dei termini di legge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Agenzia delle entrate riscossione.

FATTO

In data la Sig.ra ha presentato all'Agenzia delle Entrate di una richiesta d'accesso a tutta la documentazione inerente alla cartella n., notificata il, avente ad oggetto l'accertamento del credito d'imposta per le agevolazioni fiscali dell'anno, e la cartolina A/R di notifica della suddetta cartella. La richiesta è stata motivata con la necessità di effettuare una verifica sulla documentazione richiesta, lamentando di non aver ricevuto precedentemente alcun atto relativo a tale contestazione del credito d'imposta.

In data l'Agenzia delle Entrate ha inviato all'accedente la sola copia degli atti inerenti alla notifica della cartella di pagamento n. Pertanto, lamentando la mancata trasmissione degli ulteriori documenti richiesti, da cui è scaturito il ruolo e la cartella esattoriale, in data la Sig. ha presentato a questa Commissione una richiesta di riesame.

DIRITTO

Preliminarmente la Commissione rileva la tardività del ricorso, *ex art. 25, comma 4, della legge n. 241/90*, presentato ben oltre il termine di trenta giorni dal parziale implicito rigetto sull'istanza d'accesso formulato dall'Amministrazione in data, Infatti, il termine previsto per la proposizione del ricorso avverso le determinazioni dell'Amministrazione sull'istanza di accesso, stabilito dall'art. 25, l. n. 241 del 1990 in trenta giorni dalla conoscenza del diniego o dalla formazione del silenzio significativo, è a pena di decadenza.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso irricevibile perché tardivo.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Ufficio Provinciale – Territorio

FATTO

Il Sig. in data ha presentato all'Agenzia delle Entrate di, Ufficio Provinciale del Territorio, una richiesta d'informazioni circa una denuncia dallo stesso effettuata e relativa ad un immobile "fantasma" facente parte del suo condominio. Deducendo la formazione del silenzio rigetto il Sig. ha presentato, in data, richiesta di riesame al Difensore Civico del, che ha trasmesso gli atti a questa Commissione quale organo competente.

L'Amministrazione resistente ha inviato una memoria chiedendo il rigetto del ricorso, non solo perché l'istanza d'accesso era finalizzata ad una inammissibile richiesta di informazioni, ma anche perché in ogni caso era carente il requisito di un interesse attuale e concreto all'accesso.

DIRITTO

Preliminarmente la Commissione rileva la tardività del ricorso, ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge n. 241/90, presentato ben oltre il termine di trenta giorni dalla formazione del silenzio rigetto. Infatti, il termine stabilito per la proposizione del ricorso avverso le determinazioni dell'Amministrazione sull'istanza di accesso, stabilito dall'art. 25, l. n. 241 del 1990 in trenta giorni dalla conoscenza del diniego o dalla formazione del silenzio significativo, è a pena di decadenza. Oltretutto, l'istanza del Sig. sarebbe, comunque, inammissibile, ex art. 22, comma 4 della legge 241/90, nonché ex art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006 avendo ad oggetto una mera richiesta di informazioni, tenuto conto del fatto che l'amministrazione non è tenuta ad alcuna attività di elaborazione per soddisfare le richieste di accesso ricevute.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso irricevibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: S.p.a.

FATTO

Il Sig. ha presentato diverse richieste di accesso alla S.p.a., società pubblica di gestione di, chiedendo l'ostensione della nota/segnalazione relativa al mese di, indirizzata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, con cui veniva denunciato un suo potenziale conflitto d'interessi, relativamente alla gara, indetta nell'anno, di affidamento del servizio di lavoro interinale. L'accedente ha dedotto che da tale contestazione scaturiva un procedimento disciplinare che, anche all'esito della sua audizione, veniva prontamente archiviato. Tuttavia, nonostante l'intervenuta archiviazione, continuava una campagna persecutoria a suo danno, con azioni lesive della sua immagine e professionalità. Proprio per tutelare la sua onorabilità il Sig. ha proposto istanza d'accesso chiedendo l'ostensione di detta segnalazione del mese di

L'Amministrazione è rimasta silente e, pertanto, il Sig. ha adito la Commissione chiedendo che fosse riesaminato il caso.

DIRITTO

Preliminarmente la Commissione ricorda che il diritto di accesso ai documenti amministrativi può essere esercitato anche nei confronti dei "gestori di pubblici servizi" (art. 23, legge n. 241/1990) e, più in generale, dei "soggetti di diritto privato, ma limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario" (art. 22, comma 1, lett. e, legge n. 241/1990). Nel merito il ricorso è infondato e, pertanto, non può essere accolto. Il ricorrente ha chiesto, infatti, all'Amministrazione di accedere ad una nota/segnalazione contenente una denuncia a lui rivolta in merito ad un suo potenziale conflitto d'interessi. Come già rilevato da questa Commissione con la decisione del, in merito ad una richiesta analoga attinente al medesimo ricorrente, le segnalazioni inviate all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 54 *bis* del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 1 della Legge n. 179 del 2017, recante la disciplina della segnalazione di illeciti da parte di dipendente

pubblico (*whistleblowing*), sono espressamente sottratte all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. La norma intende, infatti, tutelare il soggetto, legato da un rapporto pubblicistico con l'amministrazione, che rappresenti fatti antiggiuridici appresi nell'esercizio del pubblico ufficio o servizio, a tal fine scongiurando il pericolo di conseguenze sfavorevoli, per promuovere forme più incisive di contrasto alla corruzione.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo rigetta.

Ricorrente: S.R.L.

contro

Amministrazione resistente: INPS

FATTO

La Società S.r.l. con sede legale in, in persona del Preposto della Sede Secondaria Sig., rappresentata dall'avv., ha presentato una richiesta d'accesso all'Inps di, volta a chiedere gli atti relativi all'accertamento effettuato dall'Amministrazione alla sede secondaria della società. La ricorrente ha dedotto che, a seguito di tale accertamento, veniva notificato un verbale unico di accertamento e notificazione per un ingiustificato ed inesistente distacco di alcuni lavoratori, con violazione degli art. 3, co. 3, della L. n. 73/2002 e 39, co. 1 e 2, del D.L. n. 112/2008. L'Inps di ha inoltrato alla società ricorrente *“la documentazione relativa ai rapporti di lavoro instaurati con gli operai di nazionalità ed in particolare i contratti di lavoro/distacco, le buste paga ed i mod. A1. Si inviano inoltre bilanci”*, così, di fatto, rigettando implicitamente la richiesta in ordine all'ulteriore documentazione richiesta. Contro tale implicito diniego la società ricorrente ha adito la Commissione chiedendo che fosse riesaminato il caso.

L'Inps di ha inviato una memoria, ribadendo di aver adempiuto alla richiesta di accesso agli atti presentata dalla società, fornendo l'intera documentazione in suo possesso, e cioè quella relativa ai rapporti di lavoro instaurati dalla S.R.L. con gli operai edili specializzati di nazionalità, ed a cui fa riferimento il verbale unico di accertamento e notificazione di cui all'istanza. L'Amministrazione ha, inoltre, precisato che *“con riferimento a quanto richiesto con l'istanza di accesso, non vi è agli atti ulteriore documentazione...”*.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della dichiarazione dell'Amministrazione adita non può che rigettare il ricorso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi rigetta il ricorso per inesistenza della documentazione richiesta.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto di Istruzione

FATTO

La Sig.ra, insegnante di, aveva presentato richieste di riesame a questa Commissione, a fronte di altrettante istanze di accesso dall'esito non soddisfacente, tutte sorrette da finalità difensive, avendo ricevuto l'irrogazione di alcune sanzioni disciplinari ed il successivo licenziamento. Tali richieste di riesame venivano riunite per connessione soggettiva ed oggettiva da questa Commissione, con decisione del

La Sig.ra si è rivolta nuovamente a questa Commissione, chiedendo il riesame di una delle decisioni oggetto del provvedimento riunito del, avente ad oggetto la copia autentica del documento prot. n. del, In particolare, nella precedente richiesta di riesame la ricorrente deduceva di aver già chiesto (in data) l'accesso di tale documento in copia semplice e che, successivamente, avendo chiesto il medesimo documento in data, questa volta in copia autentica, aveva notato una discrasia tra i documenti che, pur riportando lo stesso numero di protocollo, erano palesemente difformi. A tale proposito la Commissione, con la decisione del, respingeva il ricorso, avendo l'Amministrazione già consentito l'accesso richiesto, ed avendo chiarito in proposito che *“per mero errore materiale è stato apposto lo stesso numero di protocollo, sia sul documento originale e consegnato in copia autentica, sia manualmente su una bozza presente all'interno del fascicolo personale che doveva essere distrutta. Rilevato detto errore materiale abbiamo proceduto ad avvisare la Prof.ssa con mail inviata in data con prot. Ris. n° che si allega alla presente”*.

Ricorre nuovamente alla Commissione la Sig.ra, lamentando la necessità di *“dimostrare l'irragionevolezza e la falsità di quanto asserito dall'I.I.S. “.....” di con la memoria difensiva di cui appena sopra in relazione alla natura di “bozza” del documento prot. n. / in mio possesso in copia semplice e da me richiesto in copia autenticata”*, ed argomentando tali censure.

DIRITTO

Questa Commissione non ha il potere di riesaminare le proprie decisioni, unica possibilità di riesame è quella data da un'istanza di revocazione per errore di fatto; la decisione in esame, tuttavia, non contiene gli elementi di una richiesta revocatoria per errore di fatto ma una richiesta di nuova valutazione e, pertanto, la Commissione ne rileva l'inammissibilità.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto di Istruzione

FATTO

La Sig.ra ha presentato una richiesta d'accesso all'Istituto di Istruzione di, chiedendo di poter estrarre copia semplice e/o autenticata del piano ferie o di altro documento di natura equivalente da cui risulti il numero totale di giorni di ferie dalla stessa maturati sino al, nonché dell'assegnazione dei giorni di ferie nel corso dell'a.s. /, e delle conseguenti ferie non godute sino al termine del rapporto di lavoro. L'Amministrazione non ha risposto nei termini di legge e, pertanto, la ricorrente si è rivolta alla Commissione chiedendo che fosse riesaminato il caso.

L'Istituto di Istruzione di ha inviato una memoria in cui fornisce le informazioni in suo possesso, allegando, altresì il "prospetto C1" contenente quanto richiesto.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della memoria dell'Amministrazione resistente che ha inviato la documentazione richiesta ed in suo possesso, non può che ritenere cessata la materia del contendere. Invita la Segreteria a trasmettere la memoria dell'Amministrazione con il documento allegato alla ricorrente.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere, invitando la Segreteria a trasmettere la memoria dell'Amministrazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di

FATTO

Il Sig. ha presentato un'istanza d'accesso all'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di, chiedendo di prendere visione ed estrarre copia di "*tutti i contratti a firma di
...che comprendono i terreni di proprietà del sig.*", indicando nello specifico gli immobili oggetto di interesse. La richiesta è stata motivata con la sussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale per la tutela di una situazione giuridicamente rilevante, in quanto l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, ha rifiutato di inserire i detti fondi rustici dell'accedente, rilevando che gli stessi erano già inseriti nel fascicolo aziendale intestato al Sig. L'Agenzia delle Entrate respingeva la richiesta, ritenuta generica e carente della specifica indicazione degli atti di cui si richiedeva l'ostensione. Pertanto, contro tale espresso diniego il Sig. si è rivolto nei termini alla Commissione, chiedendo che fosse riesaminato il caso. L'Amministrazione resistente ha inviato una memoria, insistendo sulla legittimità del diniego opposto.

DIRITTO

Preliminarmente la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, rilevato che il ricorrente non ha dato prova di aver effettuato la notifica al controinteressato, da individuarsi nella persona del Sig., secondo il disposto di cui all'art. 12, comma 4, lettera *b*) del d.P.R. n. 184/2006, dichiara il ricorso inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara inammissibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera *c*) del d.P.R. n. 184/2006.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Aeronautica Militare Direzione per l'Impiego del Personale Militare

FATTO

Il ha presentato, tramite l'Avv., due istanze d'accesso alla Direzione per l'Impiego del Personale Militare dell' Aeronautica Militare: con la prima, ha chiesto l'accesso ai documenti amministrativi afferenti l'attività istruttoria esperita per il suo reimpiego presso il Centro , nonché ai documenti relativi al riesame del provvedimento anzidetto, motivando tale istanza con necessità difensive. Con una seconda richiesta, il Sig. ha chiesto tutta la documentazione relativa alla valutazione dei candidati e del vincitore selezionato dal bando, al fine di *“verificare se i predetti risultano in possesso dei requisiti previsti dalla nota n. ”* dell'Amministrazione.

L'Amministrazione adita ha accolto solo la prima delle due istanze, respingendo, invece, quella attinente alle valutazioni degli altri candidati e del vincitore, in ragione della ritenuta estraneità del alle procedure di selezione, risultando, oltretutto, la richiesta preordinata ad un mero controllo generalizzato dell'operato dell'amministrazione.

Contro tale parziale rigetto il ha adito la Commissione chiedendo che fosse riesaminato il caso. L'Amministrazione resistente ha inviato una memoria per ribadire la legittimità del proprio operato.

DIRITTO

Il ricorso del è infondato e, pertanto, non può essere accolto. Come correttamente rilevato dall'Amministrazione resistente, il diniego all'accesso è stato legittimamente posto, in ragione della estraneità dell'accedente alle procedure di selezione. Oltretutto, sotto il profilo dell'interesse all'accesso, il ricorrente ha dedotto la necessità di verificare la sussistenza, negli altri candidati, dei requisiti per l'accesso alla selezione, in tal modo esplicitando di voler operare un mero controllo generalizzato sull'operato dell'Amministrazione. In proposito questa Commissione aderisce al consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo il quale *“la legittimazione all'accesso*

agli atti va riconosciuta a chi è in grado di dimostrare che gli atti oggetto dell'accesso hanno prodotto o possano produrre effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, a prescindere dalla lesione di una posizione giuridica. Il comma 3 dell' art. 22, l. n. 241/1990 che ha introdotto il principio di massima ostensione dei documenti amministrativi, lascia salve le limitazioni giustificate dalla necessità di contemperare il suddetto interesse con altri interessi meritevoli di tutela ex art. 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6 della medesima legge e non ha introdotto un'azione popolare volta a consentire un controllo generalizzato sull'attività amministrativa; in conseguenza, l'interesse all'ostensione deve essere finalizzato alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, a norma della lett. b) del comma 1 del citato art. 22" (T.A.R., Roma, sez. III, 01/06/2020, n. 5785).

Pertanto, alla luce della legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, la Commissione rigetta il ricorso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo rigetta.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Regionale per la

FATTO

La Sig.ra, dopo aver partecipato ad una procedura concorsuale per titoli ed esami per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado ed aver superato le prove scritte, ha presentato all'Ufficio Scolastico Regionale per la una richiesta di accesso documentale. In particolare l'accedente ha chiesto i verbali di insediamento della commissione, la griglia di valutazione della prova orale ed i verbali redatti dalla commissione relativi allo svolgimento della sua prova orale. L'Amministrazione resistente ha in un primo momento differito l'accesso, salvo poi non dar seguito all'ostensione della documentazione richiesta. Deducendo la formazione del silenzio rigetto, la Sig.ra si è rivolta al difensore civico della regione, che ha trasmesso gli atti a questa Commissione. L'Ufficio Scolastico Regionale per la ha inviato una memoria nella quale ha comunicato di aver consentito l'accesso.

DIRITTO

La Commissione, alla luce della memoria dell'Amministrazione resistente che ha comunicato di aver consentito l'accesso, dichiara cessata la materia del contendere.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della difesa

FATTO

Il Sig. ha presentato una richiesta di accesso all'Amministrazione in intestazione, chiedendo la certificazione attestante la sua appartenenza ai da fino all'inizio del servizio di leva iniziato, necessaria ai fini del riscatto contributivo. Lamentando il diniego da parte dell'Amministrazione in data, il ricorrente ha presentato richiesta di riesame a questa Commissione datata, inviandola a mezzo del servizio postale. Sebbene sulla busta contenente la richiesta di riesame non risulti alcun timbro di spedizione, la stessa risulta protocollata in entrata il

L'Amministrazione ha inviato una memoria dichiarando di non aver alcun documento relativo al periodo di lavoro svolto dal ricorrente anticipatamente al servizio di leva, ed anche di aver più volte rappresentato tale circostanza all'interessato *“con la copiosa corrispondenza emessa in risposta alle ripetute richieste avanzate dallo stesso”* e, nel contempo, di aver inviato una delle numerose richieste dell'interessato ed anche quest'ultima, al Comando Generale dell'Arma dei di per eventuali possibili chiarimenti al riguardo.

DIRITTO

La Commissione rileva la tardività del ricorso, *ex art. 25, comma 4, della legge n. 241/90*, presentato oltre il termine di trenta giorni dal rigetto sull'istanza d'accesso formulato dall'Amministrazione in data, Infatti, anche volendo considerare la data posta in calce alla richiesta di riesame (.....), come quella di invio della medesima, la stessa risulta tardiva, in quanto proposto oltre trenta giorni dalla conoscenza del diniego. Oltretutto, l'Amministrazione ha dichiarato non solo di non detenere il documento richiesto (ragione che determinerebbe comunque il rigetto del presente riesame) ma, nondimeno, che la richiesta d'accesso sarebbe stata preceduta da altre ed ulteriori istanze ostensive, tutte aventi il medesimo oggetto, e non tempestivamente impugnate dal ricorrente, posto che,

oltretutto, la mancata impugnazione del diniego nel termine di legge, non consente la reiterabilità dell'istanza.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso irricevibile perché tardivo.

.....
PEC:

.....

I.I.S.

pec:

.....

Oggetto: Ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ex art.25, comma 4, della legge n. 241 del 1990: - (.....) c/ I.I.S. -..... - Decisione del

In riscontro all'istanza della Signora con la quale si lamenta la mancata ottemperanza dell'Amministrazione resistente alla pronuncia della Commissione, con riferimento alla decisione n. del, riguardante l'accesso agli atti del, volto all'acquisizione di copia autenticata della ricevuta di consegna della pec inviata dall'I.I.S. "....." di all'Ufficio scolastico provinciale di per l'attivazione del procedimento disciplinare nei confronti della ricorrente prot. n., si rappresenta quanto segue.

Con decisione del che per comodità si trasmette in allegato (all. 1), la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ha accolto il ricorso della Signora avverso il diniego d'accesso di codesta Amministrazione, invitandola a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte nella decisione medesima.

Al riguardo, si osserva che, a fronte del rinnovato diniego tacito o espresso all'accesso agli atti richiesti, non sussistono ulteriori rimedi amministrativi attraverso i quali la Commissione per l'accesso possa indurre l'Amministrazione resistente ad ottemperare a quanto disposto con la propria decisione del Sole possibili reazioni dell'accedente sono il ricorso al Tar o la denuncia alla Procura della Repubblica per omissione di atti di ufficio, ove ne ricorrano gli estremi.

Premesso quanto sopra, si trasmette in allegato a codesta Amministrazione resistente, la nota della Signora (all. 2), per i conseguenti adempimenti, con preghiera di curarne un sollecito diretto riscontro con l'interessato, dandone notizia a questa Commissione.